Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 197 del 30 agosto 1938-XVI

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

BOLLETTINO

N. 38.

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Bollettino delle obbligazioni del Debito redimibile 3 % netto

create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, ed emesse in virtù del R. decreto 9 giugno 1910, n. 285.

28ª Estrazione effettuata in Roma il 1° agosto 1938-XVI

In conformità dell'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 1938, n. 157 e con le prescritte formalità, sono state sorteggiate per l'ammortamento al 1° ottobre 1938, le obbligazioni portanti i numeri appresso indicati nella quantità di 6920 di 1ª categoria e 6920 di 2ª categoria, come dalla relativa tabella d'ammortamento stampata a tergo dei titoli.

Obbligazioni di 1ª categoria.

Dal numero	al numero	Quantità	Dal numero	al numero	Quantità
1	40	40	41761	41800	40
6721	6760	40	43281	43320	40
9001	9040	40	43561	43600	40
9321	9360	40	44121	44160	40
10041	10080	40	44881	44920	40
14241	14280	40	49961	50000	40
14681	14720	40	50721	50760	40
15881	15920	40	51481	51520	40
18361	18400	40	51721	51760	40
19881	19920	40	58361	58400	40
21241	21280	40	61801	61840	40
24561	24600	40	63681	63720	40
25841	25880	40	64121	64160	40
26761	26800	40	66161	66200	40
29161	29200	40	67921	67960	40
30041	30080	40	68281	68320	40
32841	32880	40	69161	69200	40
33481	33520	40	73521	73560	40
34081	34120	40	73681	73720	40
34281	34320	40	74961	75000	40
37001	37040	40	75041	75080	40
38481	38520	40	79921	79960	40
39321	39360	40	80841	80880	40
40161	40200	40	81401	81440	40

Dal numero	al numero	Quantità	Dal numero	al numero	Quantità
83561	83600	40	142321	142360	40
83601	83640	40	143281	143320	40
86361	86400	40	144041	144080	40
88641	88680	40	147441	147480	40
90521	90560	40	147561	147600	40
92161	92200	40	149801	149840	40
105841	105880	40	150961	151000	40
106521	106560	40	156241	156280	40
107761	107800	40	159241	159280	40
111081	111120	40	160801	160840	40
111161	111200	40	161961	162000	40
111401	111440	40	162801	162840	40
112721	112760	40	165161	165200	40
115281	115320	40	166001	166040	40
116241	116280	40	169081	169120	40
117681	117720	40	176841	176880	40
125041	125080	40	178361	178400	40
126041	126080	40	182321	182360	40
128161	128200	40	186961	187000	40
129521	129560	40	190601	190640	40
130001	130040	40	193521	193560	40
130401	130440	40	194881	194920	40
131761	131800	40	199961	200000	40
132841	132880	40	202361	202400	40
136161	136200	40	209401	209440	40
141161	141200	40	209721	209760	40

Dal numero	al numero	Quantità	Dal numero	al numero	Quantità
216801	216840	40	277081	277120	40
218601	218640	40	277921	277960	40
220041	220080	40	278681	278720	40
221841	221880	40	278921	278960	40
222041	222080	40	285681	285720	40
223361	223400	40	286721	286760	40
225041	225080	40	287641	287680	40
225081	225120	40	287841	287880	40
226241	226280	40	290841	290880	40
226281	226320	40	292721	292760	40
227681	227720	40	294241	294280	40
229881	229920	40	296881	296920	40
232641	232680	40	298601	298640	40
234961	235000	40	299281	299320	40
235281	235320	40	299761	299800	40
235441	235480	40	302041	302080	40
235681	235720	40	302961	303000	40
237441	237480	40	306361	306400	40
238041	238080	40	307441	307480	40
238201	238240	40	309201	309240	40
239441	239480	40	309241	309280	40
239761	239800	40	310801	310840	40
242201	242240	40	313521	313560	40
250561	250600	40	313761	313800	40
252241	252280	40	317321	317360	40
254761	254800	40	324521	324560	40
256201	256240	40	326401	326440	40
257361	257400	40	327041	327080	40
257481	257520	40	334641	334680	40
265241	265280	40	335521	335560	40
265321	265360	40	336921	336960	40
266361	266400	40	341321	341360	40
268441	268480	40	342641	342680	40
271081	271120	40	343201	343240	40
272121	272160	40	349481	349520	40
272281	272320	40	349601	349640	40
274961	275000	40	—	—	—

Obbligazioni di 2a categoria.

Dal numero	al numero	Quantità	Dal numero	al numero	Quantità
2201	2240	40	39321	39360	40
3161	3200	40	41561	41600	40
4121	4160	40	42161	42200	40
6201	6240	40	42801	42840	40
9481	9520	40	44121	44160	40
11241	11280	40	46801	46840	40
14401	14440	40	48601	48640	40
14681	14720	40	49281	49320	40
16881	16920	40	51841	51880	40
17441	17480	40	53521	53560	40
19961	20000	40	54161	54200	40
20401	20440	40	54561	54600	40
20761	20800	40	55721	55760	40
22361	22400	40	55921	55960	40
24481	24520	40	56641	56680	40
26921	26960	40	57881	57920	40
29601	29640	40	59561	59600	40
31401	31440	40	63921	63960	40
31921	31960	40	69601	69640	40
32201	32240	40	78201	78240	40
33281	33320	40	79521	79560	40
35521	35560	40	83321	83360	40
36281	36320	40	83921	83960	40
38041	38080	40	84241	84280	40

Dal numero	al numero	Quantità	Dal numero	al numero	Quantità
84841	84880	40	197881	197920	40
85881	85920	40	203361	203400	40
88481	88520	40	204121	204160	40
93601	93640	40	206841	206880	40
94201	94240	40	207761	207800	40
98481	98520	40	210521	210560	40
100881	100920	40	212481	212520	40
101801	101840	40	215641	215680	40
103201	103240	40	216921	216960	40
111481	111520	40	219441	219480	40
118321	118360	40	224721	224760	40
118881	118920	40	227481	227520	40
118921	118960	40	238241	238280	40
122441	122480	40	241521	241560	40
124121	124160	40	241881	241920	40
125641	125680	40	241921	241960	40
128801	128840	40	245081	245120	40
129361	129400	40	249681	249720	40
130961	131000	40	250361	250400	40
134681	134720	40	251441	251480	40
135681	135720	40	254161	254200	40
137001	137040	40	258161	258200	40
139641	139680	40	258841	258880	40
143681	143720	40	260521	260560	40
152041	152080	40	261801	261840	40
154761	154800	40	263201	263240	40
155881	155920	40	264281	264320	40
157241	157280	40	266201	266240	40
157641	157680	40	269401	269440	40
158001	158040	40	272041	272080	40
159121	159160	40	274441	274480	40
160601	160640	40	275401	275440	40
162641	162680	40	280081	280120	40
164161	164200	40	281801	281840	40
164441	164480	40	284001	284040	40
164481	164520	40	286841	286880	40
165241	165280	40	287041	287080	40
167481	167520	40	288801	288840	40
170201	170240	40	293641	293680	40
170441	170480	40	296041	296080	40
172921	172960	40	296241	296280	40
173881	173920	40	302601	302640	40
176441	176480	40	302801	302840	40
179921	179960	40	303881	303920	40
180001	180040	40	306441	306480	40
180561	180600	40	309481	309520	40
181041	181080	40	312561	312600	40
184481	184520	40	313321	313360	40
185081	185120	40	320561	320600	40
185481	185520	40	320681	320720	40
186001	186040	40	323401	323440	40
186441	186480	40	328161	328200	40
186641	186680	40	328761	328800	40
187121	187160	40	330401	330440	40
187801	187840	40	331681	331720	40
188641	188680	40	333521	333560	40
190961	191000	40	338041	338080	40
191361	191400	40	340081	340120	40
191441	191480	40	342121	342160	40
191881	191920	40	344801	344840	40
191921	191960	40	345001	345040	40
194121	194160	40	349761	349800	40
195961	196000	40	—	—	—

Le obbligazioni di 1a e 2a categoria come sopra estratte cessano di fruttare interessi con il 30 settembre 1938 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 600 ciascuna verrà effettuato dal 1° ottobre successivo come segue:

Nel Regno e nelle Colonie, dalle Sezioni di Regia Tesoreria Provinciale del Regno e dalle Regie Tesorerie Coloniali, contro presentazione delle obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole, non più pagabili in conto interessi:

Cedole { dal n. 58 scadenza 1° aprile 1939
al n. 60 scadenza 1° aprile 1940

All'Estero: Sotto l'osservanza delle formalità stabilite pel pagamento dei titoli di Debito Pubblico Italiano a Parigi e Londra.

N. B. — Alle obbligazioni del debito redimibile 3 % netto è applicabile la prescrizione trentennale stabilita dall'art. 62 del testo unico delle leggi sul Debito Pubblico 17 luglio 1910, n. 536.

Le estrazioni sono state eseguite alla presenza della Commissione di cui all'art. 155 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, costituita da un rappresentante del direttore generale del Debito pubblico, da un rappresentante del capo della Divisione del Gran Libro e da un rappresentante della Corte dei conti.

Il direttore generale: POTENZA.

Roma, 1° agosto 1938 - Anno XVI

Il capo della Divisione Gran Libro: GENTILUCCI.

AVVERTENZA.

(*Articolo 159 del Regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298*).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata, salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Elenco delle obbligazioni di 1ª e 2ª categoria del debito redimibile 3 per cento netto sorteggiate nelle precedenti estrazioni, non presentate al rimborso.

1ª CATEGORIA — *A.*

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
376	1932	7822	1932	9650	1935
377	»	7823	»	9652	»
378	»	7921	1934	9661	»
379	»	7922	»	9676	»
380	»	7923	»	9677	»
381	»	7924	»	9678	»
382	»	7925	»	9679	»
384	»	7926	»	9680	»
1082	1923	7927	»	9881	1937
1083	»	7928	»	9882	»
3321	1936	7929	»	9883	»
3322	»	7930	»	9884	»
3323	»	7931	»	9885	»
3346	»	7932	»	9886	»
3347	»	7933	»	9887	»
3348	»	7934	»	9888	»
3349	»	7935	»	9889	»
3350	»	7936	»	9890	»
3351	»	7937	»	9891	»
5641	1922	7938	»	9892	»
5642	»	7939	»	9893	»
5643	»	7958	»	9894	»
5644	»	8761	1937	9895	»
5645	»	8762	»	9896	»
7081	1937	8763	»	9897	»
7082	»	8764	»	9898	»
7083	»	8765	»	9899	»
7084	»	8766	»	9900	»
7085	»	8767	»	9901	»
7086	»	8768	»	9902	»
7087	»	8769	»	9903	»
7088	»	8770	»	9904	»
7089	»	8771	»	9905	»
7090	»	8772	»	9906	»
7091	»	8773	»	9907	»
7092	»	8774	»	9908	»
7093	»	8775	»	9909	»
7094	»	8776	»	9910	»
7095	»	8777	»	9911	»
7096	»	8778	»	9912	»
7097	»	8779	»	9913	»
7098	»	8780	»	9914	»
7099	»	8781	»	9915	»
7100	»	8782	»	9916	»
7101	»	8783	»	9917	»
7102	»	8784	»	9918	»
7103	»	8785	»	9919	»
7104	»	8786	»	9920	»
7105	»	8787	»	10631	1932
7106	»	8788	»	10632	»
7107	»	8789	»	10033	»
7108	»	8790	»	10634	»
7109	»	8791	»	10635	»
7110	»	8792	»	10636	»
7111	»	8793	»	10637	»
7112	»	8794	»	10638	»
7113	»	8795	»	10639	»
7114	»	8796	»	10640	»
7115	»	8797	»	11013	1930
7116	»	8798	»	11338	1936
7117	»	8799	»	11339	»
7118	»	8800	»	11340	»
7119	»	9443	1934	11342	»
7120	»	9455	»	11349	»
7814	1932	9456	»	11350	»
7815	»	9457	»	11351	»
7816	»	9458	»	11352	»
7817	»	9459	»	11353	»
7818	»	9646	1935	11358	»
7819	»	9647	»	11827	1923
7820	»	9648	»	11830	»
7821	»	9649	»	11831	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
11832	1923	18552	1930	33603	1937
11833	»	18553	»	33604	»
11834	»	18554	»	33605	»
11835	»	18555	»	33606	»
11836	»	18556	»	33607	»
11837	»	18557	»	33608	»
11838	»	18558	»	33609	»
11839	»	18559	»	33610	»
11840	»	18560	»	33611	»
12998	1936	18612	1935	33612	»
12999	»	18613	»	33613	»
13000	»	18614	»	33614	»
13702	1932	18615	»	33615	»
13703	»	18616	»	33616	»
13704	»	18617	»	33617	»
13705	»	18618	»	33618	»
13706	»	18619	»	33619	»
13707	»	18620	»	33620	»
13708	»	18621	»	33621	»
13709	»	19017	1921	33622	»
13710	»	19018	»	33623	»
13711	»	19019	»	33624	»
13712	»	19020	»	33625	»
13713	»	19021	»	33626	»
13714	»	19022	»	33627	»
13715	»	19023	»	33628	»
13716	»	19024	»	33629	»
13717	»	19025	»	33630	»
13718	»	19026	»	33631	»
13719	»	19027	»	33632	»
13720	»	19028	»	33633	»
13891	1935	19029	»	33634	»
13892	»	19030	»	33635	»
13893	»	19031	»	33636	»
13894	»	19032	»	33637	»
13895	»	19033	»	33638	»
13896	»	19034	»	33639	»
13897	»	19035	»	44004	1933
13898	»	19036	»	44005	»
13899	»	19037	»	44006	»
13900	»	19038	»	44010	»
13902	»	19039	»	44513	1925
18323	1929	19040	»	44514	»
18324	»	33601	1937	—	—
18551	1930	33602	»	—	—

1ª CATEGORIA — *B.*

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
54	1929	3322	1936	3509	1932
88	1922	3323	»	3510	»
89	»	3324	»	3511	»
90	»	3325	»	3512	»
91	»	3326	»	3513	»
92	»	3327	»	3514	»
93	»	3328	»	3515	»
362	1932	3329	»	3516	»
363	»	3330	»	3517	»
372	»	3331	»	3518	»
374	»	3332	»	3519	»
375	»	3333	»	3520	»
378	»	3334	»	5921	1937
379	»	3335	»	5922	»
380	»	3352	»	5923	»
381	»	3353	»	5924	»
382	»	3354	»	5925	»
383	»	3355	»	5926	»
384	»	3356	»	5927	»
385	»	3357	»	5928	»
386	»	3358	»	5929	»
387	»	3359	»	5930	»
388	»	3505	1932	5931	»
389	»	3506	»	5932	»
390	»	3507	»	5933	»
3321	1936	3508	»	5934	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
5935	1937	7823	1932	9788	1930
5936	»	7824	»	9789	»
5937	»	7825	»	9881	1937
5938	»	7826	»	9882	»
5939	»	7827	»	9883	»
5940	»	7828	»	9884	»
5941	»	7829	»	9885	»
5942	»	7830	»	9886	»
5943	»	7831	»	9887	»
5944	»	7832	»	9888	»
5945	»	7833	»	9889	»
5946	»	7834	»	9890	»
5947	»	7835	»	9891	»
5948	»	7836	»	9892	»
5949	»	7837	»	9893	»
5950	»	7838	»	9894	»
5951	»	7839	»	9895	»
5952	»	7840	»	9896	»
5953	»	7930	1934	9897	»
5954	»	7931	»	9898	»
5955	»	7934	»	9899	»
5956	»	7950	»	9900	»
5957	»	7951	»	9901	»
5958	»	7952	»	9902	»
5959	»	7953	»	9903	»
5960	»	7959	»	9904	»
7081	»	8761	1937	9905	»
7082	»	8762	»	9906	»
7083	»	8763	»	9907	»
7084	»	8764	»	9908	»
7085	»	8765	»	9909	»
7086	»	8766	»	9910	»
7087	»	8767	»	9911	»
7088	»	8768	»	9912	»
7089	»	8783	»	9913	»
7090	»	8784	»	9914	»
7091	»	8785	»	9915	»
7092	»	8786	»	9916	»
7093	»	8787	»	9917	»
7094	»	8788	»	9918	»
7095	»	8789	»	9919	»
7096	»	8790	»	9920	»
7097	»	8791	»	10503	1922
7098	»	8792	»	10504	»
7099	»	9451	1934	13561	1931
7100	»	9452	»	13562	»
7101	»	9453	»	13563	»
7102	»	9454	»	13564	»
7103	»	9455	»	13684	1932
7104	»	9480	»	13892	1935
7105	»	9669	1935	13893	»
7106	»	9670	»	14174	1936
7107	»	9671	»	14175	»
7108	»	9672	»	14176	»
7109	»	9673	»	14177	»
7110	»	9674	»	14178	»
7111	»	9675	»	14179	»
7112	»	9676	»	14180	»
7113	»	9677	»	14181	»
7114	»	9678	»	14182	»
7115	»	9679	»	14183	»
7116	»	9680	»	14184	»
7117	»	9770	1930	18602	1935
7118	»	9771	»	18603	»
7119		9772	»	18604	»
7120	»	9773	»	18605	»
7513	1930	9774	»	18606	»
7786	»	9775	»	18607	»
7787	»	9776	»	18608	»
7788	»	9777	»	18609	»
7789	»	9778	»	18610	»
7790	»	9779	»	18611	»
7791	»	9780	»	18612	»
7792	»	9781	»	18613	»
7793	»	9782	»	18614	»
7794	»	9783	»	18655	1936
7795	»	9784	»	18658	»
7820	1932	9785	»	18659	»
7821	»	9786	»	18660	»
7822	»	9787	»	23501	1937

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
23502	1937	44001	1933	45581	1937
23503	»	44002	»	45582	»
23504	»	45561	1937	45583	»
23505	»	45562	»	45584	»
23506	»	45563	»	45585	»
23507	»	45564	»	45586	»
23508	»	45567	»	45587	»
23509	»	45568	»	45588	»
23510	»	45569	»	45589	»
23511	»	45570	»	45590	»
23512	»	45571	»	45591	»
23513	»	45572	»	45594	»
23514	»	45573	»	45595	»
23515	»	45574	»	45596	»
23516	»	45575	»	45597	»
23517	»	45576	»	45598	»
23518	»	45577	»	45599	»
23519	»	45578	»	45600	»
23520	»	45579	»	—	—
31601	1931	45580	»	—	—

1ª CATEGORIA — *C.*

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
361	1932	7086	1937	7790	1930
362	»	7087	»	7791	»
363	»	7088	»	7792	»
364	»	7089	»	7808	1932
365	»	7090	»	7832	»
366	»	7091	»	7833	»
367	»	7092	»	7834	»
368	»	7093	»	7835	»
369	»	7094	»	7836	»
370	»	7095	»	7921	1934
371	»	7096	»	7922	»
372	»	7117	»	7923	»
373	»	7118	»	7924	»
374	»	7119	»	7925	»
375	»	7120	»	7946	»
795	1934	7481	1930	7950	»
1251	1923	7482	»	7951	»
1252	»	7483	»	7952	»
1260	»	7484	»	7953	»
1274	»	7485	»	7954	»
1275	»	7486	»	7955	»
1276	»	7487	»	7956	»
1277	»	7488	»	7957	»
1278	»	7489	»	7958	»
1279	»	7490	»	7959	»
1280	»	7491	»	8276	1930
1585	1931	7492	»	8277	»
1586	»	7493	»	8278	»
1587	»	7494	»	8279	»
1588	»	7495	»	8280	»
1589	»	7763	»	8973	1931
1590	»	7764	»	8974	»
1591	»	7765	»	8975	»
1592	»	7766	»	8976	»
1593	»	7767	»	8977	»
1594	»	7768	»	8978	»
1595	»	7769	»	8979	»
1596	»	7770	»	8980	»
1597	»	7771	»	8981	»
1598	»	7772	»	8982	»
1599	»	7773	»	8983	»
2781	1936	7774	»	8984	»
2783	»	7775	»	8985	»
2784	»	7776	»	8986	»
2785	»	7777	»	8987	»
2793	»	7778	»	8988	»
2794	»	7779	»	8989	»
2795	»	7780	»	8990	»
2796	»	7781	»	8991	»
2799	»	7782	»	8992	»
3342	»	7783	»	8995	»
3355	»	7784	»	8996	»
7081	1937	7785	»	8997	»
7082	»	7786	»	8998	»
7083	»	7787	»	8999	»
7084	»	7788	»	9000	»
7085	»	7789	»	9671	1935

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
9672	1935	12533	1935	23507	1937
9673	»	13561	1931	23508	»
9674	»	13562	»	23509	»
9675	»	13563	»	23510	»
9676	»	13586	»	23511	»
9677	»	13587	»	23512	»
9678	»	13588	»	23513	»
9881	1937	13589	»	23514	»
9882	»	13590	»	23515	»
9883	»	13591	»	23516	»
9884	»	13592	»	23517	»
9885	»	13593	»	23518	»
9886	»	13594	»	23519	»
9887	»	13595	»	23520	»
9888	»	13596	»	23961	1936
9889	»	13597	»	23963	»
9890	»	13598	»	23964	»
9891	»	13599	»	23965	»
9892	»	13600	»	23966	»
9893	»	13699	1932	23967	»
9894	»	13700	»	23968	»
9895	1937	13901	1935	23969	»
9896	»	13909	»	23970	»
9897	»	14000	1913	23971	»
9898	»	14161	1936	23972	»
9899	»	14162	»	23973	»
9900	»	14163	»	23974	»
9903	»	14164	»	23975	»
9904	»	18616	1935	23976	»
9905	»	18617	»	23977	»
9906	»	18618	»	23978	»
9907	»	18621	»	23979	»
9908	»	18622	»	23980	»
9910	»	18623	»	23981	»
9911	»	18624	»	23982	»
9912	»	18639	»	23983	»
9913	»	18651	1936	23984	»
9914	»	18652	»	23985	»
9915	»	18653	»	23986	»
9916	»	18654	»	23987	»
9917	»	18655	»	23988	»
9918	»	18656	»	23989	»
9919	»	18657	»	23990	»
9920	»	18658	»	23991	»
10001	1930	18659	»	23992	»
10002	»	18660	»	23993	»
10003	»	23481	1937	23994	»
10004	»	23482	»	23995	»
10005	»	23483	»	23096	»
10006	»	23484	»	45577	1937
10007	»	23485	»	45578	»
10008	»	23486	»	45579	»
10009	»	23487	»	45580	»
10035	»	23488	»	45581	»
10036	»	23489	»	45582	»
10037	»	23490	»	45583	»
10038	»	23491	»	45584	»
10039	»	23492	»	45585	»
10040	»	23493	»	45586	»
10446	1932	23494	»	45587	»
10447	»	23495	»	45588	»
10448	»	23496	»	45589	»
10449	»	23497	»	45590	»
10450	»	23498	»	45591	»
10481	1922	23499	»	45592	»
12525	1935	23500	»	45593	»
12526	»	23501	»	45594	»
12527	»	23502	»	45595	»
12528	»	23503	»	45596	»
12529	»	23504	»	45598	»
12530	»	23505	»	45599	»
12532	»	23506	»	45600	»

1ª CATEGORIA — *D.*

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
361	1932	365	1932	369	1932
362	»	366	»	370	»
363	»	367	»	371	»
364	»	368	»	372	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
373	1932	7109	1937	9886	1937
374	»	7110	»	9887	»
375	»	7111	»	9888	»
800	1934	7112	»	9889	»
3346	1936	7113	»	9890	»
3347	»	7114	»	9891	»
3348	»	7115	»	9892	»
3349	»	7116	»	9893	»
3350	»	7117	»	9894	»
3351	»	7118	»	9895	»
3352	»	7119	»	9896	»
3355	»	7120	»	9897	»
5921	1937	7804	1932	9898	»
5922	»	7805	»	9899	»
5923	»	7806	»	9900	»
5924	»	7807	»	9901	»
5925	»	7808	»	9902	»
5926	»	7825	»	9903	»
5927	»	7826	»	9904	»
5928	»	7827	»	9905	»
5929	»	7828	»	9906	»
5930	»	7829	»	9907	»
5931	»	7948	1934	9908	»
5932	»	7953	»	9909	»
5933	»	7954	»	9910	»
5934	»	7955	»	9911	»
5935	»	7960	»	9912	»
5936	»	8976	1931	9913	»
5937	»	8977	»	9914	»
5938	»	8978	»	9915	»
5939	»	8979	»	9916	»
5940	»	8980	»	9917	»
5941	»	8981	»	9918	»
5942	»	8982	»	9919	»
5943	»	8983	»	9920	»
5944	»	8984	»	12545	1935
5945	»	8985	»	12546	»
5946	»	8986	»	12547	»
5947	»	8987	»	12548	»
5948	»	8988	»	12549	»
5949	»	8989	»	12550	»
5950	»	8990	»	12551	»
5951	»	8991	»	12552	»
5952	»	8992	»	12553	»
5953	»	9087	1930	12554	»
5954	»	9099	»	12555	»
5955	»	9100	»	12556	»
5956	»	9101	»	12557	1935
5957	»	9102	»	12558	»
5958	»	9103	»	12961	1936
5959	»	9460	1934	12962	»
5960	»	9461	»	12963	»
7081	»	9462	»	12964	»
7082	»	9463	»	12965	»
7083	»	9464	»	12966	»
7084	»	9465	»	12967	»
7085	»	9466	»	12968	»
7086	»	9467	»	12969	»
7087	»	9468	»	12970	»
7088	»	9469	»	12971	»
7089	»	9470	»	12972	»
7090	»	9471	»	12973	»
7091	»	9472	»	12974	»
7092	»	9473	»	12975	»
7093	»	9474	»	12976	»
7094	»	9475	»	12977	»
7095	»	9476	»	12978	»
7096	»	9477	»	12979	»
7097	»	9478	»	12980	»
7098	»	9479	»	12981	»
7099	»	9480	»	12982	»
7100	»	9662	1935	12983	»
7101	»	9663	»	12984	»
7102	»	9668	»	12985	»
7103	»	9669	»	12986	»
7104	»	9881	1937	12987	»
7105	»	9882	»	13040	1919
7106	»	9883	»	13542	»
7107	»	9884	»	13681	1932
7108	»	9885	»	13682	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
13683	1932	16307	1937	23496	1937
13684	»	16308	»	23497	»
13685	»	16309	»	23498	»
13686	»	16310	»	23499	»
13687	»	16311	»	23500	»
13688	»	16312	»	23501	»
13689	»	16313	»	23502	»
13690	»	16314	»	23503	»
13705	»	16315	»	23504	»
13706	»	16316	»	23505	»
13707	»	16317	»	23506	»
13708	»	16318	»	23507	»
13718	»	16319	»	23508	»
13719	»	16320	»	23509	»
13720	»	17201	1936	23510	»
13883	1935	17202	»	23511	»
13884	»	17203	»	23512	»
13885	»	17204	»	23513	»
13886	»	17205	»	23514	»
13887	»	17206	»	23515	»
13888	»	17207	»	23516	»
13889	»	17208	»	23517	»
13890	»	17209	»	23518	»
13891	»	17210	»	23519	»
13892	»	17211	»	23520	»
13900	»	17212	»	23961	1936
13916	»	17213	»	23962	»
13917	»	17214	»	23963	»
13918	»	17215	»	23964	»
13919	»	17216	»	23965	»
14187	1936	17217	»	23966	»
14188	»	17218	»	23967	»
14189	»	17219	»	23968	»
14190	»	17220	»	23969	»
14191	»	17221	»	23970	»
14192	»	17222	»	23971	»
14199	»	17223	»	24141	1934
14200	»	17224	»	24142	»
16175	1934	17231	»	24143	»
16176	»	17232	»	24144	»
16177	»	17233	»	24145	»
16178	»	17234	»	24146	»
16179	»	17235	»	24147	»
16180	»	17236	»	24148	»
16181	»	17237	»	24149	»
16182	»	17238	»	24150	»
16183	»	17239	»	26201	1937
16184	»	17240	»	26202	»
16195	»	18551	1930	26203	»
16196	»	18552	»	26204	»
16197	»	18604	1935	26205	»
16198	»	18608	»	26206	»
16199	»	18609	»	26207	»
16200	»	18610	»	26208	»
16281	1937	18615	»	26209	»
16282	»	18651	1936	26210	»
16283	»	18652	»	26211	»
16284	»	18653	»	26212	»
16285	»	18654	»	26213	»
16286	»	18655	»	26214	»
16287	»	18656	»	26215	»
16288	»	18657	»	26216	»
16289	»	18658	»	26217	»
16290	»	18659	»	26218	»
16291	»	18660	»	28201	»
16292	»	23481	1937	28202	1937
16293	»	23482	»	28203	»
16294	»	23483	»	28204	»
16295	»	23484	»	28205	»
16296	»	23485	»	28206	»
16297	»	23486	»	28207	»
16298	»	23487	»	28208	»
16299	»	23488	»	28209	»
16300	»	23489	»	28210	»
16301	»	23490	»	28211	»
16302	»	23491	»	28212	»
16303	»	23492	»	28213	»
16304	»	23493	»	28214	»
16305	»	23494	»	28215	»
16306	»	23495	»	28216	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
28217	1937	31805	1936	44011	1933
28218	»	31806	»	44012	»
28219	»	31807	»	44013	»
28220	»	31808	»	44014	»
28221	»	31809	»	44015	»
28222	»	31810	»	44016	»
28223	»	31811	»	44017	»
28224	»	31812	»	44018	»
28225	»	31813	»	44019	»
28226	»	31814	»	44020	»
28227	»	31815	»	44538	1922
28228	»	31816	»	44539	»
28229	»	31817	»	44540	»
28230	»	31818	»	44541	»
28231	»	31819	»	44542	»
28232	»	31820	»	44543	»
28233	»	31894	1935	44544	»
28234	»	31895	»	44545	»
28235	»	31896	»	44546	»
28236	»	31897	»	44547	»
28237	»	31898	»	44548	»
28238	»	31899	»	44549	»
28239	»	31900	»	44550	»
28240	»	43639	1924	44551	»
28491	1926	43640	»	44552	»
28492	»	44001	1933	44553	»
31801	1936	44002	»	44554	»
31802	»	44003	»	44555	»
31803	»	44004	»	44556	»
31804	»	44005	»	44557	»

1ª CATEGORIA — *E.*

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
361	1932	885	1936	3791	1935
362	»	886	»	3792	»
363	»	887	»	5761	1923
364	»	888	»	5762	»
365	»	889	»	7081	1937
366	»	890	»	7082	»
367	»	891	»	7083	»
368	»	892	»	7084	»
369	»	893	»	7085	»
370	»	894	»	7086	»
371	»	895	»	7087	»
372	»	896	»	7088	»
373	»	897	»	7089	»
374	»	898	»	7090	»
375	»	899	»	7091	»
376	»	900	»	7092	»
377	»	901	»	7093	»
378	»	902	»	7094	»
379	»	903	»	7095	»
380	»	904	»	7096	»
392	»	905	»	7097	»
393	»	906	»	7098	»
394	»	907	»	7099	»
561	1935	908	»	7100	»
562	»	909	»	7101	»
563	»	910	»	7102	»
564	»	911	»	7103	»
565	»	912	»	7104	»
566	»	913	»	7105	»
567	»	914	»	7106	»
568	»	915	»	7107	»
569	»	916	»	7108	»
570	»	917	»	7109	»
588	»	918	»	7110	»
589	»	919	»	7111	»
590	»	920	»	7112	»
591	»	3352	»	7113	»
592	»	3353	»	7114	»
593	»	3354	»	7115	»
594	»	3783	1935	7116	»
595	»	3784	»	7117	»
596	»	3785	»	7118	»
597	»	3786	»	7119	»
881	1936	3787	»	7120	»
882	»	3788	»	7781	1930
883	»	3789	»	7782	»
884	»	3790	»	7783	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
7822	1932	9648	1935	12994	1936
7823	»	9649	»	12995	»
7824	»	9650	»	12996	»
7825	»	9651	»	12997	»
7826	»	9652	»	12998	»
7831	»	9653	»	13571	1931
7921	1934	9654	»	13572	»
7922	»	9655	»	13573	»
7923	»	9656	»	13574	»
7924	»	9657	»	13575	»
7925	»	9658	»	13576	»
7934	»	9659	»	13577	»
8699	1924	9660	»	13578	»
8700	»	9661	»	13579	»
8761	1937	9881	1937	13580	»
8762	»	9882	»	13581	»
8763	»	9883	»	13582	»
8764	»	9884	»	13583	»
8765	»	9885	»	13584	»
8766	»	9886	»	13585	»
8767	»	9887	»	13586	»
8768	»	9888	»	13587	»
8769	»	9889	»	13588	»
8770	»	9890	»	13589	»
8771	»	9891	»	13590	»
8772	»	9892	»	13591	»
8773	»	9893	»	13592	»
8774	»	9894	»	13593	»
8775	»	9895	»	13594	»
8776	»	9896	»	13595	»
8777	»	9897	»	13596	»
8778	»	9898	»	13597	»
8779	»	9899	»	13598	»
8780	»	9900	»	13599	»
8781	»	9901	»	13600	»
8782	»	9902	»	13901	1935
8783	»	9903	»	13902	»
8784	»	9904	»	13903	»
8785	»	9905	»	13904	»
8786	»	9906	»	13905	»
8787	»	9907	»	13906	»
8788	»	9908	»	13907	»
8789	»	9909	»	13908	»
8790	»	9910	»	13909	»
8791	»	9911	»	13910	»
8792	»	9912	»	13912	»
8793	»	9913	»	13913	»
8794	»	9914	»	13914	»
8795	»	9915	»	13915	»
8796	»	9916	»	13916	»
8797	»	9917	»	14086	1923
8798	»	9918	»	14162	1936
8799	»	9919	»	14168	»
8800	»	9920	»	14169	»
8855	1920	10621	1932	14170	»
9419	1915	10622	»	14171	»
9420	»	10623	»	15501	1915
9421	»	10624	»	15502	»
9454	1934	10625	»	15503	»
9455	»	10626	»	15641	1936
9459	»	10627	»	15642	»
9460	»	10628	»	15643	»
9461	»	10629	»	16303	1937
9462	»	10630	»	16304	»
9463	»	10631	»	16305	»
9464	»	10632	»	16306	»
9465	»	10633	»	16307	»
9466	»	10634	»	16308	»
9472	»	10635	»	16309	»
9473	»	10636	»	16310	»
9474	»	10637	»	16311	»
9475	»	10638	»	16312	»
9476	»	10639	»	16313	»
9641	1935	10640	»	16314	»
9642	»	12988	1936	16315	»
9643	»	12989	»	16316	»
9644	»	12990	»	16317	»
9645	»	12991	»	16318	»
9646	»	12992	»	16319	»
9647	»	12993	»	16320	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
17230	1936	23487	1937	23504	1937
17231	»	23488	»	23505	»
17232	»	23489	»	23506	»
17233	»	23490	»	23507	»
17234	»	23491	»	23508	»
17235	»	23492	»	23509	»
17236	»	23493	»	23510	»
17237	»	23494	»	23511	»
17238	»	23495	»	23512	»
17239	»	23496	»	23513	»
17240	»	23497	»	23514	»
23481	1937	23498	»	23515	»
23482	»	23499	»	23516	»
23483	»	23500	»	23517	»
23484	»	23501	»	23518	»
23485	»	23502	»	23519	»
23486	»	23503	»	23520	»

Iª CATEGORIA — Unitarie

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
50830	1931	56761	1934	73264	1932
50831	»	56762	»	73270	»
51241	1935	56763	»	73271	»
51242	»	56764	»	73272	»
51243	»	56765	»	73273	»
51244	»	56766	»	73274	»
51245	»	56767	»	73275	»
51246	»	56768	»	73276	»
51250	»	56769	»	73277	»
51251	»	56770	»	73278	»
51252	»	56771	»	73279	»
51262	»	56772	»	73280	»
51529	»	56773	»	73815	»
51531	»	56774	»	73816	»
51533	»	56775	»	73817	»
52761	1937	56776	»	73818	»
52762	»	56777	»	73819	»
52763	»	56778	»	73820	»
52764	»	56779	»	73821	»
52765	»	56780	»	73822	»
52766	»	56781	»	73823	»
52767	»	56782	»	73824	»
52768	»	56783	»	73835	»
52769	»	56784	»	73836	»
52770	»	56785	»	73837	»
52771	»	56786	»	73838	»
52772	»	56787	»	74957	1935
52773	»	56788	»	74958	»
52774		56789	»	74959	»
52775	»	56790	»	74960	»
52776	»	56791	»	75081	1937
52777	»	56792	»	75082	»
52778	»	56793	»	75083	»
52779	»	56794	»	75084	»
52780	»	56795	»	75085	»
52781	»	56796	»	75086	»
52782	»	56797	»	75087	»
52783	»	56798	»	75088	»
52784	»	56799	»	75089	»
52785	»	56800	»	75090	»
52786	»	73241	1932	75091	»
52787	»	73242	»	75092	»
52788	»	73243	»	75093	»
52789	»	73244	»	75094	»
52790	»	73245	»	75095	»
52791	»	73249	»	75096	»
52792	»	73250	»	75097	»
52793	»	73251	»	75098	»
52794	»	73252	»	75099	»
52795	»	73253	»	75100	»
52796	»	73254	»	75101	»
52797	»	73255	»	75102	»
52798	»	73256	»	75103	»
52799	»	73257	»	75104	»
52800	»	73258	»	75105	»
54892	1931	73259	»	75106	»
56049	1935	73260	»	75107	»
56050	»	73261	»	75108	»
56370	1933	73262	»	75109	»
56371	»	73263	»		

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
75110	1937	80140	1931	83295	1934	87336	1937	90099	1932	93525	1937
75111	»	80141	»	83296	»	87337	»	90100	»	93526	»
75112	»	80142	»	83297	»	87338	»	90101	»	93527	»
75113	»	80143	»	83671	1927	87339	»	90102	»	93528	»
75114	»	80144	»	83672	»	87340	»	90103	»	93529	»
75115	»	80145	»	84007	1931	87341	»	92485	1933	93530	»
75116	»	80146	»	84008	»	87342	»	92547	1934	93531	»
75117	»	80147	»	84009	»	87343	»	92548	»	93532	»
75118	»	80148	»	84032	»	87344	»	92549	»	93533	»
75119	»	80149	»	84033	»	87345	»	92550	»	93534	»
75120	»	80150	»	84034	»	87346	»	92551	»	93535	»
75127	1936	80151	»	84035	»	87347	»	92552	»	93536	»
75128	»	80152	»	84036	»	87348	»	92553	»	93537	»
75129	»	80153	»	84037	»	87349	»	92554	»	93538	»
75130	»	80154	»	84038	»	87350	»	92555	»	93539	»
75131	»	80155	»	84039	»	87351	»	92556	»	93540	»
75132	»	80156	»	84040	»	87352	»	92567	1935	93541	»
75133	»	80157	»	85420	1936	87353	»	92568	»	93542	»
75134	»	80158	»	85421	»	87354	»	92569	»	93543	»
75135	»	80159	»	85422	»	87355	»	92570	»	93544	»
75136	»	80160	»	85423	»	87356	»	92571	»	93545	»
75137	»	80761	1935	85424	»	87357	»	92572	»	93546	»
75138	»	80762	»	85425	»	87358	»	92573	»	93547	»
75139	»	80763	»	85561	1937	87359	»	92574	»	93548	»
75140	»	80781	»	85562	»	87360	»	92575	»	93549	»
75141	»	80881	1924	85563	»	88086	1931	92576	»	93550	»
75142	»	80882	»	85564	»	88117	»	93041	1937	93551	»
75143	»	81681	1937	85565	»	88118	»	93042	»	93552	»
75144	»	81682	»	85566	»	88119	»	93043	»	93553	»
75148	»	81683	»	85567	»	88120	»	93044	»	93554	»
75762	1935	81684	»	85568	»	88761	1936	93045	»	93555	»
75763	»	81685	»	85569	»	88762	»	93046	»	93556	»
75764	»	81686	»	85570	»	88763	»	93047	»	93557	»
75765	»	81687	»	85571	»	88764	»	93048	»	93558	»
75781	»	81688	»	85572	»	88765	»	93049	»	93559	»
75782	»	81689	»	85573	»	88766	»	93050	»	93560	»
75783	»	81690	»	85574	»	88767	»	93051	»	94122	1926
75784	»	81691	»	85575	»	88768	»	93052	»	94123	»
75785	»	81692	»	85576	»	88769	»	93053	»	94126	»
75786	»	81693	»	85577	»	88770	»	93054	»	95361	1937
75787	»	81694	»	85578	»	88771	»	93055	»	95362	»
75788	»	81695	»	85579	»	88772	»	93056	»	95363	»
75789	»	81696	»	85580	»	88773	»	93057	»	95364	»
75790	»	81697	»	85581	»	88774	»	93058	»	95365	»
75791	»	81698	»	85582	»	88775	»	93059	»	95366	»
75792	»	81699	»	85583	»	88786	»	93060	»	95367	»
75793	»	81700	»	85584	»	88787	»	93061	»	95368	»
75794	»	81701	»	85585	»	88788	»	93062	»	95369	»
75795	»	81702	»	86318	1935	88789	»	93063	»	95370	»
75796	»	81703	»	86319	»	88790	»	93064	»	95371	»
75797	»	81704	»	86320	»	88791	»	93065	»	95372	»
75798	»	81705	»	86780	1931	88792	»	93066	»	95373	»
75799	»	81706	»	86781	»	88793	»	93067	»	95374	»
75800	»	81707	»	87244	1933	88794	»	93068	»	95375	»
77721	1933	81708	»	87245	»	88795	»	93069	»	95378	»
77722	»	81709	»	87246	»	88796	»	93070	»	95379	»
77723	»	81710	»	87247	»	88797	»	93071	»	95380	»
77724	»	81711	»	87248	»	88798	»	93072	»	95381	»
77725	»	81712	»	87249	»	88799	»	93073	»	95383	»
77726	»	81713	»	87250	»	88800	»	93074	»	95384	»
77727	»	81714	»	87251	»	89916	1935	93075	»	95385	»
80121	1931	81715	»	87252	»	89917	»	93076	»	95386	»
80122	»	81716	»	87253	»	90021	1932	93077	»	95387	»
80123	»	81717	»	87254	»	90022	»	93078	»	95388	»
80124	»	81718	»	87255	»	90023	»	93079	»	95389	»
80125	»	81719	»	87321	1937	90024	»	93080	»	95390	»
80126	»	81720	»	87322	»	90025	»	93081	1932	95391	»
80127	»	82765	1932	87323	»	90026	»	93082	»	95392	»
80128	»	83283	1934	87324	»	90027	»	93083	»	95393	»
80129	»	83284	»	87325	»	90028	»	93084	»	95394	»
80130	»	83285	»	87326	»	90029	»	93085	»	95395	»
80131	»	83286	»	87327	»	90030	»	93086	»	95396	»
80132	»	83287	»	87328	»	90081	»	93087	»	95397	»
80133	»	83288	»	87329	»	90082	»	93088	»	95398	»
80134	»	83289	»	87330	»	90083	»	93099	»	95399	»
80135	»	83290	»	87331	»	90084	»	93346	1934	95400	»
80136	»	83291	»	87332	»	90085	»	93521	1937	96454	1936
80137	»	83292	»	87333	»	90096	»	93522	»	96455	»
80138	»	83293	»	87334	»	90097	»	93523	»	97176	1935
80139	»	83294	»	87335	»	90098	»	93524	»	97189	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97190	1935	100360	1937	105937	1937	106791	1937	112216	1937	115331	1937
97195	»	102764	1936	105938	»	106792	»	112217	»	115332	»
97196	»	102768	»	105939	»	106793	»	112218	»	115333	»
97199	»	102771	»	105940	»	106794	»	112219	»	115334	»
97716	1932	102780	»	105941	»	106795	»	112220	»	115335	»
97720	»	102783	»	105942	»	106796	»	112221	»	115336	»
97801	1937	102785	»	105943	»	106797	»	112222	»	115337	»
97804	»	102793	»	105944	»	106798	»	112223	»	115338	»
97805	»	102794	»	105945	»	106799	»	112224	»	115339	»
97806	»	102959	1937	105946	»	106800	»	112225	»	115340	»
97807	»	102960	»	105947	»	108858	1935	112226	»	115341	»
97808	»	103498	1933	105948	»	108859	»	112227	»	115342	»
97809	»	103499	»	105949	»	108860	»	112228	»	115343	»
97810	»	103658	»	105950	»	108866	»	112229	»	115344	»
97811	»	103659	»	105951	»	108867	»	112230	»	115345	»
97812	»	103660	»	105952	»	108868	»	112231	»	115346	»
97813	»	103661	»	105953	»	108869	»	112232	»	115347	»
97814	»	103663	»	105954	»	108870	»	112233	»	115348	»
97815	»	103664	»	105955	»	108871	»	112234	»	115349	»
97835	»	103668	»	105956	»	108872	»	112235	»	115350	»
97836	»	103669	»	106059	1934	109281	1919	112236	»	115351	»
97837	»	103670	»	106060	»	109438	1936	112237	»	115352	»
97838	»	103671	»	106061	»	109439	»	112238	»	115353	»
97839	»	103881	1937	106062	»	109440	»	112239	»	115354	»
97840	»	103882	»	106063	»	109731	»	112240	»	115355	»
98571	1924	103883	»	106064	»	109764	»	112481	»	115356	»
98886	1931	103884	»	106065	»	109765	»	112482	»	115357	»
98887	»	103885	»	106066	»	109766	»	112483	»	115358	»
98888	»	103886	»	106067	»	109767	»	112484	»	115359	»
98889	»	103887	»	106068	»	109768	»	112485	»	115360	»
98890	»	103888	»	106069	»	109769	»	112486	»	117119	1935
98891	»	103889	»	106070	»	109770	»	112487	»	117210	1930
98892	»	103800	»	106071	»	109797	»	112488	»	117590	1934
98893	»	103891	»	106072	»	110801	1922	112489	»	119041	1937
98894	»	103892	»	106073	»	110802	»	112490	»	119042	»
98895	»	103893	»	106074	»	110803	»	112491	»	119043	»
98896	»	103894	»	106075	»	110804	»	112492	»	119044	»
98897	»	103895	»	106076	»	110805	»	112493	»	119045	»
98898	»	103896	»	106077	»	110806	»	112494	»	119046	»
98899	»	103897	»	106078	»	110807	»	112495	»	119047	»
98900		103898	»	106079	»	110808	»	112496	»	119048	»
99377	1934	103899	»	106080	»	110809	»	112497	»	119049	»
99381	»	103900	»	106254	1935	110810	»	112498	»	119050	»
99382	»	103901	»	106255	»	110811	»	112499	»	119051	»
99383	»	103902	»	106256	»	110812	»	112500	»	119052	»
99385	»	103903	»	106257	»	110813	»	112501	»	119053	»
99387	»	103904	»	106258	»	110814	»	112502	»	119054	»
99388	»	103905	»	106259	»	110815	»	112503	»	119055	»
99389	»	103906	»	106294	1933	110816	»	112504	»	119056	»
99390	»	103907	»	106761	1937	110817	»	112505	»	119057	»
100321	1937	103908	»	106762	»	110818	»	112506	»	119058	»
100322	»	103909	»	106763	»	110819	»	112507	»	119059	»
100223	»	103910	»	106764	»	110820	»	112508	»	119060	»
100330	»	103911	»	106765	»	110821	»	112509	»	119061	»
100331	»	103912	»	106766	»	110822	»	112510	»	119062	»
100332	»	103913	»	106767	»	110823	»	112511	»	119063	»
100333	»	103914	»	106768	»	110824	»	112512	»	119064	»
100334	»	103915	»	106769	»	110825	»	112513	»	119065	»
100335	»	103916	»	106770	»	110826	»	112514	»	119066	»
100336	»	103917	»	106771	»	110827	»	112515	»	119067	»
100337	»	103918	»	106772	»	110828	»	112516	»	119068	»
100338	»	103919	»	106773	»	110829	»	112517	»	119069	»
100339	»	103920	»	106774	»	110830	»	112518	»	119070	»
100340	»	105921	»	106775	»	111498	1936	112519	»	119071	»
100341	»	105922	»	106776	»	111512	»	112520	»	119072	»
100342	»	105923	»	106777	»	112201	1937	114517	1930	119073	»
100343	»	105924	»	106778	»	112202	»	114522	1935	119074	»
100344	»	105925	»	106779	»	112203	»	114527	»	119075	»
100345	»	105926	»	106780	»	112204	»	114528	»	119076	»
100346	»	105927	»	106781	»	112205	»	115321	1937	119077	»
100347	»	105928	»	106782	»	112206	»	115322	»	119078	»
100348	»	105929	»	106783	»	112207	»	115323	»	119079	»
100349	»	105930	»	106784	»	112208	»	115324	»	119080	»
100350	»	105931	»	106785	»	112209	»	115325	»	119378	1935
100351	»	105932	»	106786	»	112211	»	115326	»	119379	»
100352	»	105933	»	106787	»	112212	»	115327	»	119380	»
100353	»	105934	»	106788	»	112213	»	115328	»	119561	1937
100357	»	105935	»	106789	»	112214	»	115329	»	119562	»
100358	»	105936	»	106790	»	112215	»	115330	»	119563	»
100359	»										

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
119564	1937	120906	1937	122889	1935	127939	1937	130490	1937	132027	1936
119565	»	120907	»	122890	»	127940	»	130491	»	132028	»
119566	»	120908	»	122891	»	127941	»	130492	»	132029	»
119567	»	120909	»	122892	»	127942	»	130493	»	132030	»
119568	»	120910	»	122893	»	127943	»	130494	»	132031	»
119569	»	120911	»	122894	»	127944	»	130495	»	132032	»
119570	»	120912	»	122895	»	127945	»	130496	»	132033	»
119571	»	120913	»	122896	»	127946	»	130497	»	132034	»
119572	»	120914	»	122897	»	127947	»	130498	»	132035	»
119590	»	120915	»	122898	»	127948	»	130499	»	132036	»
119591	»	120916	»	122899	»	127949	»	130500	»	132037	»
119592	»	120917	»	122900	»	127950	»	130501	»	132038	»
119593	»	120918	»	124681	1937	127951	»	130502	»	132039	»
119594	»	120919	»	124682	»	127952	»	130503	»	132040	»
119595	»	120920	»	124683	»	127953	»	130504	»	132206	1930
119596	»	122281	1933	124684	»	127954	»	130505	»	132207	»
119597	»	122282	»	126956	1933	127955	»	130506	»	132208	»
120361	»	122283	»	127157	1932	127956	»	130507	»	132209	»
120362	»	122284	»	127158	»	127957	»	130508	»	132210	»
120363	»	122285	»	127159	»	127958	»	130509	»	132211	»
120364	»	122286	»	127160	»	127959	»	130510	»	132212	»
120365	»	122287	»	127261	»	127960	»	130511	»	133441	1936
120366	»	122288	»	127721	1937	128441	»	130512	»	133442	»
120367	»	122289	»	127722	»	128442	»	130513	»	133443	»
120368	»	122290	»	127723	»	128443	»	130514	»	133444	»
120369	»	122291	»	127724	»	128444	»	130515	»	133445	»
120370	»	122292	»	127725	»	128445	»	130516	»	133446	»
120371	»	122293	»	127726	»	128446	»	130517	»	133447	»
120372	»	122294	»	127727	»	128447	»	130518	»	133448	»
120373	»	122298	1933	127728	»	128448	»	130519	»	133449	»
120374	»	122299	»	127729	»	128449	»	130520	»	133450	»
120375	»	122300	»	127730	»	128450	»	131481	»	133451	»
120376	»	122579	1937	127731	»	128451	»	131482	»	133452	»
120377	»	122580	»	127732	»	128452	»	131483	»	133453	»
120378	»	122581	»	127733	»	128463	»	131484	»	133454	»
120379	»	122582	»	127734	»	128464	»	131485	»	133455	»
120380	»	122583	»	127735	»	128465	»	131486	»	133456	»
120381	»	122584	»	127736	»	128466	»	131487	»	133457	»
120382	»	122585	»	127737	»	128467	»	131488	»	133458	»
120383	»	122586	»	127738	»	128468	»	131489	»	133459	»
120384	»	122587	»	127739	»	128469	»	131490	»	133460	»
120385	»	122588	»	127740	»	128470	»	131491	»	133461	»
120386	»	122589	»	127741	»	128471	»	131492	»	133462	»
120387	»	122590	»	127742	»	128472	»	131493	»	133463	»
120388	»	122591	»	127743	»	128473	»	131494	»	133464	»
120389	»	122592	»	127744	»	128474	»	131495	»	133465	»
120390	»	122593	»	127745	»	128475	»	131496	»	133466	»
120391	»	122594	»	127746	»	128476	»	131497	»	133467	»
120392	»	122595	»	127747	»	128477	»	131498	»	133468	»
120393	»	122596	»	127748	»	128478	»	131499	»	133469	»
120394	»	122597	»	127749	»	128479	»	131500	»	133470	»
120395	»	122598	»	127750	»	128480	»	131501	»	133471	»
120396	»	122599	»	127751	»	129396	1933	131502	»	133472	»
120397	»	122600	1937	127752	»	130328	1934	131503	»	133473	»
120398	»	122657	1931	127753	»	130329	»	131504	»	133474	»
120399	»	122658	»	127754	»	130330	»	131505	»	133475	»
120400	»	122659	»	127755	»	130331	»	131506	»	133476	»
120553	1917	122665	»	127756	»	130332	»	131507	»	133477	»
120554	»	122666	»	127757	»	130333	»	131508	»	133478	»
120555	»	122667	»	127758	»	130334	»	131509	»	133479	»
120884	1937	122668	»	127759	»	130335	»	131510	»	133480	»
120887	»	122669	»	127760	»	130336	»	131511	»	134401	1934
120888	»	122670	»	127921	»	130337	»	131512	»	134402	»
120889	»	122671	»	127922	»	130353	»	131513	»	134403	»
120890	»	122672	»	127923	»	130354	»	131514	»	134404	»
120891	»	122673	»	127924	»	130355	»	131515	»	134405	»
120892	»	122674	»	127925	»	130356	»	131516	»	134406	»
120893	»	122675	»	127926	»	130357	»	131517	»	134407	»
120894	»	122676	»	127927	»	130358	»	131518	»	134408	»
120895	»	122677	»	127928	»	130359	»	131519	»	134409	»
120896	»	122678	»	127929	»	130360	»	131520	»	134410	»
120897	»	122679	»	127930	»	130481	1937	131857	1924	134492	1936
120898	»	122881	1935	127931	»	130482	»	131858	»	134493	»
120899	»	122882	»	127932	»	130483	»	131859	»	134494	»
120900	»	122883	»	127933	»	130484	»	131860	»	134495	»
120901	»	122884	»	127934	»	130485	»	132020	1936	134496	»
120902	»	122885	»	127935	»	130486	»	132023	»	134497	»
120903	»	122886	»	127936	»	130487	»	132024	»	134498	»
120904	»	122887	»	127937	»	130488	»	132025	»	134499	»
120905	»	122888	»	127938	»	130489	»	132026	»	134500	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
134501	1936	136276	1937	138085	1937
134502	»	136277	»	138086	»
134503	»	136278	»	138087	»
134801	»	136279	»	138088	»
134802	»	136280	»	138089	»
134803	»	137164	1931	138090	»
134804	»	137165	»	138091	»
134805	»	137166	»	138092	»
134806	»	137721	1937	138093	»
134807	»	137722	»	138094	»
134808	»	137723	»	138095	»
134809	»	137724	»	138096	»
134810	»	137725	»	138097	»
134811	»	137726	»	138098	»
134812	»	137727	»	138099	»
134813	»	137728	»	138100	»
134814	»	137729	»	138101	»
134815	»	137730	»	138102	»
134816	»	137731	»	138103	»
134817	»	137732	»	138104	»
134818	»	137733	»	138105	»
134819	»	137734	»	138106	»
134820	»	137735	»	138107	»
134821	»	137736	»	138108	»
134822	»	137737	»	138109	»
134823	»	137738	»	138110	»
134824	»	137739	»	138111	»
134825	»	137740	»	138112	»
134826	»	137741	»	138113	»
134827	»	137742	»	138114	»
134828	»	137743	»	138115	»
134829	»	137744	»	138116	»
134830	»	137745	»	138117	»
134831	»	137746	»	138118	»
134832	»	137747	»	138119	»
134833	»	137748	»	138120	»
134834	»	137749	»	139761	»
134835	»	137750	»	139762	»
134836	»	137751	»	139763	»
134837	»	137752	»	139764	»
134838	»	137753	»	139765	»
134839	»	137754	»	139766	»
134840	»	137755	»	139767	»
136066	»	137781	»	139768	»
136075	»	137782	»	139769	»
136241	1937	137783	»	139770	»
136242	»	137784	»	139771	»
136243	»	137785	»	139772	»
136244	»	137786	»	139773	»
136245	»	137787	»	139774	»
136246	»	137788	»	139775	»
136247	»	137789	»	139776	»
136248	»	137790	»	139777	»
136249	»	137791	»	139778	»
136250	»	137792	»	139779	»
136251	»	137793	»	139780	»
136252	»	137794	»	139781	»
136253	»	137795	»	139782	»
136254	»	137796	»	139783	»
136255	»	137797	»	139784	»
136256	»	137798	»	139785	»
136257	»	137799	»	139786	»
136258	»	137800	»	139787	»
136259	»	137909	1932	139788	»
136260	»	137910	»	139789	»
136261	»	137911	»	139790	»
136262	»	137912	»	139791	»
136263	»	137913	»	139792	»
136264	»	137914	»	139793	»
136265	»	137917	»	139794	»
136266	»	137918	»	139795	»
136267	»	137940	1934	139796	»
136268	»	137941	»	139797	»
136269	»	137942	»	139798	»
136270	»	138004	1935	139799	»
136271	»	138005	»	139800	»
136272	»	138081	1937	140039	1934
136273	»	138082	»	140041	1930
136274	»	138083	»	140042	»
136275	»	138084		140043	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
140044	1930	146376	1932	146948	1937
140045	»	146377	»	146949	»
140046	»	146378	»	146950	»
140047	»	146379	»	146951	»
140048	»	146380	»	146952	»
140052	»	146381	»	146953	»
140053	»	146382	»	146954	»
140054	»	146383	»	146955	»
140059	»	146384	»	146956	»
140124	1919	146385	»	146957	»
140125	»	146386	»	146958	»
140126	»	146387	»	146959	»
140127	»	146388	»	146960	»
140128	»	146389	»	148909	1927
141441	1936	146390	»	148920	»
141442	»	146391	»	149601	1936
141443	»	146392	»	149602	»
141444	»	146393	»	149603	»
141445	»	146394	»	149604	»
141446	»	146395	»	149605	»
141447	»	146396	»	149841	1937
141448	»	146397	»	149842	»
141449	»	146398	»	149843	»
141450	»	146399	»	149844	»
141451	»	146400	»	149845	»
141477	»	146921	1937	149846	»
141478	»	146922	»	149847	»
141479	»	146923	»	149848	»
141480	»	146924	»	149849	»
141937	1925	146925	»	149850	»
141938	»	146926	»	149851	»
141945	»	146927	»	149852	»
142363	1934	146928	»	149853	»
145321	1931	146929	»	149854	»
145322	»	146930	»	149855	»
145323	»	146931	»	149856	»
145324	»	146932	»	149857	»
145325	»	146933	»	149858	»
145326	»	146934	»	149859	»
145327	»	146935	»	149860	»
145328	»	146936	»	149861	»
145329	»	146937	»	149862	»
145330	»	146938	»	149863	»
145331	»	146939	»	149864	»
145332	»	146940	»	149865	»
145333	»	146941	»	149866	»
145334	»	146942	»	149871	»
145335	»	146943	»	149872	»
145336	»	146944	»	149873	»
145337	»	146945	»	149874	»
145338	»	146946	»	149875	»
145339	»	146947	»	149880	»

1ª CATEGORIA - Quintuple.

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
150241-45	1937	155176-80	1937	161346-50	1937
150246-50	»	155181-85	»	161351-55	»
150251-55	»	155186-90	»	161356-60	»
150256-60	»	155191-95	»	174361-65	»
150261-65	»	155196-200	»	174366-70	»
150266-70	»	155681-85	»	174371-75	»
150271-75	»	155686-90	»	174376-80	»
150276-80	»	155691-95	»	174381-85	»
151326-30	1932	155696-700	»	174386-90	»
151551-55	1934	155701-05	»	174391-95	»
151556-60	»	155706-10	»	174396-400	»
153196-200	1930	155711-15	»	175791-95	1933
153306-10	»	155716-20	»	175816-20	1936
153311-15	»	156116-20	1936	175821-25	»
153401-05	1937	160961-65	1937	175826-30	»
153406-10	»	160966-70	»	178081-85	1935
153411-15	»	160971-75	»	178086-90	»
153416-20	»	160976-80	»	178091-95	»
153421-25	»	160981-85	»	178956-60	1934
153426-30	»	160996-161000	»	178976-80	1932
153431-35	»	161321-25	»	178981-85	»
153436-40	»	161326-30	»	178986-90	»
155161-65	»	161331-35	»	181201-05	1937
155166-70	»	161336-40	»	181206-10	»
155171-75	»	161341-45	»	181211-15	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
181216-20	1937	187621-25	1932	203796-800	1931
181221-25	»	187626-30	»	203881-85	1937
181226-30	»	187631-35	»	203886-90	»
181231-35	»	187636-40	»	203891-95	»
181236-40	»	190266-70	1936	203896-900	«
182161-65	1935	190271-75	»	203901-05	»
182166-70	»	190276-80	»	203906-10	»
182171-75	»	190281-85	1937	203911-15	»
182176-80	»	190286-90	»	203916-20	»
182181-85	»	190291-95	»	204591-95	1934
182186-90	»	190296-300	»	204596-600	»
182191-95	»	190301-05	»	204926-30	1936
182196-200	»	190306-10	»	204946-50	»
182801-05	1937	190311-15	»	204951-55	»
182806-10	»	190316-20	»	204956-60	»
182811-15	»	190401-05	»	205871-75	1931
182816-20		190406-10	»	205876-80	»
182821-25	»	190411-15	»	206506-10	1936
182836-40	»	190416-20	»	206511-15	»
183121-25	1935	190421-25	»	207301-05	»
183151-55	»	190426-30	»	209161-65	1937
183156-60	»	190431-35	»	209166-70	»
183921-25	1937	190436-40	»	209171-75	»
183926-30	»	193281-85	»	209176-80	»
183931-35	»	193286-90	»	209181-85	»
183936-40	»	193291-95	»	209186-90	»
183941-45	»	193296-300	»	209191-95	»
183946-50	»	193301-05	»	209196-200	»
183951-55	»	193306-10	»	209761-65	»
183956-60	»	193311-15	»	209766-70	»
184241-45	1935	193316-20	»	209771-75	»
184246-50	»	194386-90	1935	209776-80	»
184251-55	»	194391-95	»	209781-85	»
184256-60	»	196081-85	1937	209786-90	»
184261-65	»	196086-90	»	209791-95	»
184266-70	»	196091-95	»	209796-800	»
184271-75	»	196096-100	»	210201-05	»
184276-80	»	196101-05	»	210206-10	»
184361-65	1937	196106-10	»	210211-15	»
184366-70	»	196111-15	»	210216-20	»
184371-75	»	196116-20	»	210221-25	»
184376-80	»	197646-50	1934	210226-30	»
184381-85	»	197651-55	»	210231-35	»
184386-90	»	197656-60	»	210236-40	»
184391-95	»	197661-65	»	210936-40	»
184396-400	»	197666-70	»	210941-45	»
184481-85	1935	197671-75	»	210946-50	»
184486-90	»	197676-80	»	210951-55	»
184491-95	»	198711-15	1930	211046-50	1922
184496-500	»	198716-20	»	211356-60	1933
184501-05	»	198806-10	1934	211366-70	1931
184506-10	»	199591-95	1936	212696-700	»
184511-15	»	199596-600	»	212701-05	»
184516-20	»	200986-90	»	212706-10	»
185081-85	»	200991-95	»	212711-15	»
185086-90	»	200996-201000	»	212716-20	»
185091-95	»	201601-05	1937	214146-50	1935
185096-100	»	201606-10	»	214151-55	»
185101-05	»	201611-15	»	214156-60	»
185106-10	»	201616-20	»	215311-15	»
185111-15	»	201621-25	»	217521-25	1933
185116-20	»	201626-30	»	217526-30	»
185161-65	»	201631-35	»	218281-85	1937
185166-70	»	201636-40	»	218286-90	»
185171-75	»	203501-05	»	218291-95	»
185176-80	»	203506-10	»	218296-300	»
185181-85	»	203511-15	»	218301-05	»
185186-90	»	203516-20	»	218306-10	»
185191-95	»	203686-90	»	218311-15	»
185196-200	»	203706-10	»	218316-20	»
185641-45	1937	203711-15	»	—	—
185646-50	»	203716-20	»	—	—
185651-55	»	203761-65	1931	—	—
185656-60	»	203766-70	»	—	—
185661-65	»	203771-75	»	—	—
185666-70	»	203776-80	»	—	—
185671-75	»	203781-85	»	—	—
185676-80	»	203786-90	»	—	—
185921-25	1933	203791-95	»	—	—
				—	—

1ª CATEGORIA - Decuple.

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
221281-90	1936	238801-10	1937	248461-70	1937
231191-200	1932	238811-20	»	248471-80	»
231521-30	1934	238821-30	»	249031-40	1931
231531-40	»	238831-40	»	249081-90	1937
231541-50	»	238881-90	1931	249091-100	»
231551-60	»	239251-60	1934	249101-10	»
231721-30	»	239521-30	1937	249441-50	»
231731-40	»	239531-40	»	249451-60	»
233801-10	1937	239541-50	»	249461-70	»
233811-20	»	239681-90	1936	249471-80	»
233821-30	»	240951-60	1934	249641-50	»
233831-40	»	241161-70	1937	249651-60	»
234911-20	1935	241171-80	»	249661-70	»
235041-50	1937	241181-90	»	249671-80	»
235051-60	»	241191-200	»	253721-30	»
235061-70	»	242081-90	1931	253731-40	»
235071-80	»	245401-10	1937	253741-50	»
236481-90	»	245411-20	»	253751-60	»
236491-500	»	245421-30	»	254561-70	»
236501-10	»	245431-40	»	254571-80	»
236511-20	»	245721-30	»	254581-90	»
236841-50	»	245731-40	»	254591-600	»
236851-60	»	245741-50	»	254881-90	1933
236861-70	»	245751-60	»	256051-60	1924
236871-80	»	247301-10	»	256061-70	»
238371-80	1930	248441-50	»	259431-40	1935
238381-90	»	248451-60	»	—	—

1ª CATEGORIA - Ventuple.

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
260201-20	1937	269281-300	1935	280881-900	1937
260221-40	»	272921-40	1937	280901-20	»
266721-40	1936	272941-60	»	282721-40	»
266741-60	»	275321-40	»	282741-60	»
267021-40	1930	275341-60	»	285281-300	1934
267401-20	1937	275621-40	1930	285421-40	1937
267421-40	»	278721-40	1934	287921-40	1935
269001-20	»	278741-60	»	287941-60	»
269021-40	»	279181-200	1936	293521-40	1936

1ª CATEGORIA - Quarantuple.

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
308721-60	1937	314001-40	1935	323521-60	1937
308801-40	»	315921-60	1937	323841-80	»
308841-80	»	318681-720	»	325761-800	1935
310641-80	»	320641-80	1936	326761-800	1937
311201-40	»	321361-400	1937	330081-120	»
312801-40	»	321561-600	»	332001-40	»
313121-60	»	322281-320	1935	333641-80	1935

2ª CATEGORIA - *A.*

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
1601	1933	1628	1933	1775	1933
1602	»	1629	»	1776	»
1603	»	1630	»	1777	»
1604	»	1631	»	1778	»
1605	»	1632	»	1779	»
1606	»	1633	»	1780	»
1607	»	1634	»	1781	»
1608	»	1635	»	1782	»
1609	»	1636	»	1783	»
1610	»	1637	»	1784	»
1611	»	1638	»	1785	»
1612	»	1639	»	1786	»
1613	»	1640	»	1787	»
1614	»	1761	»	1788	»
1615	»	1762	»	1789	»
1616	»	1763	»	1790	»
1617	»	1764	»	1791	»
1618	»	1765	»	1792	»
1619	»	1766	»	1793	»
1620	»	1767	»	1794	»
1621	»	1768	»	1795	»
1622	»	1769	»	1796	»
1623	»	1770	»	1797	»
1624	»	1771	»	1798	»
1625	»	1772	»	1799	»
1626	»	1773	»	1800	»
1627	»	1774	»	—	

2ª CATEGORIA - *B.*

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
1601	1933	1628	1933	1775	1933
1602	»	1629	»	1776	»
1603	»	1630	»	1777	»
1604	»	1631	»	1778	»
1605	»	1632	»	1779	»
1606	»	1633	»	1780	»
1607	»	1634	»	1781	»
1608	»	1635	»	1782	»
1609	»	1636	»	1783	»
1610	»	1637	»	1784	»
1611	»	1638	»	1785	»
1612	»	1639	»	1786	»
1613	»	1640	»	1787	»
1614	»	1761	»	1788	»
1615	»	1762	»	1789	»
1616	»	1763	»	1790	»
1617	»	1764	»	1791	»
1618	»	1765	»	1792	»
1619	»	1766	»	1793	»
1620	»	1767	»	1794	»
1621	»	1768	»	1795	»
1622	»	1769	»	1796	»
1623	»	1770	»	1797	»
1624	»	1771	»	1798	»
1625	»	1772	»	1799	»
1626	»	1773	»	1800	»
1627	»	1774	»	—	—

2ª CATEGORIA - *C.*

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
1601	1933	1628	1933	1775	1933
1602	»	1629	»	1776	»
1603	»	1630	»	1777	»
1604	»	1631	»	1778	»
1605	»	1632	»	1779	»
1606	»	1633	»	1780	»
1607	»	1634	»	1781	»
1608	»	1635	»	1782	»
1609	»	1636	»	1783	»
1610	»	1637	»	1784	»
1611	»	1638	»	1785	»
1612	»	1639	»	1786	»
1613	»	1640	»	1787	»
1614	»	1761	»	1788	»
1615	»	1762	»	1789	»
1616	»	1763	»	1790	»
1617	»	1764	»	1791	»
1618	»	1765	»	1792	»
1619	»	1766	»	1793	»
1620	»	1767	»	1794	»
1621	»	1768	»	1795	»
1622	»	1769	»	1796	»
1623	»	1770	»	1797	»
1624	»	1771	»	1798	»
1625	»	1772	»	1799	»
1626	»	1773	»	1800	»
1627	»	1774	»	—	—

2ª CATEGORIA - *D.*

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
1601	1933	1619	1933	1637	1933
1602	»	1620	»	1638	»
1603	»	1621	»	1639	»
1604	»	1622	»	1640	»
1605	»	1623	»	1761	»
1606	»	1624	»	1762	»
1607	»	1625	»	1763	»
1608	»	1626	»	1764	»
1609	»	1627	»	1765	»
1610	»	1628	»	1766	»
1611	»	1629	»	1767	»
1612	»	1630	»	1768	»
1613	»	1631	»	1769	»
1614	»	1632	»	1770	»
1615	»	1633	»	1771	»
1616	»	1634	»	1722	»
1617	»	1635	»	1773	»
1618	»	1636	»	1774	»

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
1775	1933	1784	1933	1793	1933
1776	»	1785	»	1794	»
1777	»	1786	»	1795	»
1778	»	1787	»	1796	»
1779	»	1788	»	1797	»
1780	»	1789	»	1798	»
1781	»	1790	»	1799	»
1782	»	1791	»	1800	»
1783	»	1792	»	—	—

2ª CATEGORIA - Unitarie.

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
2200	1932	6969	1937	14048	1930
2366	1931	6970	»	14049	»
2367	»	6971	»	14050	»
2368	»	6972	»	14051	»
2373	»	6973	»	14091	1934
2405	1924	7000	»	14092	»
3877	1929	7218	1933	14100	»
3878	»	7222	»	14103	»
3879	»	7223	»	14110	»
3880	»	7224	»	14111	»
6178	1935	7225	»	14114	»
6179	»	9281	1937	14119	»
6180	»	9282	»	14301	1933
6405	1929	9283	»	14302	»
6429	»	9284	»	15041	1934
6522	1937	9285	»	15042	»
6523	»	9286	»	15043	»
6524	»	9287	»	15044	»
6525	»	9288	»	15045	»
6526	»	9289	»	15046	»
6527	»	9290	»	15047	»
6528	»	9291	»	15048	»
6529	»	9292	»	15049	»
6530	»	9293	»	15051	»
6531	»	9294	»	15052	»
6532	»	9295	»	15058	»
6533	»	9296	»	15059	»
6534	»	9297	»	15060	»
6535	»	9298	»	15061	»
6536	»	9299	»	15063	»
6537	»	9300	»	15067	»
6538	»	9301	»	16452	1936
6539	»	9302	»	16453	»
6540	»	9303	»	16454	»
6541	»	9304	»	16455	»
6542	»	9305	»	16456	»
6543	»	11656	»	16457	»
6544	»	11657	»	16458	»
6545	»	11658	»	16459	»
6546	»	11659	»	16641	1931
6547	»	11660	»	16642	»
6548	»	11661	»	16643	»
6549	»	11662	»	16644	»
6550	»	11663	»	16645	»
6551	»	11664	»	16646	»
6552	»	11665	»	17494	1936
6553	»	11666	»	17495	»
6554	»	11667	»	17502	»
6555	»	11668	»	17503	»
6556	»	11669	»	17511	»
6557	»	11670	»	17512	»
6558	»	11671	»	17513	»
6559	»	11672	»	17514	»
6560	»	11673	»	17515	»
6732	1935	11674	»	17516	»
6737	»	11675	»	17517	»
6745	»	11676	»	17518	»
6747	»	11677	»	17519	»
6881	1934	11678	»	17520	»
6882	»	11679	»	24558	1930
6961	1937	11680	»	24559	»
6962	»	11788	1917	24560	»
6963	»	12336	1930	25519	1936
6964	»	13801	1921	27172	1931
6965	»	13802	»	27180	»
6966	»	13803	»	27181	»
6967	»	13804	»	27182	»
6968	»	14044	1930	27185	»

2ª CATEGORIA - Quintuple.

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
80841-45	1937	100281-85	1937	115516-20	1933
80846-50	»	100286-90	»	116566-70	»
80851-55	»	100291-95	»	116801-05	»
80866-70	»	100296-300	»	116806-10	»
80871-75	»	100301-05	»	116821-25	»
80876-80	»	100306-10	»	116826-30	»
82211-15	1933	100311-15	»	117101-05	1937
87201-05	1937	100316-20	»	117106-10	»
87206-10	»	100411-15	»	117111-15	»
87211-15	»	100416-20	»	117116-20	»
87216-20	»	100421-25	»	117201-05	»
87221-25	»	100426-30	»	117206-10	»
87226-30	»	100431-35	»	117211-15	»
87231-35	»	100436-40	»	117216-20	»
87236-40	»	101991-95	1936	117221-25	»
87841-45	»	103251-55	1930	117226-30	»
87846-50	»	103576-80	1932	117231-35	»
87851-55	»	103581-85	»	117236-40	»
87856-60	»	103921-25	1937	124761-65	»
87861-65	»	103926-30	»	124766-70	»
87866-70	»	103931-35	»	124771-75	»
87871-75	»	103936-40	»	124776-80	»
87876-80	»	103941-45	»	124781-85	»
90051-55	1933	103946-50	»	124786-90	»
90481-85	1936	103951-55	»	124791-95	»
90486-90	»	103956-60	»	124796-800	»
90491-95	»	103971-75	1935	125881-85	»
90496-500	»	103976-80	»	125886-90	»
90501-05	»	105641-45	1936	125891-95	»
90506-10	»	105646-50	»	125896-900	»
90511-15	»	106541-45	1933	125901-05	»
90516-20	»	106546-50	»	125906-10	»
92146-50	»	106551-55	»	125911-15	»
93346-50	»	106556-60	»	125916-20	»
93486-90	»	107251-55	1935	127801-05	»
93516-20	»	107256-60	»	127806-10	»
95961-65	1937	110001-05	1937	127811-15	»
95966-70	»	110006-10	»	127816-20	»
95971-75	»	110011-15	»	127821-25	»
95976-80	»	110016-20	»	127826-30	»
95981-85	»	110021-25	»	127831-35	»
95986-90	»	110026-30	»	128011-15	1936
95991-95	»	110031-35	»	128016-20	»
95996-96000	»	110036-40	»	128021-25	»
96326-30	1923	110041-45	»	128026-30	»
96331-35	»	110046-50	»	128031-35	»
96336-40	»	110051-55	»	128036-40	»
96341-45	»	110056-60	»	128121-25	1934
96346-50	»	110061-65	»	129356-60	1924
96351-55	»	110066-70	»	129656-60	1931
96356-60	»	110071-75	»	129661-65	»
97486-90	»	110076-80	»	129671-75	»
97491-95	»	110561-65	»	129676-80	»
97496-500	»	110566-70	»	129796-800	1929
98041-45	1937	110571-75	»	129841-45	1937
98046-50	»	110576-80	»	129846-50	»
98051-55	»	110581-85	»	129851-55	»
98056-60	»	110586-90	»	129856-60	»
98061-65	»	110591-95	»	129861-65	»
98066-70	»	110596-600	»	129866-70	»
98071-75	»	114041-45	1932	129871-75	»
98076-80	»	114051-55	»	129876-80	»
99926-30	1932	114056-60	»	130241-45	1933

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
130246-50	1933	154531-35	1936	233301-05	1937
130251-55	»	154536-40	»	233306-10	»
130271-75	»	154541-45	»	233311-15	»
130276-80	»	154546-50	»	233316-20	»
130281-85	1936	154551-55	»	235201-05	1936
131321-25	»	154556-60	»	235206-10	»
131351-55	»	154686-90	1931	235211-15	»
131356-60	»	154691-95	»	235216-20	»
151656-60	1937	154696-700	»	235221-25	»
151661-65	»	154701-05	»	235226-30	»
151671-75	»	154706-10	»	235231-35	»
151676-80	»	154711-15	»	235236-40	»
151681-85	1934	182501-05	1921	236001-05	1937
152081-85	1936	182506-10	»	236006-10	»
152086-90	»	182511-15	»	236011-15	»
152091-95	»	182516-20	»	236016-20	»
152106-10	»	230086-90	1924	236021-25	»
152111-15	»	230091-95	»	236026-30	»
153881-85	1937	230096-100	»	236031-35	»
153886-90	»	230101-05	»	236036-40	»
153891-95	»	230106-10	»	236201-05	1935
153896-900	»	230111-15	»	236206-10	»
153901-05	»	230966-70	»	236211-15	»
153906-10	»	230971-75	»	236216-20	»
153911-15	»	230976-80	»	236221-25	»
153916-20	»	230981-85	»	236226-30	»
154001-05	»	230986-90	»	236231-35	»
154006-10	»	230991-95	»	236236-40	»
154011-15	»	231046-50	»	236241-45	1934
154016-20	»	231051-55	»	236246-50	»
154021-25	»	231056-60	»	236251-55	»
154026-30	»	231061-65	»	236256-60	»
154031-35	»	231066-70	»	236261-65	»
154036-40	»	231071-75	»	236266-70	»
154121-25	»	232406-10	»	236271-75	»
154126-30	»	232411-15	»	236276-80	»
154131-35	»	232416-20	»	236361-65	1935
154136-40	»	232421-25	»	236366-70	»
154141-45	»	232426-30	»	236371-75	»
154146-50	»	232431-35	»	236376-80	»
154151-55	»	233281-85	1937	236381-85	»
154156-60	»	233886-90	»	236386-90	»
154521-25	1936	233291-95	»	236391-95	»
154526-30	»	233296-300	»	236396-400	»

2ª CATEGORIA - Decuple.

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
239401-10	1937	242581-90	1937	247791-800	1937
239411-20	»	242591-600	»	247851-60	1934
239421-30	»	246561-70	1936	247861-70	»
239431-40	»	246571-80	»	247871-80	»
239761-70	1934	247761-70	1937	253051-60	1930
240891-900	1937	247771-80	»	258951-60	1936
242561-70	»	247781-90	»		

2ª CATEGORIA - Ventuple.

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione	Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
331161-80	1911	331181-200	1911

2ª CATEGORIA - Quarantuple.

Numero delle obbligazioni	Anno della estrazione
337761-800	1936

Distinta delle cedole non più pagabili in conto interessi, che devono stare unite alle obbligazioni di 1ª e 2ª categoria di estrazioni anteriori alla 28ª (1938).

Estrazione		Numero e scadenza delle cedole			
Numero	Anno	Dal numero	Semestre	Al numero	Semestre
1ª	1911	4	1° aprile 1912	20	1° aprile 1920
3ª	1913	8	» 1914	20	» 1920
5ª	1915	12	» 1916	20	» 1920
7ª	1917	16	» 1918	20	» 1920
9ª	1919	20	» 1920	—	—
10ª	1920	22	» 1921	40	» 1930
11ª	1921	24	» 1922	40	» 1930
12ª	1922	26	» 1923	40	» 1930
13ª	1923	28	» 1924	40	» 1930
14ª	1924	30	» 1925	40	» 1930
15ª	1925	32	» 1926	40	» 1930
16ª	1926	34	» 1927	40	» 1930
17ª	1927	36	» 1928	40	» 1930
19ª	1929	40	» 1930	—	—
20ª	1930	42	» 1931	60	» 1940
21ª	1931	44	» 1932	60	» 1940
22ª	1932	46	» 1933	60	» 1940
23ª	1933	48	» 1934	60	» 1940
24ª	1934	50	» 1935	60	» 1940
25ª	1935	52	» 1936	60	» 1940
26ª	1936	54	» 1937	60	» 1940
27ª	1937	56	» 1938	60	» 1940

(3349)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2100741) Roma 1938-XVI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 0,45

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 197 del 30 agosto 1938-XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1938-XVI, n. **1300.**

Approvazione delle norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 giugno 1938-XVI, n. 1300.

Approvazione delle norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito in legge con la legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1928-VI, emanato in forza dell'art. 32 del R. decreto 28 giugno 1928-VI, n. 1646, che approva l'ordinamento amministrativo-contabile per l'Eritrea e la Somalia italiana;

Visto il R. decreto 24 luglio 1936-XIV, n. 1641, sulla temporanea deroga per l'Africa Orientale Italiana ad alcune norme dell'ordinamento per l'esecuzione delle opere pubbliche e di quello amministrativo-contabile per le colonie;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, numero 1683, relativo all'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa Orientale, convertito in legge con la legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 65;

Visto il R. decreto 12 novembre 1936-XV, n. 2137, che determina, fra l'altro, il periodo di validità del predetto R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683;

Viste le norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale, emanate con dispacci-circolari del Capo del Governo in data 6 agosto 1935-XIII, n. 803, e 18 marzo 1936-XIV, n. 555;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati gli annessi testi delle norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in Africa Orientale, vistati d'ordine Nostro dai Ministri proponenti, e che hanno efficacia dalle date rispettivamente indicate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 400, foglio 109. — MANCINI.

IL CAPO DEL GOVERNO

Roma, lì 6 agosto 1935-XIII.

N. 803 R.

OGGETTO: **Norme amministrativo-contabili per il corpo di spedizione in A. O.**

Al Comando superiore A. O. — Asmara;
Al Comando del corpo di spedizione — Mogadiscio;
Al Comando della base principale A. O. — Napoli;
Al Comando del corpo di S. M.;
A tutti i Comandi di corpo d'armata;
Al Comando generale dell'Arma RR. CC.;
Al Comando generale della M. V. S. N.;
Ai Comandi delle divisioni militari e delle divisioni CC. NN. mobilitate non ancora partite per l'A. O.;

e per conoscenza:

Ai Comandi designati d'armata;
Al Ministero delle colonie;
Al Ministero della guerra;
Al Ministero della marina;
Al Ministero dell'aeronautica;
Al Ministero delle finanze.

Le accluse norme amministrativo-contabili per il corpo di spedizione in A. O., quantunque in bozze di stampa, dovranno avere immediata applicazione da parte di tutte le truppe di terra operanti nell'Africa Orientale, qualunque sia la Forza armata cui esse appartengono.

Si accusi ricevuta.

Il Capo del Governo, Ministro delle Forze armate:
MUSSOLINI

AVVERTENZE

1. — *Le presenti istruzioni si applicano anche ai reparti delle altre forze armate organicamente assegnati a comandi, corpi, reparti e servizi dell'esercito metropolitano componenti il corpo di spedizione in A. O.*

2. — *Per materiali s'intendono gli oggetti di corredo, quelli di equipaggiamento e di servizio generale, gli armamenti, il carreggio, le macchine, gli attrezzi, i mobili, le derrate ed in genere ogni materiale compreso nei gruppi A B e C.*

CAPO I.

PARTE GENERALE.

I. - *Disposizioni comuni.*

Art. 1.

I comandi, corpi, reparti e servizi del Regio esercito e delle Camicie nere (parte metropolitana) inviati o costituiti nell'Africa Orientale Italiana, si amministrano con le norme della presente istruzione; quelli del Regio esercito hanno amministrazione autonoma dal giorno dell'imbarco o dal giorno della loro costituzione in A. O.; quelli delle CC. NN. dal giorno della loro costituzione anche in territorio dei Regno.

Art. 2.

Gli enti di cui all'articolo precedente, che hanno amministrazione autonoma (v. allegato 1) rendono conto dei fondi e dei materiali, nei termini e nei modi prescritti dalla presente istruzione al competente organo di revisione.

Analogamente si regoleranno i comandi, corpi, reparti e servizi che si formino in A. O. con elementi appartenenti a diversi enti mobilitati e ai quali venga data amministrazione autonoma.

Art. 3.

Salvo che sia diversamente disposto dal comando del corpo di spedizione, i reparti dei corpi o le aliquote dei servizi, comandati da ufficiali, che si allontanano temporaneamente dal proprio corpo o servizio mobilitato, si amministrano come distaccamenti e rendono il conto al corpo al quale organicamente appartengono.

Art. 4.

Gli elementi di truppa che si allontanano temporaneamente dal proprio reparto passano in aggregazione o in semplice sussistenza, secondo l'opportunità, all'ente presso il quale si recano a prestare servizio.

Art. 5.

Le funzioni amministrativa e contabile in ogni corpo — intendendo per corpo ogni unità la cui gestione comprenda le spese per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e che abbia un'amministrazione propria, — sono affidate ad un ufficio di amministrazione di cui è capo un ufficiale di amministrazione, possibilmente del grado di capitano, alla dipendenza e sotto l'immediata direzione del comandante del corpo.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle norme vigenti ai comandanti di reparto o di distaccamento.

Art. 6.

Gli stabilimenti sono gestiti dal direttore o comandante, e presso i più importanti è costituito un ufficio di amministrazione.

Art. 7.

Il capo dell'ufficio di amministrazione, oltre alle funzioni esercitate sotto la direzione del comandante, compie le operazioni di cassa, segnala ai centri di mobilitazione metropolitani le variazioni matricolari, tiene al corrente le scritture prescritte, i conti particolari degli amministrati e redige i rendiconti in danaro, firma i documenti relativi.

Art. 8.

I reparti distaccati di cui al precedente art. 3 di forza pari o superiore a quella di un battaglione, sono amministrati dal comandante, coadiuvato dall' aiutante maggiore in 2ª.

Il comandante di distaccamento ha le attribuzioni e le facoltà che le presenti istruzioni conferiscono al comandante del corpo o direttore, salvo le limitazioni che questi intendesse stabilire.

In modo analogo si amministrano i reparti aventi amministrazione autonoma, cui non è organicamente assegnato un ufficiale d'amministrazione od un ufficiale con funzioni amministrative a norma del precedente art. 5.

Art. 9.

Quando le circostanze di tempo e di luogo o le particolari responsabilità che accompagnano lo svolgersi di un atto amministrativo riguardante fondi o materie, consiglino di dare particolareggiata ragione dei provvedimenti presi, dovrà essere redatto apposito atto dispositivo, firmato dal comandante del corpo.

Le disposizioni scritte che il comandante impartisce ai sensi del comma precedente, devono essere annotate su apposito registro, da lui stesso firmate e poi controfirmate dal capo dell'ufficio di amministrazione e saranno unite in copie autentiche ai documenti giustificativi di cassa e di magazzino.

Art. 10.

In seguito a ordine dell'organo direttivo competente della grande unità da cui l'ente dipende, il comandante del corpo può avvalersi delle risorse locali per soddisfare bisogni di carattere indilazionabile. Però i pagamenti fatti a tale titolo vanno corredati degli ordini scritti originali, o, in mancanza, dell'atto dispositivo del comandante come è detto all'articolo precedente.

Art. 11.

Il comandante del corpo ha la facoltà di assegnare all'aiutante maggiore in 1ª, ai comandanti di compagnia e reparti corrispondenti, e al direttore della mensa ufficiali, un fondo permanente ragguagliato normalmente ai bisogni di una quindicina.

Tali fondi permanenti possono, in casi di comprovata necessità, raggiungere il fabbisogno di un mese.

Alla fine di ogni mese, con movimenti figurativi di cassa i fondi concessi vengono introitati e posti nuovamente in uscita nel mese successivo. Cessato lo scopo per cui i fondi permanenti furono anticipati, essi saranno integralmente restituiti.

Art. 12.

Il comandante di corpo ha anche la vigilanza sulla gestione amministrativa dei distaccamenti dipendenti, e può, in qualunque momento, sospendere l'esecuzione di provvedimenti disposti dai comandanti di essi, avocare a sè atti di gestione, assumendo in tal modo le responsabilità che sono connesse a tali determinazioni.

Ogni fatto amministrativo originato da tali facoltà del comandante deve essere contemplato in un atto da iscriversi sul registro di cui all'art. 9 del distaccamento nel quale sarà fatta menzione dell'ordine ricevuto.

Analoghe facoltà ha il capo dell'organo direttivo nei confronti del comandante o direttore di un qualsiasi stabilimento dipendente.

Art. 13.

Il comandante o direttore dell'ente provvede:

a) alla eventuale sostituzione del capo ufficio di amministrazione nei casi di impedimento e di assenza;

b) alla custodia della cassa ed alla sicurezza del danaro e dei materiali;

c) alla costituzione delle mense ufficiali ed eventualmente dei sottufficiali;

d) infine a tutte quelle altre incombenze a lui devolute dalla presente istruzione e dalle norme vigenti nel Regno, in quanto applicabili.

Art. 14.

Nei distaccamenti le misure per la sicurezza della cassa e dei materiali sono prese dal comandante.

II. - *Responsabilità amministrative.*

Art. 15.

Tutti coloro che sono investiti di cariche o funzioni amministrative, permanentemente o saltuariamente, sono soggetti alla responsabilità amministrativa a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 16.

Salvo che sia diversamente stabilito dalle disposizioni per i diversi servizi, le mancanze, i deterioramenti, le perdite e le diminuzioni di danaro e di materiali dovute a qualsiasi causa compreso il consumo derivante da calo o deperimento naturale, sono fatti constare:

— per i corpi di truppa ed i reparti distaccati — dal comandante dell'ente o da un ufficiale da lui delegato, mediante verbale compilato in contradittorio con l'agente tenuto a rispondere di fondi e di materie;

— per gli stabilimenti — da un ufficiale delegato dall'organo direttivo da cui lo stabilimento dipende, mediante verbale compilato in contradittorio con l'agente responsabile del denaro e del materiale.

I verbali di cui sopra saranno inviati per via gerarchica all'autorità competente a decidere a norma dell'articolo seguente, muniti dei pareri motivati delle autorità trasmittenti.

Se vi è fondato sospetto che le perdite, avarie ecc., implichino responsabilità del comandante del corpo o direttore dell'ente, l'autorità immediatamente superiore nel 1° caso, ovvero l'organo direttivo competente nel 2° caso, dispone per un più accurato accertamento e ne riferisce all'autorità immediatamente superiore, per le definitive decisioni.

Se le diminuzioni o le perdite ecc. sono dovute a reato, il verbale deve essere corredato della copia della denuncia del reato fatta al magistrato competente.

Art. 17.

Competenti a pronunciarsi per l'addebito o la ammissione delle cause di forza maggiore sono:

a) il comandante della grande unità, di cui fa parte il corpo, reparto o servizio presso cui si è verificato la perdita o la mancanza di danaro o materiale di dotazione;

b) i comandanti di corpo o reparto distaccato per i materiali in distribuzione alla truppa;

c) l'organo direttivo competente per i materiali esistenti nei magazzini degli stabilimenti o nelle aliquote e frazioni dipendenti.

Resta sempre salvo ed impregiudicato il giudizio definitivo della Corte dei conti.

Art. 18.

Nei casi di responsabilità amministrative debitamente accertate, l'autorità deliberante procederà a carico dei responsabili, secondo le norme vigenti.

Il valore dei materiali eventualmente da addebitare, sarà calcolato in base al valore reale in colonia da fissarsi dall'autorità deliberante, sentito ove occorra il parere dell'organo tecnico competente.

III. - *Contratti e servizi ad economia.*

Art. 19.

Ai bisogni delle truppe che non possono essere fronteggiati con i materiali e le derrate esistenti nei magazzini, od a cura delle amministrazioni centrali o coloniali o del comando superiore A. O., si può provvedere mediante provviste, forniture e lavori da effettuare mediante contratti da stipulare a licitazione, a trattativa privata oppure ad economia. Semprechè possibile, la trattativa privata deve avere luogo nella forma prevista dal § 225 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti (Vedi allegato 2°).

Gli acquisti ad economia sono autorizzati fino a L. 30.000 dal comandante o direttore; per somme superiori e fino a L. 100.000 dal comandante della grande unità o dall'intendente; oltre le 100.000 e fino a L. 500.000 si deve provvedere sempre mediante contratto approvato e reso esecutivo dall'intendente del corpo di spedizione o da un suo delegato, sentito, ove del caso, il parere degli *organi tecnico ed amministrativo competenti.*

I contratti che superano le L. 500.000 devono essere sempre approvati e resi esecutivi dal governo coloniale o dall'amministrazione centrale interessata.

Art. 20.

Le provviste, forniture e lavori saranno eseguiti tenendo presenti, in quanto possibile, i capitolati d'oneri vigenti per i corrispondenti servizi nel Regno, opportunamente adattati all'ambiente ed alle circostanze locali.

Art. 21.

E' ammessa la concessione di acconti, ragguagliati agli 8/10 del valore delle derrate e dei materiali forniti o dei lavori eseguiti.

Art. 22.

Un elenco dei contratti ed un elenco degli acquisti ad economia, distinti per servizi, debbono essere trasmessi mensilmente dall'intendenza al Ministero della guerra (direzione generale o ufficio autonomo interessato).

Da tali elenchi saranno esclusi gli acquisti relativi a materie prime o a materiali di immediato consumo o di immediato impiego necessari pel funzionamento degli stabilimenti, delle officine e per soddisfare bisogni urgenti dei reparti.

IV. - *Requisizioni.*

Art. 23.

I comandi di grandi unità, ed eccezionalmente i comandi minori isolati, quando lo ravvisino necessario, possono — in qualunque momento — ordinare requisizioni per provvedere ai bisogni delle truppe. Ciò beninteso quando le requisizioni siano consentite dal governo coloniale.

Art. 24.

Le requisizioni sono effettuate, di massima, per cura di commissioni che operano alla dipendenza degli organi direttivi dei servizi interessati.

Nei casi di urgenza od in seguito a speciali e temporanee disposizioni, da emanarsi dai comandi di grandi unità, possono effettuarsi requisizioni delle risorse locali direttamente per parte dei comandi di truppa.

Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente ai bisogni immediati, la facoltà di ordinare requisizioni è estesa al militare di grado più elevato che ha comando di truppa od è incaricato di un servizio nella località dove si rende necessaria la requisizione.

Art. 25.

Le requisizioni sono pagate mediante ordinativi sulle casse militari. A tale mezzo si atterranno normalmente le direzioni dei servizi salvo il disposto del seguente comma *c*).

Il pagamento potrà, inoltre, dai corpi, reparti e dalle aliquote dei servizi essere direttamente effettuato sui fondi disponibili in contanti:

a) per somme di non rilevante importo, il cui limite è fissato dal comando del corpo di spedizione;

b) quando riesca impossibile o non conveniente provvedere diversamente, ed in tal caso non havvi limite di spesa;

c) quando la convenienza economica delle requisizioni da compiere renda opportuno facilitare le operazioni mediante pagamento immediato.

Art. 26.

Per ogni requisizione è corrisposta una indennità ragguagliata al giusto prezzo delle somministrazioni, occupazioni o prestazioni occorse.

L'indennità viene liquidata dall'autorità che esegue la requisizione in base a criteri che saranno stabiliti — su proposta degli organi direttivi dei servizi competenti — dai comandi di grandi unità.

Le liquidazioni d'indennità saranno firmate dall'autorità che ha eseguito la requisizione e subito trasmesse in copia autentica all'autorità gerarchica da cui dipende l'ente che ha eseguito la requisizione, per il controllo e la ratifica.

Nelle liquidazioni dovranno farsi sempre risultare il valore attribuito e l'indennità corrisposta, specificando le ragioni delle eventuali differenze.

Art. 27.

I quadrupedi requisiti o incettati sono assunti nella forza effettiva dell'ente a cui sono destinati, il quale trasmette al centro di mobilitazione l'atto di requisizione o di incetta dei quadrupedi avuti in distribuzione.

Art. 28.

L'autorità che esegue le requisizioni rilascia agli interessati ricevuta scritta delle prestazioni eseguite non appena avvenuta la consegna della cosa requisita e l'effettuazione della prestazione d'opera o di servizio.

La detta ricevuta — sempre che possibile staccata da apposito registro — deve, di regola, contenere le seguenti indicazioni:

a) autorità che ha ordinato la requisizione ed ente che deve effettuare il pagamento;

b) descrizione della cosa requisita o della prestazione richiesta;

c) somma liquidata o da liquidarsi per l'acquisto, il noleggio o per la prestazione;

d) data e firma.

La ricevuta suindicata sarà sempre unita al titolo di pagamento.

V. - *Base principale A. O.*

Basi secondarie e comandi di tappa.

Art. 29.

Le attribuzioni della base principale A. O. in Napoli sono le seguenti:

a) riceve dall'intendenza A. O., le richieste di viveri e materiali occorrenti per l'Eritrea e per la Somalia e le trasmette al Ministero delle colonie che le segnalerà, per il benestare, al Ministero della guerra - Gabinetto.

In caso di *assoluta urgenza* attinge alle disponibilità dei propri depositi e provvede all'immediato inbarco dei materiali, salvo a richiederne il benestare al Ministero della guerra — Gabinetto —, sempre tramite Ministero delle colonie. Ne informa inoltre immediatamente il comando del corpo di S. M. che darà disposizioni agli enti ministeriali competenti per il reintegro delle dotazioni prelevate dai depositi della base;

b) cura l'imbarco dei reparti organici e provvede alle esigenze disciplinari, amministrative, di vettovagliamento e alloggiamento e all'imbarco del personale destinato in A. O. e non inquadrato in reparti organici;

c) servendosi del Deposito R. C. T. C., che per la parte A. O. passa alla dipendenza della base, provvede all'imbarco del personale e alla spedizione dei materiali diretti in Eritrea e Somalia relativi ai R. C. T. C.. Il deposito centrale continuerà ad espletare per dette truppe le sue funzioni caratteristiche di « Deposito », arruolamento, vestizione armamento e rifornimenti quando ordinati, operazioni amministrative per l'assunzione in carico dei materiali, ecc.;

d) provvede — sulla base degli ordini che provocherà dal Ministero della guerra — al ricevimento e smistamento del personale e materiale sgombrato dall'A. O.;

e) aderisce ad ogni richiesta relativa a trasporti da o per l'Africa Orientale che le pervenissero da altre amministrazioni dello Stato.

Art. 30.

La Base dipende direttamente dall'Intendenza di cui costituisce Delegazione e dai Ministeri delle colonie e della guerra, per quanto ha tratto all'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente.

Art. 31.

La delegazione d'intendenza ed il comando di tappa hanno gestione autonoma.

Art. 32.

La delegazione d'intendenza per mezzo del proprio ufficio di amministrazione:

a) gestisce i fondi necessari per il funzionamento della delegazione e dei depositi della base;

b) amministra il personale rispettivamente addettovi;

c) vigila sui materiali in dotazione od in distribuzione agli enti della delegazione ed al comando della compagnia mista.

Art. 33.

Il comando di tappa:

a) amministra il personale dei servizi trasporti e tappa e postale;

b) ha in consegna, dimostrato su appositi quaderni di carico, tutto il materiale dei servizi stessi e quello di dotazione individuale e di reparto;

c) provvede ai personali isolati in transito.

Art. 34.

L'ufficio di amministrazione della delegazione ed il comando di tappa richiedono i fondi e rendono i conti trimestralmente all'ufficio di contabilità e revisione del comando del corpo di armata di Napoli.

Art. 35.

Per il funzionamento dei depositi ogni consegnatario ha in assegnazione un fondo permanente da reintegrare alla fine di ogni mese.

Art. 36.

Nei porti del Regno ove sarà imbarcato materiale per l'A. O. la base principale di Napoli può costituire sue aliquote o con personale proprio o incaricando enti locali ad eseguire per suo conto le operazioni necessarie.

Tali aliquote, anche se temporanee, sono considerate distaccamenti amministrativi della base principale alla quale chiedono il rimborso delle spese sostenute per la ricezione e la spedizione dei materiali.

Per quanto riguarda i materiali le aliquote di cui sopra rendono conto delle operazioni effettuate ai depositi della base principale di Napoli, affinchè i consegnatari interessati possano effettuare le scritturazioni di loro competenza.

La gestione in materia dei depositi della base principale A. O. comprende anche i movimenti dei materiali avvenuti presso le aliquote.

I materiali che vengono immagazzinati sono assunti in carico a quantità nel conto giudiziale dei consegnatari dei depositi della base principale; i materiali in transito sono annotati in apposito registro e non interessano il conto giudiziale.

Art. 37.

Gli stabilimenti istituiti presso le basi secondarie e presso i comandi di tappa sono amministrati secondo le norme stabilite per i servizi ai quali appartengono.

Art. 38.

I fondi e materiali somministrati dai comandi di tappa ai drappelli e agli uomini in transito (compresi i quadrupedi) s'intendono forniti agli enti cui appartengono i drappelli, gli uomini ed i quadrupedi suaccennati.

Art. 39.

Gli enti ai quali appartengono gli uomini e i quadrupedi di cui all'articolo precedente rimborsano ai comandi di tappa le somme anticipate e regolarizzano i prelevamenti fatti.

VI. - *Ispettore amministrativo addetto all'intendenza.*

Art. 40.

L'ispettore amministrativo addetto all'intendenza ha il compito precipuo di assicurare, in base agli ordini ed alle direttive dell'intendente, la regolarità della gestione di fondi e materie di tutti gli enti amministrativi del corpo di spedizione specialmente per quanto riguarda acquisti, forniture e lavori effettuati mediante contratto, o ad economia, e di intervenire, sia pure in forma consultiva, in ogni questione in cui sia interessato l'erario.

Art. 41.

L'ispettore amministrativo ove le circostanze di tempo e di luogo possano consentirlo, presi gli ordini dell'intendente, potrà esplicare anche il suo mandato mediante controlli e visite dirette.

Art. 42.

Spetta all'intendente di emanare le disposizioni e di concedere tutti i mezzi necessari affinchè l'ispettore possa assolvere integralmente il suo mandato.

VII. - *Amministrazione delle truppe e forza amministrata.*

Art. 43.

La forza amministrata dagli enti facenti parte del corpo di spedizione comprende:

a) la forza effettiva — costituita dagli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, quadrupedi destinati all'ente per disposizioni di carattere organico o di carattere permanente dei comandi delle grandi unità;

b) la forza aggregata — costituita dagli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e quadrupedi assegnati all'ente da disposizioni di carattere transitorio. Tale forza è amministrata come quella effettiva, ma rimane compresa nella forza organica del corpo di provenienza;

c) la forza in sussistenza — costituita dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, effettivi ad un ente e temporaneamente impiegati presso altro ente dal quale ricevono solamente il vitto.

Art. 44.

I componenti la forza effettiva di un ente facente parte del corpo di spedizione sono in forza matricolare al centro di mobilitazione che ha formato il comando dell'ente stesso, o a quello designato dal Ministero o dal comando del corpo di spedizione, quando si tratti di enti costituiti nel territorio A. O.

Art. 45.

Sulla base dei rapporti compilati giornalmente dai reparti, anche distaccati, per rappresentare lo stato attuale della forza, il capo dell'ufficio di amministrazione compila alla fine di ogni mese un elenco delle variazioni che occorre apportare sui documenti matricolari degli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e quadrupedi effettivi e lo trasmette al centro di mobilitazione per le operazioni di sua competenza.

Art. 46.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ricoverati nelle unità sanitarie dislocate nel territorio A. O. sono compresi nella forza aggregata dell'unità sanitaria, rimanendo effettivi all'ente di provenienza, al quale devono essere fatte, dalla stessa unità sanitaria, le comunicazioni riguardanti le variazioni che occorre portare su loro documenti matricolari.

I militari che vengono dimessi dalle unità sanitarie dislocate in A. O. sono avviati ai centri di raccolta; i quali li prendono in aggregazione fino a quando avvenga il loro rientro all'ente cui sono rimasti effettivi o il loro trasferimento ad altro ente.

In caso di rimpatrio i militari sono avviati ai centri di mobilitazione.

Art. 47.

I militari che risultino mancanti dopo un fatto d'armi sono dimostrati nella forza senza assegni sino a che non se ne conosca la loro posizione.

I prigionieri o i dichiarati dispersi sono tolti dalla forza dell'ente e passati effettivi al centro di mobilitazione dell'ente stesso.

I prigionieri ed i dispersi che eventualmente si ripresentassero saranno presi subito in aggregazione dall'ente presso cui avviene la presentazione ed avviati all'ente di appartenenza che li riassumerà in forza.

Art. 48.

Per gli atti di stato civile dei militari, degli assimilati e dei civili del corpo di spedizione deceduti o che comunque risultassero mancanti e dei morti delle popolazioni non belligeranti si applichino le disposizioni contenute nell'allegato 3° alla presente istruzione.

Art. 49.

Per la raccolta delle cose di pertinenza dei militari, degli assimilati e dei civili del corpo di spedizione deceduti o che comunque risultassero mancanti e per la liquidazione di quanto ad essi competeva, si seguiranno le norme contenute nell'allegato 4° alla presente istruzione.

Art. 50.

Per la liquidazione delle eredità dei defunti e dei dispersi, i centri di mobilitazione si atterranno alle norme contenute negli articoli 298 e 299 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e della circolare 359 G. M. 1929, tenute presenti in ogni caso le disposizioni del codice civile ed ogni altra norma legislativa in materia.

Art. 51.

Gli appartenenti al corpo di spedizione detenuti in attesa di giudizio restano effettivi all'ente di appartenenza e sono presi in aggregazione dal quartiere generale della grande unità dove è costituito un carcere militare.

I condannati passano effettivi allo stabilimento di pena coloniale o metropolitano, dove sono inviati in espiazione.

Art. 52.

I quadrupedi ricoverati nelle infermerie sono presi da queste in aggregazione, restando effettivi agli enti di appartenenza.

Art. 53.

I quadrupedi guariti sono fatti rientrare ai reparti cui appartengono, salvo che per la mutata dislocazione dei reparti stessi, l'organo direttivo competente disponga per una diversa loro destinazione.

In tali casi l'infermeria curerà di segnalare il movimento alle unità di provenienza dei quadrupedi.

Art. 54.

La morte dei quadrupedi ricoverati nelle infermerie deve essere documentata da una dichiarazione redatta dal direttore dell'infermeria, da trasmettersi all'ente cui il quadrupede era effettivo.

Art. 55.

La morte e l'abbattimento dei quadrupedi, qualunque ne sia la causa, se avviene presso i reparti deve documentarsi con verbale del comandante dell'ente o reparto presso cui il quadrupede prestava servizio, vistato, quando è possibile, da un ufficiale veterinario.

Tale verbale si allega al rapporto situazione del giorno in cui si è verificata la morte o l'abbattimento.

Le perdite di quadrupedi dovute ad altra causa (fuga, furto, eventi di guerra, ecc.) devono comprovarsi nei modi prescritti dagli articoli 16 e 17.

VIII - *Gestione dei fondi e relative scritture.*

Art. 56.

Fino al giorno precedente all'imbarco, gli enti del Regio esercito di cui all'art. 1 sono considerati distaccamenti dei propri centri di mobilitazione, ai quali rendono i conti e versano la rimanenza di cassa entro trenta giorni dalla data del loro arrivo in colonia.

I centri di mobilitazione anticipano ai detti enti a titolo di prestito i fondi occorrenti per i primi 15 giorni di gestione autonoma, da restituire integralmente in occasione del versamento della rimanenza di cassa di cui al comma precedente.

Pertanto, la gestione autonoma dei fondi degli enti metropolitani del corpo di spedizione risulterà alimentata esclusivamente dai fondi loro distribuiti in colonia.

Art. 57.

La somministrazione dei fondi è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento sul servizio di cassa in guerra e dalle speciali istruzioni impartite dal Ministero.

Di tutte le somme somministrate dalle casse militari dovrà essere data mensilmente comunicazione al competente organo di revisione.

Art. 58.

I fondi si custodiscono in una cassa forte o cassetta per danaro a due serrature di congegno differente, le cui chiavi sono tenute una dal capo dell'ufficio di amministrazione, e l'altra da altro ufficiale presente, designato dal comandante o dal direttore.

Presso gli enti sprovvisti di cassa forte o cassetta, i fondi sono custoditi dal comandante o consegnatario nel modo da lui ritenuto più opportuno.

Art. 59.

La gestione in contanti è dimostrata a cura del capo dell'ufficio di amministrazione col giornale di cassa pei distaccamenti mod. 707 o altro conforme; nel quale debbono essere annotate cronologicamente, e *all'atto stesso che si verificano,* tutte le operazioni di entrata e di uscita del danaro.

Ogni operazione deve essere giustificata da un documento — con eventuali allegati — sul quale debbono essere apposti: il numero progressivo, la data delle operazioni e la firma dell'ufficiale suindicato.

La trascrizione delle singole operazioni sul giornale di cassa *deve farsi dal capo dell'ufficio di amministrazione o da un suo delegato, ma sempre sotto la sua personale responsabilità.*

Art. 60.

I proventi di notevole entità si versano — se possibile — subito alle casse militari, gli altri si versano in occasione della riscossione dei fondi.

Il prospetto dei proventi versati mod. 2744, o altro equivalente, distinto per servizi, deve essere inviato direttamente all'organo di revisione ed alla ragioneria centrale del Ministero della guerra.

L'organo di revisione trasmette mensilmente un estratto del prospetto dei proventi ai singoli servizi centrali interessati.

Art. 61.

L'ultimo giorno del mese il comandante del corpo o un ufficiale da lui delegato, il comandante del distaccamento, il direttore o comandante o consegnatario dello stabilimento, con la scorta del giornale di cassa, procedono alla verifica ed alla ricognizione dei documenti giustificativi di cassa, in confronto dei dati profferti dalle scritture, ed eventualmente, nel loro prudente arbitrio, anche a quegli ulteriori accertamenti che le circostanze fossero per consigliare.

La verifica fatta deve risultare sullo stesso giornale di cassa dalla chiusura delle colonne di entrata e di uscita, con l'evidenza del saldo, seguita dalle firme dell'ufficiale che esegue la verifica e, alla sede, del capo dell'ufficio di amministrazione.

Art. 62.

Il capo dell'ufficio di amministrazione ha l'obbligo di tenere al corrente i conti particolari del personale amministrato, avuti in estratto dal centro di mobilitazione all'atto della formazione dell'ente o successivamente provvedendo ai conseguenti pagamenti e riscossioni.

Le ritenute sugli assegni e le altre somme comunque introitate e pagate, che interessano i detti conti particolari, saranno comunicate mensilmente con apposito elenco, firmato dal capo dell'ufficio di amministrazione, all'organo di revisione e al centro di mobilitazione, completato con l'indicazione degli estremi dei relativi titoli di cassa.

Le registrazioni in entrata ed in uscita delle ritenute, devono essere comprese nello stesso rendiconto mensile.

Art. 63.

All'atto del cambio del capo dell'ufficio di amministrazione, si procede:

a) al riscontro dei fondi di cassa ed all'esame della regolarità delle scritture;

b) alla consegna dei fondi previa verifica di cassa;

c) all'accertamento della regolarità e delle rimanenze dei conti particolari;

d) alla verifica degli oggetti di valore e del danaro lasciato dai defunti, dispersi o prigionieri;

e) al riscontro dei proventi non ancora versati in tesoreria.

IX. - *Pagamento degli assegni.*

Art. 64.

Tutti i pagamenti a chiunque effettuati — eccettuati i pagamenti delle competenze ordinarie o di servizio collettivo ai militari di truppa — debbono essere comprovati dalla firma di colui che ha riscosso.

I pagamenti fatti ad analfabeti europei od indigeni debbono essere comprovati dalle firme di due testimoni.

Art. 65.

Il pagamento degli assegni di carattere continuativo ad ufficiali, assimilati e marescialli viene fatto alla fine di ogni quindicina.

Le paghe e gli altri assegni di carattere continuativo per i sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa sono corrisposti normalmente alla fine di ogni decade.

Art. 66.

Le paghe e competenze del personale operaio metropolitano ed indigeno sono fissate da apposite norme.

Esse sono dimostrate in apposito foglio paga sulla base delle ore di effettiva presenza al lavoro segnalate, sotto la sua responsabilità, dall'ufficiale alla cui dipendenza il personale lavora.

L'importo delle eventuali somministrazioni in natura, le anticipazioni, le multe e gli addebiti sono trattenuti all'atto del pagamento delle competenze maturate.

Gli operai che per qualsiasi motivo lasciano l'ente presso cui lavorano debbono essere soddisfatti di ogni competenza loro spettante.

Art. 67.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per qualsiasi motivo lasciano l'ente presso cui sono effettivi o aggregati debbono essere soddisfatti di ogni loro avere fino a tutto il giorno della partenza.

Quando per qualsiasi motivo non sia possibile soddisfare in tal modo i partenti, l'ente perdente trasmette all'ente ricevente una dichiarazione degli assegni dovuti e non pagati e degli eventuali debiti dell'interessato.

In base a tale dichiarazione l'unità ricevente giustifica il pagamento anche di queste ultime competenze.

Art. 68.

Gli ufficiali, gli assimilati ed i sottufficiali del corpo di spedizione possono chiedere che parte dei loro assegni siano corrisposti alle famiglie, con le modalità e le procedure stabilite nell'allegato 5° alla presente istruzione.

Art. 69.

I militari dimessi da luoghi di cura anche per passaggio ad altro stabilimento sanitario devono essere soddisfatti, all'uscita, di ogni competenza maturata durante il periodo di ricovero, previa detrazione delle eventuali ritenute.

Dovranno anche essere pagate le competenze eventualmente dovute in periodi antecedenti al ricovero, purchè sia pervenuta la dichiarazione di cui all'art. 67.

X. - *Rendiconto dei fondi.*

Art. 70.

Per rendere conto della gestione dei fondi gli enti del corpo di spedizione compileranno mensilmente un rendiconto mod. 709 « estratto del giornale di cassa » che deve essere la copia fedele del giornale con allegati i documenti giustificativi.

Art. 71.

In sede di chiusura delle contabilità o di verifica le discrepanze rilevate, se dovute ad errori di scritturazione o di conteggio, saranno subito appianate.

Riscontrandosi irregolarità si procederà a termini dell'art. 16 e 17.

Art. 72.

I rendiconti con allegati i documenti giustificativi saranno trasmessi all'organo di revisione, insieme all'elenco delle somme introitate sui conti particolari, prescritto dall'art. 62 entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

I giornali di contabilità dei reparti verranno trasmessi, alla fine di ogni trimestre al centro di mobilitazione per la conservazione.

Art. 73.

Entro cinque giorni dalla fine del mese i reparti distaccati rendono il conto al corpo cui appartengono, il quale fa proprie le spese inserendole nel giornale di cassa.

Art. 74.

Le eventuali rettifiche alle scritture, in conseguenza di errori rilevati o dallo stesso ente o dall'organo di revisione, devono essere apportate con nuove registrazioni in entrata o in uscita, senza alterare le cifre riferentisi all'operazione su cui ha avuto luogo il rilievo, nè le rimanenze mensili che le seguono.

XI. - *Mense ufficiali.*

Art. 75.

Presso gli enti del corpo di spedizione sono, sempreché possibile, istituite apposite mense per gli ufficiali ed eventualmente per i sottufficiali.

Per il funzionamento, l'amministrazione ed il controllo della gestione di tali mense spetta al comando del corpo di spedizione emanare le norme relative.

Art. 76.

Alle mense sono attribuite le razioni viveri in natura ed eventualmente in contanti spettanti ai singoli conviventi. Le maggiori spese sono sempre a carico dei partecipanti, in proporzione delle rispettive competenze.

In ogni caso resta escluso qualsiasi contributo a carico dell'amministrazione, salvo la concessione di anticipazioni da restituire.

Art. 77.

Le maggiori spese effettuate dalle mense delle grandi unità per eventuali inviti ad autorità nazionali ed estere saranno imputate all'assegno per spese di rappresentanza.

XII. - *Prigionieri di guerra.*

Art. 78.

I prigionieri di guerra non debbono interessare la forza amministrata del corpo o del reparto che li ha catturati.

Essi sono al più presto inviati ai campi di concentramento designati dai comandi competenti; in caso contrario sono presi in semplice sussistenza per il periodo di sosta.

Art. 79.

I campi di concentramento per prigionieri si amministrano come qualsiasi altro corpo di truppa mobilitata, anche agli effetti del controllo.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che vi sono addetti restano effettivi agli enti di provenienza e si considerano aggregati al campo di concentramento.

Art. 80.

I campi di concentramento dimostrano separatamente le spese ordinarie riguardanti i militari addettivi da quelle necessarie per i prigionieri, pei quali impiantano un ruolo contenente le generalità ed ogni altra indicazione che valga ad identificarli facilmente, nonchè le successive variazioni individuali.

XIII. - *Acquisti all'estero.*

Art. 81.

In casi d'urgenza o speciali, l'Alto commissario ed il Governatore della Somalia possono essere autorizzati a disporre acquisti all'estero.

Le autorizzazioni debbono essere preventivamente concordate col Ministro per le finanze.

Il benestare preventivo dello stesso Ministro dovrà poi essere chiesto dall'Alto commissario e dal Governatore della Somalia per i singoli impegni ai fini delle disponibilità dei fondi e dei trasferimenti delle valute.

Art. 82.

Gli acquisti che assumano carattere continuativo o periodico e quindi di sicura previsione, dovranno essere organizzati in modo da evitare:

a) acquisti nel momento economicamente più sfavorevole;

b) acquisti intempestivi e senza un piano organico.

Art. 83.

Gli acquisti di notevole entità sono effettuati possibilmente da commissioni speciali tecniche particolarmente competenti, nominate dall'Alto Commissario o dal Governatore della Somalia.

Art. 84.

Le provviste saranno generalmente assicurate a mezzo di trattativa privata, raccogliendo, quando sia possibile, offerte di più ditte.

Le convenzioni dovranno risultare da atto scritto, firmate dal fornitore o dal suo legale rappresentante e dal presidente della commissione o da altro rappresentante dell'amministrazione.

Art. 85.

Normalmente le contrattazioni si faranno per merci già pronte, convenendo che le merci stesse siano consegnate su vagone o su piroscafo *cif* o *fob*, a seconda della convenienza economica e di motivi di opportunità da valutarsi caso per caso.

Art. 86.

Per i trasporti via mare dovrà, sempre che possibile, preferirsi la bandiera italiana.

Art. 87.

Il collaudo sarà effettuato secondo le convenzioni ed i requisiti stabiliti nel contratto.

Le risultanze del collaudo saranno comprovate da apposito verbale nel quale dovranno essere riportate:

a) le modalità seguite nel collaudo;

b) la dichiarazione che la merce corrisponde per qualità e quantità a quella pattuita, oppure la dichiarazione motivata che la merce, di qualità inferiore alla pattuita, è stata ritenuta accettabile con abbuono;

c) la dichiarazione di rifiuto per merce in tutto od in parte non accettabile e le provvidenze adottate secondo gli usi e le consuetudini del commercio locale.

Art. 88.

I pagamenti relativi agli acquisti saranno effettuati secondo le norme da impartire dal Ministero delle finanze.

Art. 89.

I movimenti dei fondi assegnati alle commissioni eventualmente costituite o al rappresentante dell'amministrazione, sono tenuti in evidenza in apposito registro sul quale debbono essere annotate le operazioni di riscossione e di pagamento.

Ogni movimento dovrà essere giustificato da tutti i documenti relativi all'operazione effettuata.

Art. 90.

Per le spese effettuate, le commissioni o i rappresentanti dell'amministrazione rendono conto mensilmente o al termine di ogni fornitura.

Art. 91.

I rendiconti di cui all'articolo precedente saranno inviati al competente organo di revisione per il tramite dell'intendenza che deve apporvi il visto di regolarità.

Essi consisteranno in estratti del registro di cui all'articolo 89 corredati dai documenti originali comprovanti le varie operazioni.

XIV. - *Gestione dei materiali e relative scritture.*

Art. 92.

I materiali di dotazione e quelli che affluiscono ai corpi, reparti, e stabilimenti del corpo di spedizione A. O. sono presi in carico e dimostrati nei conti solo a quantità.

Art. 93.

Per i materiali provvisti dalle ditte occorre distinguere:

a) materiali collaudati sul posto di produzione nel Regno e presi in carico da un ente metropolitano

b) materiali spediti direttamente dalle ditte alle basi secondarie del corpo di spedizione A. O. ove hanno luogo il collaudo e l'assunzione in carico da parte dei magazzini interessati.

Pei materiali di cui alla lettera *a*) si applicano le stesse norme previste dalla presente istruzione per i materiali già esistenti nei magazzini dell'ente. Per i materiali di cui alla lettera *b*) si seguiranno le norme degli articoli 87, 104 e 105 e le istruzioni dei singoli servizi eventualmente emanate per il collaudo dei materiali e per il successivo pagamento dell'importo alle ditte.

Art. 94.

Ogni reparto all'atto della mobilitazione preleva i materiali di dotazione nella specie e quantità stabilite presso i magazzini del rispettivo centro di mobilitazione

Tali materiali sono descritti per quantità e qualità in appositi quaderni di carico mod. 547 in duplice esemplare.

Un esemplare di tali quaderni firmato dal comandante del reparto rimane al centro di mobilitazione a giustificazione dello scarico del conto giudiziale, l'altro esemplare costituisce il quaderno di carico dell'ente.

Anche in mancanza di quaderni di carico, le operazioni di scarico e di assunzione in carico dovranno essere fatte risultare per iscritto, sia pure con buoni o con verbali, fermo restando l'obbligo dell'impianto successivo del quaderno.

Art. 95.

Il rifornimento dei materiali dal Regno per l'A. O. salvo l'eccezione pei materiali spediti dalle ditte di cui alla lettera *b*) dell'art. 93, si effettua:

a) dai depositi della base principale di Napoli con prelevamenti dalle rispettive scorte;

b) dagli enti metropolitani con spedizioni dirette le quali devono essere considerate in transito per la base di Napoli.

Art. 96.

I materiali ricevuti dai depositi della base di Napoli per la costituzione delle scorte provenienti, sia da enti metropolitani, sia direttamente dalle ditte fornitrici, sono assunti in carico dai consegnatari dei depositi stessi che ne rilasciano quietanza in conformità delle disposizioni vigenti.

Pei materiali in transito, qualunque sia il porto d'imbarco, i consegnatari dei depositi della base principale di Napoli, accertata sulla scorta dei documenti di cui all'articolo 98, la regolarità della spedizione, rilasceranno agli enti speditori una ricevuta provvisoria da servire come principio di prova per lo scarico del materiale spedito salvo perfezionamento con le quietanze dei consegnatari dei magazzini speciali presso le basi secondarie in A. O.

Art. 97.

Durante la navigazione i materiali sono tenuti in consegna dal commissario di bordo, il quale oltre a provvedere al controllo dei colli durante il carico e lo scarico e ad assumere nei confronti di essi le funzioni e le conseguenti responsabilità di consegnatario a termini della legge e del regolamento sul patrimonio e la contabilità generale dello Stato, deve prendere tempestivamente tutte le misure indispensabili per garantire la custodia e la sicurezza dei materiali imbarcati.

I materiali giunti alle basi secondarie in A. O. previa ricognizione del numero, dello stato di conservazione e, nel modo ritenuto più conveniente, del contenuto dei colli, in contraddittorio col commissario di bordo, sono immediatamente assunti in carico dai consegnatari dei magazzini interessati che ne danno contemporaneamente scarico al commissario di bordo.

Art. 98.

In allegato ad ogni bolletta o polizza di spedizione, nonchè alle relative copie, gli enti che spediscono materiali alla base di Napoli od alle sue aliquote, trasmettono anche un elenco particolareggiato della merce spedita, diviso in sezioni corrispondenti a ciascun collo, allo scopo di facilitare l'eventuale riscontro dei materiali. Qualora trattisi di materiali descritti in appositi quaderni di caricamento è sufficiente farvi riferimento nell'elenco suddetto. Tale elenco dovrà essere firmato dal consegnatario dell'ente mittente e da chi ha effettuato e sorvegliato l'imballaggio.

Ogni collo dovrà portare all'esterno l'indicazione dell'ente mittente e dell'ente destinatario, nonchè del peso, anche se trattisi di spedizione a carro completo.

Art. 99.

A spedizione effettuata gli enti territoriali mittenti invieranno subito alla base principale di Napoli la richiesta di scarico mod. 1271 — già registrata nelle scritture dell'ente speditore — e la corrispondente richiesta di carico mod. 1270, da servire come documento giustificativo del carico per il consegnatario ricevente.

Per i materiali in semplice transito per la base di Napoli, la medesima fa proseguire le due richieste con i documenti di spedizione ai magazzini della base secondaria in A. O. cui sono diretti i materiali.

Per i materiali che debbono essere assunti in carico, i consegnatari, tanto dei depositi della base principale di Napoli quanto quelli dei magazzini delle basi secondarie in A. O. sulla scorta delle richieste di carico e scarico munite del visto degli organi direttivi competenti — accertato il perfetto stato dei colli e delle chiusure di garanzia (bolli, piombi, ecc.) la loro corrispondenza con i documenti di spedizione, e, nel modo ritenuto più conveniente il contenuto dei colli stessi sulla base dell'elenco descrittivo di cui all'articolo precedente — restituiranno non oltre il 20° giorno dal l'arrivo, la richiesta di scarico mod. 1271 debitamente quietanzata, ai magazzini degli enti territoriali cedenti.

Art. 100.

Le eventuali differenze comunque accertate non devono importare arresto nella restituzione dei documenti di scarico o correzione nelle scritture, ma formeranno oggetto di speciale registrazione di carico o scarico, da giustificare con apposito verbale, con le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 101.

Le eventuali contestazioni fra gli enti territoriali e la base principale di Napoli, se sono dovute a differenze di natura formale, cioè ad errori di scritturazione, saranno al più presto appianate fra i due enti; se invece sono di natura sostanziale, perchè dovute a riscontrate differenze nella quantità e nella qualità dei materiali in arrivo, verranno fatte risultare da regolare verbale in triplice esemplare firmato da un ufficiale rappresentante della parte mittente nominato dal comandante del presidio, da un ufficiale delegato dall'organo direttivo competente e dal consegnatario ricevente.

Un esemplare di tale verbale sarà inviato subito al Ministero (servizio competente) al quale soltanto spetta di emanare la declaratoria di scarico o il decreto di addebito, salvo il giudizio della corte dei conti.

Art. 102.

La base principale di Napoli e le aliquote da essa dipendenti, nel provvedere allo svolgimento delle operazioni di imbarco e di spedizione dei materiali da inviare in A. O. cureranno che a ciascun esemplare della polizza di carico, o documento equipollente, siano sempre allegati gli elenchi descrittivi dei materiali di cui all'art. 98, sui quali saranno indicati gli estremi della polizza di carico cui si riferiscono, convalidati dalle firme di un ufficiale dell'ente speditore e del commissario di bordo.

Art. 103.

Per le perdite od avarie verificatesi durante la navigazione, qualunque ne sia la causa, dovrà dal commissario di bordo, in contraddittorio col comandante della nave, essere redatto apposito verbale in duplice originale, per dar modo all'amministrazione di stabilire se trattisi di causa di forza maggiore o se ricorrano responsabilità a termini delle vigenti disposizioni.

Tale verbale — sottoscritto anche da almeno tre testimoni — sarà inviato al Ministero interessato per le decisioni di sua competenza.

Art. 104.

I magazzini riceventi delle basi secondarie in A. O. all'atto del ritiro dei materiali si accerteranno della esatta corrispondenza del numero dei colli con i documenti di spedizione (polizza ed elenco descrittivo) e del perfetto stato dei piombi e degli imballaggi, dopo di che quietanzeranno la polizza di carico dopo avervi apposto la dicitura « riscontrato regolare » liberando la responsabilità del commissario di bordo.

Qualora non si riscontri la perfetta concordanza fra i documenti di spedizione ed i materiali in arrivo e sorgano contestazioni sia sul quantitativo dei colli e sullo stato degli imballaggi, sia sul loro contenuto, deve essere compilato apposito verbale di cui si farà esplicita menzione nella polizza di carico alla quale un esemplare del verbale stesso resta allegato.

Art. 105.

Qualora all'arrivo del materiale in A. O. non possa effettuarsi il riscontro di esso per mancanza dell'elenco descrittivo annesso alla polizza di carico, la ricognizione del materiale stesso avrà luogo a mezzo di verbale in contraddittorio col commissario di bordo, al quale verrà rilasciata dichiarazione di ricevuta con esplicita riserva di controllare il quantitativo dei colli ed il loro contenuto con la scorta dell'elenco descrittivo di cui deve subito essere richiesta copia autentica alla base mittente.

Sulle differenze rilevate in sede di controllo si pronuncerà il Ministero della guerra al quale deve essere inviato verbale come prescritto dall'art. 101.

Art. 106.

I movimenti di carico e scarico delle derrate e dei materiali destinati al corpo di spedizione A. O. sono regolati nel modo seguente:

	CARICO	SCARICO
Magazzini o corpi del territorio:		
a) pei materiali ceduti ai reparti partenti.	—	a) quaderni di carico firmati dal comandante del reparto ricevente; in mancanza, buoni di prelevamento o verbali.
b) pei materiali spediti alla base principale di Napoli o sue aliquote.	—	b) richiesta di scarico quietanzata dai consegnatari dei depositi della base principale o ricevuta provvisoria firmata dagli stessi consegnatari.
Base principale di Napoli:		
a) pei materiali in transito;	a) Registro speciale: lettera di vettura o polizza di carico con allegato elenco descrittivo dei materiali ricevuti.	Registro speciale: polizza di carico con allegato elenco descrittivo dei materiali spediti.
b) pei materiali da immagazzinare.	b) Conto giudiziale: richiesta di carico corrispondente a quella di scarico quietanzata ai magazzini mittenti.	Conto giudiziale: polizza di carico con allegato elenco descrittivo dei materiali firmati dal commissario di bordo da integrare con la richiesta di scarico quietanzata;
Commissario di bordo.	Polizza di carico con allegato elenco descrittivo dei materiali, o verbali	Polizza di carico con allegato elenco descrittivo dei materiali, firmati dal consegnatario dei magazzini riceventi in A. O..
Magazzini delle basi secondarie in A. O..	Conto giudiziale: polizza di carico con elenco descrittivo dei materiali, o verbali da integrare con la richiesta di carico.	Conto giudiziale: buoni di prelevamento dei servizi o dei corpi, o documenti di spedizione.
Reparti in A. O..	Quaderni di carico e documenti giustificativi del carico.	Quaderni di carico e documenti giustificativi dello scarico.

Art. 107.

Per evitare perdite od avarie gli organi competenti delle basi dovranno procedere allo immediato ritiro e ricovero nei depositi o nei magazzini dei materiali in arrivo, dando la precedenza a quei materiali più suscettibili di essere danneggiati da una prolungata giacenza all'aperto.

Le perdite e le avarie dovute ad ingiustificato ritardo delle operazioni di scarico e di immagazzinamento saranno addebitate ai responsabili.

Art. 108.

Per le mancanze o i deterioramenti riscontrati nei magazzini o stabilimenti delle basi secondarie in A. O. all'atto della ricognizione dei materiali giunti in colli riscontrati regolari e già assunti in carico, sarà redatto verbale in duplice esemplare firmato da un ufficiale rappresentante della parte mittente nominato dal comandante del presidio, da un ufficiale delegato dall'organo direttivo competente e dal consegnatario ricevente.

I detti verbali non debbono riferirsi a materiali di diverse spedizioni e devono indicare con precisione la provenienza dei colli, lo stato di integrità degli imballaggi e le deteriorazioni e mancanze riscontrate in ciascun collo.

Sui verbali in questione esprimeranno il loro parere motivato le autorità competenti a norma dell'art. 17 delle presenti istruzioni, le quali inoltreranno i verbali stessi al Ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 109.

Le scritture dei magazzini e degli stabilimenti aventi gestione autonoma devono tenere in evidenza oltre la quantità anche la precisa dislocazione del materiale in consegna alle aliquote dipendenti.

Art. 110.

Tutti i prelevamenti e tutti i versamenti dei materiali effettuati dai reparti del corpo di spedizione devono essere giustificati sulla base dei bisogni reali e si effettuano con appositi buoni o ricevute in duplice copia firmati dal comandante del reparto versante o prelevante e dal consegnatario ricevente o cedente.

Un esemplare di tali documenti viene ritirato dall'organo di rifornimento e l'altro è restituito all'ente interessato.

Art. 111.

I magazzini dei vari servizi normalmente riepilogano i buoni di prelevamento o di versamento in distinti riepiloghi a quantità da iscriversi nel registro di carico e scarico ove hanno riflesso tutti i movimenti avvenuti nei materiali durante la gestione.

Tale registro costituisce il conto giudiziale del consegnatario.

Art. 112.

Per i materiali destinati al funzionamento dei magazzini e degli stabilimenti dei vari servizi ed ai fabbisogni dei reparti di truppa che vi sono addetti si osservano le norme comuni a tutti gli enti e reparti mobilitati, anche nel caso che il prelevamento avvenga presso lo stesso stabilimento.

Art. 113.

Tutti i materiali prelevati pei bisogni dei reparti, e che non siano di dotazione o di scorta si intendono consumati all'atto del prelevamento e non danno luogo a registrazioni sul quaderno di carico mod. 547.

Art. 114.

I piccoli quantitativi di materiali o di materie prime di immediato impiego acquistati dai corpi o reparti di truppa non sono registrati nei quaderni dei materiali.

I materiali acquistati invece per costituire scorta debbono essere registrati a quantità sui quaderni dei materiali mod. 547, documentando l'operazione con la copia della fattura, sulla quale viene fatto riferimento all'operazione di cassa riguardante l'effettuato pagamento.

Art. 115.

I materiali in distribuzione agli uomini, esclusi quelli di armamento, sono tolti dal carico del reparto.

I comandanti di reparto hanno l'obbligo d'invigilare sulla conservazione e perfetta efficienza di qualsiasi materiale compresi quelli in distribuzione alla truppa.

I materiali inservibili e non riparabili presso il reparto sono considerati come materiali di ricupero, da versare agli enti designati per ciascun servizio.

Art. 116.

Spetta agli organi direttivi dei servizi assicurarsi con ispezioni e controlli di carattere periodico o saltuario della regolarità dei movimenti di introduzione e distribuzione che avvengono nei magazzini e negli stabilimenti, particolarmente della esatta concordanza tra i dati profferti dalle scritture e la reale consistenza dei materiali, specie per quelli di maggior valore e di più facile asportazione.

Art. 117.

Gli ufficiali, gli assimilati, i marescialli ed il personale operaio al seguito delle truppe possono prelevare a pagamento diretto gli oggetti di corredo ed i viveri ufficiali nella misura strettamente indispensabile, nei limiti ed ai prezzi fissati dagli organi direttivi competenti, previa autorizzazione e tramite dell'ente da cui dipendono.

Le somme introitate dovranno essere versate nelle casse militari come proventi ai sensi dell'art. 60.

XV. - *Rendiconti dei materiali.*

Art. 118.

Tutti i magazzini con gestione autonoma rendono i conti del materiale per esercizio finanziario e per gestione trasmettendo entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio scaduto o della gestione, il conto giudiziale ed i relativi documenti all'organo di revisione.

Art. 119.

Al ritorno in Italia dei reparti e dei servizi del corpo di spedizione, tutti i materiali residuati saranno versati agli enti designati dal Ministero dietro rilascio di una dichiarazione di ricevuta.

Le rimanenze saranno stabilite:

a) per gli enti tenuti alla resa del conto giudiziale, in base ai dati del registro analitico;

b) per gli altri, in base ai dati profferti dai quaderni dei materiali.

CAPO II.

PARTE SPECIALE.

I. - *Servizio sanitario.*

Art. 120.

Il magazzino speciale sanità e veterinaria d'intendenza A. O. e le sezioni disinfezione hanno amministrazione autonoma sia come reparto sia come organo di rifornimento e di servizio.

Art. 121.

Il magazzino speciale sanità e veterinaria della base S ha gestione autonoma solo nei riguardi dei materiali di rifornimento; il personale è invece assunto nella compagnia mista della base S.

Art. 122.

Le sezioni sanità e gli ospedali da campo, sono autonomi solo nei riguardi della gestione di reparto; il rifornimento dei materiali sanitari alle truppe è da essi compiuto per conto del magazzino speciale sanità e veterinaria che li rifornisce.

Art. 123.

Il personale dei nuclei chirurgici, delle ambulanze radiologiche e delle ambulanze odontoiatriche è riunito nel comando unità sanitarie varie di corpo d'armata; eventualmente, è amministrato dal quartiere generale della grande unità cui i detti nuclei o le dette ambulanze sono assegnati.

Art. 124.

I reparti di sezione sanità, le infermerie e i magazzini temporanei e di tappa, le frazioni e le aliquote di magazzino speciale, le stazioni bonifica sono da considerarsi parte integrante, a tutti gli effetti, dell'unità che li ha costituiti o presso cui funzioneranno.

Art. 125.

Le frazioni e le aliquote di magazzino speciale, quando sono dislocate a notevole distanza da questo e gli stabilimenti di tappa, quando ritenuto opportuno, possono avere gestione autonoma con resa diretta del conto giudiziale.

Art. 126.

Presso gli stabilimenti sanitari aventi gestione di reparto autonomo, un ufficiale di amministrazione o in mancanza il comandante o direttore o un ufficiale da lui incaricato compie le operazioni di cassa, segnala ai centri di mobilitazione metropolitani le variazioni matricolari, tiene al corrente la scrittura prescritta, i conti particolari degli amministrati e redige i rendiconti in denaro.

Art. 127.

I ricoverati nelle infermerie e negli ospedali da campo sono curati gratuitamente.

Le ricette per somministrazioni di medicinali agli ufficiali ed agli assimilati ammalati non ricoverati nelle infermerie o nelle unità sanitarie di campagna sono spedite gratuitamente.

Sono però escluse le seguenti sostanze: alcool, cognac, elisir di china, marsala, zucchero, the.

Art. 128.

Le derrate occorrenti per l'alimentazione degli ammalati sono prelevate presso le sezioni sussistenza. Si possono acquistare dal commercio, quando possibile, gli alimenti speciali.

Art. 129.

I materiali di rifornimento ricevuti dalle sezioni sanità e dagli ospedali da campo s'intendono sempre, qualunque sia la provenienza, come ricevuti dal magazzino speciale sanità e veterinaria.

Art. 130.

Le sezioni sanità e gli ospedali da campo — a periodi prescritti dagli organi direttivi del servizio — rendono conto dei materiali avuti per la distribuzione al magazzino speciale sanità e veterinaria con apposita situazione, corredata dai buoni di prelevamento e versamento rilasciati dai reparti.

II. - *Servizio di commissariato.*

Art. 131.

I magazzini speciali d'intendenza A. O. e le sezioni panettieri hanno amministrazione autonoma sia come reparto che come organo di produzione e rifornimento.

Art. 132.

Il magazzino speciale viveri, fieno, paglia e legna ed il magazzino speciale vestiario ed equipaggiamento della base S. hanno gestione autonoma solo nei riguardi del materiale di rifornimento; il personale è riunito nella compagnia mista della base S.

Art. 133.

Le sezioni di sussistenza sono autonome solo nei riguardi della gestione di reparto; il rifornimento dei materiali alle truppe è da esse compiuto per conto del magazzino speciale v. f. p. l., del magazzino speciale v. e. e delle sezioni panettieri.

Art. 134.

I centri di raccolta, i magazzini temporanei e di tappe, le frazioni e le aliquote di magazzino speciale, i nuclei delle sezioni sussistenza, le squadre delle sezioni panettieri sono da considerarsi parte integrante, a tutti gli effetti, dell'unità che li ha costituiti.

Art. 135.

Le frazioni e le aliquote di magazzino speciale, quando sono dislocate a notevole distanza da questo, le squadre panettieri, quando vengono organicamente assegnate alle unità di prima linea e i magazzini di tappa quando ritenuto opportuno, possono avere gestione autonoma con resa diretta del conto giudiziale.

Art. 136.

Presso gli stabilimenti di commissariato aventi gestione di reparto autonomo uno dei subalterni di sussistenza addetti, compie le operazioni di cassa, segnala ai centri di mobilitazione metropolitani le variazioni matricolari, tiene al corrente le scritture prescritte, i conti particolari degli amministrati e redige i rendiconti in denaro.

Art. 137.

I materiali di rifornimento ricevuti dalle sezioni sussistenza, s'intendono sempre, qualunque sia la provenienza, come ricevuti dai competenti magazzini speciali.

Art. 138.

Le sezioni sussistenza — giornalmente — rendono conto dei materiali avuti per la distribuzione ai vari magazzini speciali compilando su ciascuno di essi apposita situazione, corredata dai buoni di prelevamento e versamento rilasciati dai reparti e dalle dimostrazioni delle somme riscosse per cessioni a pagamento.

L'ammontare di tali somme deve essere rimesso, appena possibile, ai magazzini speciali interessati.

Art. 139.

Presso gli stabilimenti di commissariato A. O. un ufficiale commissario delegato dall'organo direttivo competente:

— rappresenta la parte mittente nel caso di ricevimento di materiali;

— compila i verbali di cali, consumi, avarie, perdite, vendita, ricognizione ecc.;

— assiste (presso le sezioni sussistenza) alle distribuzioni alle truppe, risolvendo eventuali controversie circa qualità e quantità dei materiali prelevati;

— vista i registri e i documenti principali di gestione;

— convalida con la propria firma eventuali correzioni su buoni, ricevute, ecc.

Art. 140.

I buoni di prelevamento sono compilati dai corpi, con la sola indicazione della forza dei singoli reparti, salvo a completarsi per cura dello stabilimento distributore con l'indicazione precisa delle specie e della quantità dei generi spettanti che, all'atto del prelevamento, lo stabilimento è in grado di fornire.

Art. 141.

I versamenti di materiali da sottoporre a lavatura, di ricupero, non più utilizzabili, sono effettuati mediante presentazione di elenco in duplice copia, una delle quali è restituita all'ente versante per ricevuta, mentre l'altra stabilisce il carico dell'ente ricevente.

Art. 142.

La preda bellica è di proprietà dello Stato.

In casi speciali — da determinarsi di volta in volta dal comandante superiore A. O. o dal comandante di grande unità da lui delegato — potrà essere concessa a titolo di premio al reparto (ufficiali, sottufficiali e truppa) che ha operato la preda, un'aliquota di essa, anche in denaro, di massima non superiore alla metà del suo valore. La misura del premio e la sua suddivisione fra i reparti e personali interessati, è fatta risultare da uno stato di ripartizione compilato da un organo direttivo di commissariato appositamente incaricato, sulla base della determinazione dei detti comandanti.

Art. 143.

L'inventario delle cose predate è eseguito dai direttori o capi uffici di commissariato o ufficiali commissari da essi designati, con l'assistenza di un ufficiale avente speciale competenza nella stima delle cose delle quali trattasi e di un ufficiale del corpo al quale appartiene la truppa che ha eseguito la preda. Ove non sia possibile tale procedura, l'inventario è compilato dal comandante del reparto interessato, con l'assistenza di altro ufficiale da lui designato, preferibilmente il capo dell'ufficio di amministrazione.

L'inventario deve risultare da appositi verbali, in duplice copia, distinti per gruppi di materiali secondo i servizi da cui possono essere utilizzati. I verbali devono anche contenere l'indicazione di quali materiali sia opportuna la vendita e di quali la conservazione.

Una copia dei verbali viene trasmessa all'intendenza A. O. o alla delegazione d'intendenza per le decisioni in merito; l'altra segue le cose predate per servire di base agli ulteriori conteggi dei magazzini, dei vari servizi ai quali i materiali predati devono, secondo la loro natura, essere versati.

Art. 144.

I quadrupedi predati saranno consegnati al corpo o distaccamento di arma a cavallo viciniore che, rilasciatane ricevuta, li prenderà provvisoriamente in aggregazione.

Il denaro predato è versato come provento alla cassa militare.

Art. 145.

In caso di urgenza le materie predate possono essere subito utilizzate, ma deve esserne avvertita l'intendenza A. O. o la delegazione d'intendenza.

Art. 146.

La vendita delle cose predate deve essere sempre eseguita da un organo direttivo di commissariato che sarà stabilito dall'autorità che ha deciso la vendita.

La somma ricavata dalla vendita viene versata come provento alla cassa militare.

III. - *Servizio di artiglieri*

Art. 147.

Il magazzino speciale artiglieria, bardatura e mascalcia d'intendenza A. O. ha amministrazione autonoma sia come reparto, sia come organo di rifornimento e di servizio.

Art. 148.

Il magazzino speciale artiglieria, bardatura e mascalcia della base S ha gestione autonoma nei riguardi dei materiali di rifornimento; il personale è invece riunito nella compagnia mista della base S.

Art. 149.

Le aliquote e le frazioni di magazzino speciale, i magazzini temporanei e di tappa, i centri di raccolta, sono da considerarsi parte integrante, a tutti gli effetti, dell'unità che le ha costituite.

Art. 150.

Le aliquote e le frazioni di magazzino speciale, quando sono dislocate a notevole distanza di questo e gli stabilimenti di tappa, quando ritenuto opportuno, possono avere gestione autonoma con resa diretta del conto giudiziale.

Art. 151.

I posti di distribuzione ed avviamento munizioni non hanno carico contabile, distribuiscono le munizioni per conto del magazzino d'artiglieria od aliquota, ai quali rilasciano ricevuta e rimettono poi i buoni di prelevamento dei reparti che ritirano le munizioni.

Art. 152.

Il personale dei posti di distribuzione ed avviamento munizioni e dei centri di raccolta continua a far parte della forza effettiva del reparto che lo ha fornito ed è passato in sussistenza od in aggregazione all'unità più vicina.

Art. 153.

Il direttore del magazzino speciale artiglieria, bardatura e mascalcia A. O. ha alle sue dipendenze un ufficio di amministrazione composto di personale assimilato (ragionieri d'artiglieria) e di sottufficiali e militari di truppa.

E' capo dell'ufficio d'amministrazione il ragioniere più elevato in grado o più anziano tra quelli assegnati al magazzino; degli altri ragionieri addetti, uno assume la carica di direttore dei conti e pagatore, l'altro di consegnatario del materiale.

Art. 154.

Le munizioni distribuite ai posti di distribuzione ed avviamento o direttamente ai reparti, si considerano, agli effetti amministrativi, come consumate.

Le munizioni che risultassero eccedenti presso gli anzidetti posti saranno versate al magazzino d'artiglieria od all'aliquota più vicini, che le assumeranno in carico come ricuperate.

Art. 155.

La distribuzione delle munizioni ai reparti impegnati in prima linea può avvenire, in caso di urgente bisogno, anche su richiesta verbale.

Art. 156.

Giornalmente le aliquote trasmettono al magazzino di artiglieria dal quale dipendono, una apposita situazione corredata dai buoni comprovanti le introduzioni e distribuzioni di materiali effettuate nel giorno precedente.

Art. 157.

I reparti versano direttamente al magazzino d'artiglieria o ai centri di raccolta, i materiali inservibili, quelli che non possono riparare con i propri mezzi nè con l'intervento del laboratorio mobile del magazzino d'artiglieria e quelli provenienti da preda bellica o esuberanti.

Art. 158.

I materiali versati ai centri di raccolta vengono da questi inviati al magazzino d'artiglieria, insieme con gli esemplari dei buoni di versamento rilasciati dai reparti.

Il magazzino d'artiglieria prende in carico i materiali che vengono riparati nel proprio laboratorio e segnala all'organo direttivo superiore quelli provenienti da preda bellica e quelli non utilizzabili per le conseguenti disposizioni relative alla loro conservazione, utilizzazione od invio in Italia.

Art. 159.

Di norma, il laboratorio del magazzino speciale eseguisce la riparazione dei materiali in dotazione al magazzino stesso e di quelli delle unità non potuti riparare con i mezzi del laboratorio mobile.

Art. 160.

Spetta al direttore del magazzino, sotto la sua responsabilità di assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, in modo da evitare prelevamenti eccessivi, spreco di materie prime e di mano d'opera e soprattutto abusi di qualsiasi genere.

Particolare vigilanza dovrà essere esercitata sull'impiego dei materiali costosi, nonchè dei metalli ricchi, i cui residui di lavorazione dovranno, semprechè possibile, essere ripresi in carico.

Art. 161.

Le richieste di materie prime, di materiali fini o semi lavorati da impiegare nell'officina dovranno essere proporzionate all'entità delle lavorazioni da effettuare.

Di ogni eccesso è responsabile l'ufficiale preposto al laboratorio.

Art. 162.

I materiali nuovi e quelli rimessi in efficienza dall'officina dovranno regolarmente essere assunti in carico dal magazzino.

Dovranno in ogni caso essere evitati acquisti di materie prime e di materiali di ogni genere già esistenti in magazzino in misura sufficiente alle lavorazioni da compiere. A tal uopo ogni richiesta di acquisto, sia a contratto, sia ad economia sarà sempre accompagnata da una dichiarazione scritta del consegnatario sulla quantità e qualità del materiale corrispondente che esiste in magazzino.

Art. 163.

Debbono essere ricuperati i rottami di munizioni in metalli ricchi (bossoli per cannone, bossoli di cartucce, rame, bronzo, ecc.). Tale ricupero, di massima, è eseguito da militari di truppa; solo in via eccezionale e per speciali ragioni potrà essere eseguito da non militari, adottando in un caso e nell'altro le cautele necessarie per la incolumità delle persone.

Agli incaricati della ricerca dei rottami sarà corrisposto, all'atto del versamento, un premio in quella misura che sarà fissata dall'intendenza proporzionatamente alla qualità e quantità del materiale ricuperato.

IV. - *Servizio del genio.*

Art. 164.

I magazzini speciali del genio si amministrano con norme analoghe a quelle prescritte per i corrispondenti magazzini speciali di artiglieria.

L'officina autocarreggiata materiali collegamento ha amministrazione autonoma.

Art. 165.

Il magazzino speciale del genio della base S ha gestione autonoma nei riguardi del materiale di rifornimento. Il personale è riunito nella compagnia mista della base S.

Art. 166.

Le aliquote di magazzino speciale del genio, i centri di raccolta, i posti di distribuzione ed avviamento materiali del genio, i magazzini temporanei e di tappa, sono costituiti e funzionano in modo analogo ai corrispondenti stabilimenti d'artiglieria. Le officine autocarreggiate in dotazione ai reparti fanno parte integrante di essi.

Art. 167.

I materiali che i reparti del genio cedono, per ordine delle grandi unità da cui dipendono, agli altri reparti, prelevandoli dalle proprie dotazioni, debbono, appena possibile, essere reintegrati con prelevamenti presso i competenti organi di rifornimento.

Art. 168.

I materiali del genio abbisognevoli di riparazioni che non possono essere eseguite con mezzi a disposizione, vengono versati, con le stesse prescrizioni stabilite per il materiale di artiglieria, ai posti di distribuzione ed avviamento materiali del genio o presso gli appositi centri raccolta, o direttamente al magazzino speciale del genio e sue aliquote.

Art. 169.

Per i lavori saranno osservate le norme del regolamento per i lavori del genio militare approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 364 in quanto siano applicabili alle speciali contingenze del corpo di spedizione in A. O. e non siano in contrasto con le presenti istruzioni.

V. - *Servizio chimico.*

Art. 170.

I magazzini speciali di materiale chimico si amministrano con norme analoghe a quelle prescritte pei corrispondenti magazzini di artiglieria.

Art. 171.

Le compagnie chimiche sono autonome solo nei riguardi della gestione di reparti; il rifornimento del materiale chimico alle truppe è da essa compiuto per conto del magazzino speciale.

Art. 172.

I plotoni di bonifica chimica sono amministrati dal quartier generale della grande unità cui sono assegnati; il rifornimento del materiale chimico alle truppe è da essi fatto per conto del magazzino speciale.

Art. 173.

La disinfezione e le riparazioni, che le compagnie chimiche eseguono ai materiali versati dalle unità, s'intendono fatte per conto dei magazzini materiale chimico.

Art. 174.

I materiali disinfettati e riparati presso le compagnie chimiche sono assunti in carico nelle scritture del magazzino speciale di materiale chimico e considerati ridistribuiti alle compagnie.

Art. 175.

Le compagnie chimiche ed i plotoni chimici — a periodi prescritti dagli organi direttivi del servizio — rendono conto dei materiali avuti per distribuzione al magazzino speciale materiale chimico, con apposita situazione corredata dai buoni di prelevamento e versamento rilasciati dai reparti.

VI. - *Servizio veterinario.*

Art. 176.

Le infermerie quadrupedi sono autonome solo nei riguardi della gestione di reparto; il rifornimento del materiale di veterinaria ai reparti è da esse compiuto per conto del magazzino speciale sanità e veterinaria (art. 120 e 121), e del magazzino speciale artiglieria, bardatura e mascalcia (art. 147 e 148).

Art. 177.

Le infermerie quadrupedi temporanee e di tappa fanno parte integrante, a tutti gli effetti, dell'unità che le ha costituite o presso cui funzionano.

Quelle di tappa, quando ritenuto opportuno, possono avere gestione autonoma con resa diretta del conto giudiziale.

Art. 178.

Presso le infermerie quadrupedi (comprese quelle di tappa con gestione autonoma) l'ufficiale subalterno di amministrazione od in mancanza il comandante od un ufficiale da lui incaricato compie le operazioni di cassa, segnala ai centri le variazioni matricolari, tiene al corrente le scritture prescritte, i conti particolari degli amministrati e redige i rendiconti in denaro.

Art. 179.

Le infermerie quadrupedi — a periodi prescritti dagli organi direttivi del servizio — rendono conto dei materiali avuti per la distribuzione al magazzino speciale sanità e veterinaria ed al magazzino artiglieria, bardatura e mascalcia, con apposita situazione corredata dai buoni di prelevamento e versamento rilasciati dai reparti.

VII. - *Servizio trasporti a trazione meccanica.*

Art. 180.

Il parco automobilistico A. O. ha amministrazione autonoma sia come reparto, sia come organo di rifornimento, con le stesse norme prescritte per il magazzino speciale artiglierie, bardature e mascalcia d'intendenza A. O.

Art. 181.

Il magazzino speciale automobilistico e materie di consumo della base S. ha gestione autonoma solo nei riguardi del materiale di rifornimento; il personale è invece riunito nella compagnia mista della base S.

Il funzionamento è analogo a quello del corrispondente magazzino speciale artiglieria bardature e mascalcia della base S.

Art. 182.

Le aliquote di parco automobilistico e di magazzino speciale, i centri di raccolta, i posti di distribuzione carburanti e materie di consumo, i magazzini temporanei e di tappa sono costituiti e funzionano in modo analogo ai corrispondenti stabilimenti d'artiglieria.

Le officine fanno parte integrante del comando di autogruppo o dell'autoreparto cui sono assegnate.

Art. 183.

Il servizio delle riparazioni è regolato dalle apposite norme emanate dal Ministero della guerra - Ispettorato del materiale automobilistico.

ALLEGATO 1.

Corpi, reparti e servizi del corpo di spedizione A. O. aventi amministrazione autonoma

AVVERTENZE.

1° - I reparti minori non specificati nel presente elenco sono amministrati dalle unità delle quali è previsto debbano far parte.

2° - Oltre a quelli previsti nel presente elenco debbono considerarsi con amministrazione autonoma i reparti isolati, non distaccamenti, purchè comandati da ufficiali ed il cui organico contempli il personale di contabilità.

Quartier generale del Comando superiore A. O.	Amministra il comando superiore A. O. ed inoltre: l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio informazioni; il drappello automobilistico; il drappello cavalli da sella; le sezioni da montagna CC. RR.; la sezione a cavallo CC. RR.; le sezioni zaptiè libici; la sezione topocartografica fotogrammetrica. la sezione cinematografica E.
Quartier generale di corpo di armata.	Amministra il comando di corpo d'armata ed inoltre: l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio postale; il drappello automobilistico; il drappello cavalli da sella; le sezioni da montagna CC. RR.; la sezione a cavallo CC. RR.; la squadra fotografica; la squadra telefotografica.
Quartier generale di divisione di fanteria.	Amministra il comando di divisione di fanteria ed inoltre: l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio postale; la squadra topocartografica; il drappello automobilistico; le sezioni CC. RR. da montagna; il plotone chimico; il plotone idrico.
Quartier generale di divisione CC. NN.	Amministra il comando di divisione CC. NN. ed inoltre: l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio postale; il drappello automobilistico CC. NN. la sezione CC. RR. da montagna; le sezioni lanciafiamme; il plotone chimico;

Base principale A. O. - Napoli:	
a) *Delegazione d'intendenza.*	Amministra il personale della delegazione e dei depositi della base, ed i relativi materiali di dotazione individuale e di reparto (compagnia mista).
b) *Comando di tappa.*	Amministra il personale del servizio trasporti e tappa e del servizio postale, ed i relativi materiali di dotazione individuale e di reparto, nonchè i personali e quadrupedi non inquadrati in reparti organici, in transito.
c) *Depositi speciali dei vari servizi.*	Sono autonomi solo per la gestione del materiale di rifornimento per il corpo di spedizione.
Comando base secondaria « E » - Massaua.	
Parco automobilistico A. O.	
Magazzini speciali d'intendenza A. O. (v. i vari servizi).	
Comando base secondaria « S » Mogadiscio.	
a) *Delegazione d'intendenza.*	Amministra il personale della delegazione e dei magazzini speciali ed i relativi materiali di dotazione individuale e di reparto (compagnia mista).
b) *Magazzini speciali (v. i vari servizi).*	Sono autonomi solo per la gestione del materiale di rifornimento del corpo di spedizione « S ».

REPARTI LAVORATORI

Battaglione complementare speciale.	
Compagnia lavoratori.	

FANTERIA

Comando di brigata.	Amministra anche: la sezione munizioni per sez. cannoni da 65/17.
Reggimento di fanteria.	
Battaglione mitraglieri.	
Battaglione mitraglieri autocarrato.	
Battaglione provvisorio di complementi.	Amministra anche: il plotone per sez cannoni da 65/17, la compagnia complemento per battaglione mitraglieri.
Compagnia speciale « L »	

CARRI ARMATI

Gruppo carri veloci.	
Squadriglia autoblindo mitragliatrici.	
Battaglione carri d'assalto.	
Plotone autonomo carri veloci « E ».	

BERSAGLIERI

Reggimento bersaglieri a piedi.	
Battaglione di complementi bersaglieri.	Amministra anche il plotone complementi per sezione cannoni 65/17 « E ».

CAVALLERIA

Gruppo squadroni mitraglieri a piedi.	
Gruppo mitraglieri autocarrato.	
Squadrone autonomo a piedi.	

ARTIGLIERIA

Raggruppamento artiglieria di corpo d'armata.	Amministra anche la sezione topografi per artiglieria.
Raggruppamento artiglieria leggera.	
Reggimento artiglieria di divisione fanteria.	
Gruppo d'artiglieria « S » da posizione.	
Batteria speciale cannoni c. a. 75/27 C. K.	
Magazzino speciale artiglieria, bardatura e mascalcia A. O.	
Magazzino speciale artiglieria, bardatura e mascalcia della base « S ».	E' autonomo per la sola gestione del materiale di rifornimento. Il personale è riunito nella compagnia mista della base « S ».

GENIO

Battaglione zappatori-artieri su su 3 cp. con parco A. S.	
Compagnia zappatori artieri con parco A. S.	
Battaglione trasmissioni.	
Battaglione radio.	
Battaglione telegrafisti.	
Battaglione teleferisti.	
Comp. mecc. elettricisti.	
Compagnia idrici speciale.	
Sezione radio.	
Sezione ferroviaria di esercizio.	
Compagnia ferrov. di lavoro.	
Sezione fotoelettricisti A. S.	
Compagnia mista del genio M.	
Officina autocarreggiata materiali collegamento.	
Compagnia pompieri.	
Compagnia pontieri speciale.	
Reparto pontieri speciale.	
Magazzino speciale del genio A. O.	
Magazzino speciale del genio della base « S ».	E' autonomo per la sola gestione del materiale di rifornimento. Il personale è riunito nella compagnia mista della bae « S ».

SANITÀ

Sezione sanità.	Amministra anche il drappello salmerie. Per il materiale di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale sanità e veterinaria.
Ospedale da campo.	Per il materiale di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale sanità e veterinaria.

Sezione disinfezione.	
Comando unità sanitarie varie di corpo d'armata.	Amministra il personale del comando, nonchè il personale ed i materiali dei nuclei chirurgici, delle ambulanze radiologiche e delle ambulanze odontoiatriche assegnate al 7° corpo d'armata speciale; eventualmente tali nuclei ed ambulanze sono amministrate dal quartier generale della grande unità cui sono assegnati. Amministra pure la sez. autopotabilizzatori e la sezione potabilizzatori carreggiati.
Magazzino speciale sanità e veterinaria A. O.	
Magazzino speciale sanità e veterinaria della base « S ».	E' autonomo per la sola gestione del materiale di rifornimento. Il personale è riunito nella compagnia mista della base « S ».

SUSSISTENZA

Sezione sussistenza.	Amministra anche il drappello salmerie. Per i materiali di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale v.f.p.l. e del magazzino speciale v.e. interessati.
Sezione panattieri con forni rotabili mod. Weiss.	
Sez. panettieri con forni carreggiabili mod. 1897.	
Squadre panettieri senza forni.	
Magazzino speciale viveri, fieno, paglia e legna A. O.	
Magazzino speciale vestiario equipaggiamento A. O.	
Magazzino speciale viveri, fieno, paglia e legna della base « S ».	Sono autonomi per la sola gestione del materiale di rifornimento; Il personale è riunito nella compagnia mista della base « S ».
Magazzino speciale vestiario equipaggiamento della base «S»	

SERVIZIO TRASPORTI A TRAZIONE ANIMALE E SERVIZIO VETERINARIO

Comando gruppo salmerie.	
Reparto salmerie.	
Infermeria quadrupedi.	Per il materiale di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale sanità e veterinaria.

SERVIZIO TRASPORTI A TRAZIONE MECCANICA

Comando di autoraggruppamento.	
Comando di autogruppo.	Amministra anche l'officina.
Autoreparto.	
Parco automobilistico A. O.	
Magazzino speciale automobilistico e materie di consumo della base « S ».	E' autonomo per la sola gestione del materiale di rifornimento. Il personale è riunito nella compagnia mista della base « S ».

CAMICIE NERE

Legione CC. NN.	
Battaglione mitraglieri CC. NN.	
Battaglione CC. NN. di gruppo.	Uno dei battaglioni componenti il gruppo, amministra il comando di gruppo.
Battaglione complementi speciale CC. NN.	
Battaglione complementi misto CC. NN.	
Gruppo batterie someggiate cannoni 65/17 (R. E.).	
Compagnia speciale genio CC. NN.	
Sezione sanità CC. NN.	Amministra anche il drappello salmerie. Per il materiale di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale sanità e veterinaria.
Sezione sussistenza CC. NN.	Amministra anche il drappello salmerie. Per i materiali di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale v.f.p.l. e del magazzino speciale v.e. interessati.
Reparto salmerie CC. NN.	
Autoparco misto CC. NN.	

ALLEGATO 2.

Estratto dalla " Istruzione sulla stipulazione dei contratti. - Ediz. 1926 "

Art. 17. — *Della trattativa privata.*

§ 224. Quando si debba procedere all'appalto di una provvista o di un lavoro per mezzo di trattativa privata, l'ufficio appaltante si rivolge alla persona che giudica idonea per ogni riguardo ad eseguire la provvista od il lavoro da appaltarsi, invitandola a trasmettere l'offerta pel giorno che verrà indicato.

Se questa è accettabile l'ufficio appaltante fa conoscere all'offerente il giorno e l'ora in cui deve presentarsi per la stipulazione del contratto.

§ 225. Quando esistano più persone o ditte che abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente e l'ufficio appaltante non ritenga conveniente, nell'interesse dell'amministrazione, di sperimentare la licitazione privata, invita particolarmente e riservatamente ciascuna persona o ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a trasmettere la propria offerta (*art.* 92 *R. C. G.*).

Non appena siano pervenute tutte le offerte, ed in ogni caso quando sia trascorso il termine stabilito nell'invito per l'invio delle medesime, l'ufficio appaltante apre i pieghi ricevuti, sceglie l'offerta che giudica più vantaggiosa ed invita la persona che l'ha fatta a trovarsi in ufficio, in determinato giorno ed ora, per addivenire alla stipulazione del relativo contratto.

In casi speciali però la scelta dell'offerta più vantaggiosa può farsi non soltanto nei riguardi del prezzo, ma anche di altre condizioni, come i termini di consegna e la qualità degli oggetti da fornire.

§ 226. E in facoltà dell'ufficio appaltante di chiedere che l'offerta sia garantita da un deposito provvisorio, il quale poi è convertito in cauzione, dopo l'approvazione del contratto.

In tale caso si seguono le norme date pei depositi dei concorrenti alle aste, di cui all'art. 14.

§ 227. Le offerte devono sempre essere scritte su carta filogranata col bollo da sei lire.

Le offerte possono anche essere spedite per posta in piego chiuso e ad esse è applicabile quanto è detto al § 114 rispetto alle tasse di bollo.

In casi speciali e di minore importanza, può prescindersi dalla presentazione delle offerte e scegliersi il contraente mediante scambio di corrispondenza commerciale, osservando in tutto il resto la procedura stabilita nei paragrafi precedenti.

§ 228. Salve le eccezioni di cui al seguente paragrafo, i contratti a trattativa privata devono essere conformi al mod. 27 e scritti su carta filigranata col bollo ordinario da sei lire, e sono sottoscritti dall'offerente, dal presidente del seggio, da due testimoni e dall'ufficiale rogante che li stende e li autentica.

Per l'approvazione l'ufficio contraente deve trasmettere al Ministero od all'autorità delegata, la copia del contratto, in carta libera, con a corredo l'elenco delle ditte invitate a concorrere (1), copia delle offerte ricevute, copia della ricevuta provvisoria del deposito per cauzione di cui è cenno ai §§ 189 e 198 e copia dei capitoli d'oneri (quando questi non siano preventivamente approvati con decreto Reale o Ministeriale). Nei casi più importanti il Ministero o l'autorità delegata potrà richiedere una relazione sul procedimento seguito.

Ricevuta notizia dell'approvazione, l'ufficio contraente, procede alla registrazione del contratto ed al pagamento dei diritti di segreteria. Se i pagamenti dipendenti dal contratto debbono essere effettuati con mandati diretti trasmette al Ministero copia dell'atto stesso con le annotazioni e gli allegati di cui al § 177. Se i pagamenti invece sono fatti direttamente dal corpo o dall'ufficio, si procede come al § 178.

§ 229. Quando per circostanze speciali sia più conveniente, i contratti a trattativa privata possono anche effettuarsi in uno dei seguenti modi:

1° a mezzo di una obbligazione stesa appiedi del capitolato da chi si obbliga di assumere la fornitura;

2° con un atto separato d'obbligazione, sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3° a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ove si tratti di commercianti;

4° per mezzo di scrittura privata (modello 30) firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione (*L. C. G. art.* 17);

(1) Tale elenco non occorre ove sia stata invitata una sola ditta. Nel caso che le ditte invitate siano più di una dovranno essere trasmesse anche le ricevute delle lettere raccomandate spedite alle ditte interessate.

5° mediante una convenzione speciale per le case estere, in duplice originale, munita di bollo secondo le dimensioni della carta (art. 211 tariffa A, alleg. L. T. B.).

Per i contratti a trattativa privata risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi degli articoli 93, 94 e 101 del R. C. G.

§ 230. Quando, trascorso il termine entro cui potevano essere consegnate le offerte, non ne sia pervenuta alcuna e si presenti un offerente, che dichiari d'assumere la fornitura alle condizioni fissate nelle lettere d'invito, si procederà col medesimo a verbale trattativa, senza bisogno di offerta scritta. In questo caso però l'offerente deve firmare immediatamente l'obbligazione in una delle forme indicate ai numeri 1°, 2° e 4° del precedente paragrafo, facendo la prescritta cauzione, o dando sicurtà, secondo i casi, ed a norma dei paragrafi precedenti.

§ 231. Per ottenere l'approvazione dei contratti conchiusi nelle forme accennate nel § 229 se ne trasmette copia in carta libera al Ministero od all'autorità delegata con la relazione e coi documenti accennati al secondo comma del § 228.

§ 232. Per le convenzioni con le case estere si procederà in modo analogo a quello stabilito per le offerte-contratto per le quali si esperisce la licitazione privata, tranne nel caso di cui al seguente § 234.

§ 233. I contratti stipulati nelle forme indicate nel § 229 non sono soggetti ai diritti di segreteria (*diritti notarili*): ma devono essere registrati, entro il termine di giorni venti dalla data della loro approvazione, salve le eccezioni di cui al § 230, mediante presentazione di due originali, quello che viene restituito, in carta da bollo da lire sei e l'altro in carta da bollo da lire quattro. Se l'originale è scritto in carta libera nei casi indicati nei primi tre numeri del § 229, dovrà essere munito di marca da bollo di lire sei. Se l'originale è firmato all'estero dev'essere munito di marca da bollo secondo la dimensione della carta.

§ 234. Quando l'autorità che deve approvare il contratto lo reputi conveniente, alle obbligazioni fatte con le forme di cui al § 229, si fa seguire la stipulazione di un contratto per atto pubblico. In tal caso i provvedimenti per l'approvazione e la registrazione si fanno sul detto contratto anzichè sulla primitiva obbligazione.

Il contratto è soggetto inoltre ai diritti di segreteria.

ALLEGATO 3.

Atti di stato civile.

Paragrafo 1.

Per i militari deceduti nel territorio A. O. debbono essere compilati e tenuti al corrente i seguenti documenti:

a) mod. 2720 « Verbale di constatazione di morte e di identificazione della salma »;

b) mod. 2792 « Verbale dubitativo di morte »;

c) mod. 2718 « Registro degli atti di morte »;

d) mod. 2719 « Estratto degli atti di morte ».

Saranno compilati e tenuti distinti i documenti suddetti a seconda che riguardino:

a) militari e civili dell'esercito metropolitano;

b) militari e civili dei reparti coloniali;

c) militari, irregolari o indigeni nemici.

Paragrafo 2.

Il verbale di constatazione di morte e di identificazione della salma è compilato, quando è possibile, a cura dell'ufficiale medico che ha constatato il decesso e del cappellano militare (o altro ecclesiastico) che ha proceduto alla identificazione della salma, ed è firmato da entrambi.

Negli altri casi la constatazione del decesso, la identificazione della salma e la compilazione del verbale verrà fatta da due degli ufficiali presenti ed in difetto da due dei sottufficiali o graduati di truppa più elevati in grado.

Se la identificazione è fatta in base a testimonianza di commilitoni di caduti, detti testimoni devono apporre la loro firma sul verbale nel quale si indicheranno anche i documenti e gli altri elementi comprovanti l'identità del defunto.

I verbali in questione servono di base per la compilazione del registro degli atti di morte.

Paragrafo 3.

Per i militari che risultino mancanti e pei quali l'assenza si attribuisce a decesso non potuto accertare direttamente, ma soltanto sulla base di testimonianze, non deve essere compilato l'atto di morte; il presunto decesso del militare deve essere annotato nel «Verbale dubitativo di morte» firmato dai testimoni che dichiararono il decesso.

Paragrafo 4.

Ogni corpo, reparto distaccato, o servizio tiene i registri degli atti di morte di cui al paragrafo 1.

I registri degli atti di morte sono tenuti dal capo ufficio di amministrazione o, in mancanza, dal comandante, e vi sono registrati in ordine cronologico gli atti di morte man mano che vengono redatti.

Ogni atto deve chiudersi con la firma autografa per disteso ed in modo chiaro e leggibile dell'ufficiale che lo ha redatto.

Identiche operazioni sono compiute a riguardo di militari e di civili estranei deceduti eventualmente presso il reparto o servizio.

Paragrafo 5.

Sulla base del registro degli atti di morte, per cura ed a firma del capo dell'ufficio di amministrazione, sono redatti gli estratti dell'atto di morte mod. 2719, controfirmati dal comandante del corpo, reparto o servizio, da trasmettere subito in duplice esemplare al centro di mobilitazione che ne invierà un esemplare al distretto di provenienza del defunto. I deceduti saranno poi compresi negli elenchi mensili delle variazioni avvenute nella forza dell'ente.

Quando il deceduto appartiene ad ente diverso da quello dove è constatato il decesso, l'estratto dell'atto di morte deve essere trasmesso in triplice copia al comando del corpo, reparto o servizio al quale apparteneva il deceduto.

Per i civili nazionali non facenti parte del corpo di spedizione gli estratti degli atti di morte saranno trasmessi ai Governi delle Colonie.

ALLEGATO 4.

Effetti e valori dei defunti, prigionieri e dispersi.

Paragrafo 1.

Coloro che procedono alla constatazione della morte ed alla identificazione della salma hanno l'obbligo d'onore di porre ogni cura affinchè gli effetti, le carte personali, il denaro, gli oggetti di valore e qualunque altra cosa di pertinenza degli uomini morti, dispersi o prigionieri siano ritirati e consegnati all'ufficio di amministrazione dell'ente, accompagnati da una nota firmata dall'ufficiale che ha presieduto alla ricognizione degli oggetti.

L'ufficio d'amministrazione prende provvisoriamente in consegna gli oggetti e le somme di proprietà dei defunti e le trasmette sollecitamente ai centri di mobilitazione con le modalità di cui al seguente articolo.

Paragrafo 2.

Gli effetti, le carte personali, gli oggetti di valore di proprietà degli uomini morti, dispersi o prigionieri, sono trasmessi al centro di mobilitazione accompagnati da una nota descrittiva firmata dal capo ufficio di amministrazione e controfirmata dal comandante o da un ufficiale da esso delegato.

Il denaro di proprietà degli uomini di cui sopra sarà spedito al centro di mobilitazione a mezzo vaglia di servizio per la consegna immediata e per intero agli eredi riconosciuti.

Paragrafo 3.

Le competenze maturate e non ancora riscosse dai militari debbono essere segnalate ai centri di mobilitazione con specchio dimostrativo per il pagamento agli aventi diritto, accompagnato da una «dichiarazione dei debiti» lasciati insoluti.

I centri di mobilitazione procederanno al conguaglio e trasmetteranno le differenze attive agli aventi diritto. Per il recupero delle differenze passive si seguiranno le norme vigenti.

Paragrafo 4.

I centri di mobilitazione comunicheranno sollecitamente per mezzo dei podestà, alle famiglie dei militari morti, dispersi o prigionieri, la nota degli oggetti da essi lasciati e la dimostrazione delle somme di loro pertinenza, dopo aver detratto dalle competenze maturate e non riscosse, l'importo degli eventuali debiti verso lo Stato lasciati dai defunti.

Paragrafo 5.

Per i quadrupedi lasciati dagli ufficiali defunti saranno applicate le disposizioni degli articoli 899 e seguenti del regolamento di amministrazione e quelle della circolare 485 del G. M. 1931.

Qualora gli eredi non credano di cedere i quadrupedi all'amministrazione, o questa non ritenga di acquistarli per un qualsiasi motivo, i quadrupedi stessi dovranno essere ritirati dagli eredi entro trenta giorni dal giorno della comunicazione. Trascorso inutilmente tale periodo di tempo sarà provveduto alla vendita per conto degli eredi stessi in base alle norme vigenti.

ALLEGATO 5.

Delega per la riscossione degli assegni a favore delle famiglie degli ufficiali, assimilati e dei sottufficiali del corpo di spedizione in A. O.

Gli ufficiali, gli assimilati ed i sottufficiali destinati al corpo di spedizione in A. O. possono chiedere che tutti o parte dei loro assegni ordinari siano corrisposti alle famiglie.

La domanda relativa, redatta in duplice esemplare, indicherà l'importo mensile da corrispondere, nonchè il nome ed il domicilio della persona designata a riscuotere la somma stabilita dall'ufficiale, dall'assimilato o dal sottufficiale. Il pagamento sarà eseguito dal centro di mobilitazione che ha formato l'ente mobilitato, al quale trovasi effettivo l'interessato.

In caso di trasferimento dell'ufficiale, dell'assimilato o dal sottufficiale, ad altro ente formato da diverso centro di mobilitazione, la domanda dovrà essere rinnovata ed il nuovo centro di mobilitazione, prima di eseguire il pagamento alla famiglia deve richiedere, al centro di mobilitazione che precedentemente si interessava di tale operazione, informazioni circa l'ultimo pagamento eseguito, allo scopo di evitare pagamenti duplicati.

La delega si intende continuativa fino a quando il cedente abbia diritto agli assegni o fino a quando intervenga, da parte sua, una dichiarazione contraria.

Un esemplare della domanda anzidetta sarà dall'ente mobilitato, cui appartiene l'interessato, trasmesso al proprio centro di mobilitazione e l'altro esemplare allegato al primo foglio stipendio o foglio paga sul quale risulti detratta la somma ceduta.

I centri di mobilitazione che effettuano i pagamenti per delega a favore delle famiglie trasmetteranno al proprio ufficio di contabilità e revisione un elenco dei deleganti, con l'indicazione della somma ceduta e del reparto mobilitato cui essi sono effettivi, comunicando altresì le variazioni successive.

L'ente mobilitato terrà al corrente un registro delle deleghe dal quale risultino gli ufficiali, gli assimilati ed i sottufficiali che hanno fatto uso di tale facoltà, la somma ceduta ed i beneficiari. I centri di mobilitazione applicheranno direttamente al bilancio i pagamenti fatti per delega con imputazione al capitolo straordinario del bilancio per le esigenze A. O.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo,
Ministro per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

IL CAPO DEL GOVERNO

Roma, 18 marzo 1936 - XIV

Prot. n. 555 R.

OGGETTO: **Norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in A. O.**

Al Comando superiore A. O. - Asmara;
Al Comando del corpo di spedizione - Mogadiscio;
Al Comando della base principale A. O. - Napoli;
Al Comando del corpo di Stato Maggiore;
A tutti i comandi di corpo d'Armata;
Al Comando generale dell'arma dei CC. RR.;
Al Comando generale della M. V. S. N.;

e, per conoscenza:

Ai Comandi designati d'Armata;
Al Ministero delle Colonie;
Al Ministero della Guerra;
Al Ministero della Marina;
Al Ministero dell'Aeronautica;
Al Ministero delle Finanze.

Le accluse norme amministrativo-contabili per le truppe mobilitate in A. O. redatte dal ministero della guerra, di concerto con i ministeri delle colonie e delle finanze, in base all'art. 4 del R. decreto-legge 23 agosto 1935, n. 1683 e che saranno quanto prima approvate nelle forme prescritte, dovranno avere immediata applicazione da parte di tutte le truppe di terra operanti nell'Africa Orientale, qualunque sia la forza armata cui esse appartengono.

Si accusi ricevuta.

Il Capo del Governo, Ministro delle Forze armate:
MUSSOLINI

AVVERTENZE

1. — *Le presenti norme si applicano a tutte le truppe di terra operanti nell'Africa Orientale, qualunque sia la forza armata cui esse appartengono.*

2. — *E' sospesa l'applicazione di qualunque disposizione che sia in contrasto con le presenti norme.*

3. — *Per materiali s'intendono gli oggetti di corredo, quelli di equipaggiamento e di servizio generale, gli armamenti, il carreggio, le macchine, gli attrezzi, i mobili, le derrate ed in genere ogni materiale compreso nei gruppi* A, B e C.

4. — *Le questioni di massima inerenti alle norme suddette saranno risolute dal Ministero della guerra di concerto, ove occorra, con i Ministeri delle colonie e delle finanze.*

CAPO I.

PARTE GENERALE.

I. - *Disposizioni comuni.*

Art. 1.

I comandi, corpi reparti e servizi sia metropolitani che coloniali del Regio esercito e delle camicie nere, esistenti, inviati o costituiti nell'Africa Orientale Italiana, si amministrano con le norme della presente istruzione.

Quelli metropolitani, del Regio esercito hanno amministrazione autonoma dal giorno dell'imbarco o dal giorno della loro costituzione in A. O.; quelli metropolitani delle CC. NN. dal giorno della loro costituzione anche in territorio del Regno; quelli coloniali, dalla data in cui per disposizione dell'Alto Commissario o del Governatore della Somalia, cessano di funzionare come distaccamenti del R. C. T. C. territoriale.

Per tutti resta ferma la dipendenza matricolare dal centro di mobilitazione di formazione.

Art. 2.

Gli enti di cui all'articolo precedente, che hanno amministrazione autonoma (per quelli metropolitani vedi allegato 1 e per quelli coloniali vedi art. 184), rendono conto dei fondi e dei materiali nei termini e nei modi prescritti dalla presente istruzione al competente organo di revisione.

Analogamente si regoleranno i comandi, corpi, reparti, servizi che si formino in A. O., con elementi appartenenti a diversi enti mobilitati e ai quali venga data amministrazione autonoma.

Art. 3.

Salvo che sia diversamente disposto dal comando superiore A. O. e comando delle forze armate della Somalia i reparti dei corpi o le aliquote dei servizi, comandati da ufficiali, che si allontanano temporaneamente dal proprio corpo o servizio mobilitato, si amministrano come distaccamenti e rendono il conto al corpo al quale organicamente appartengono.

Art. 4.

Gli elementi di truppa che si allontanano temporaneamente dal proprio reparto passano in aggregazione o in semplice sussistenza, secondo l'opportunità, all'ente presso il quale si recano a prestare servizio.

Art. 5.

Le funzioni amministrativa e contabile in ogni corpo — intendendo per corpo ogni unità la cui gestione comprenda le spese per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e che abbia un'amministrazione propria — sono affidate ad un ufficio di amministrazione, di cui è capo un ufficiale di amministrazione, possibilmente del grado di capitano, alla dipendenza e sotto l'immediata direzione del comandante del corpo.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle norme vigenti ai comandanti di reparto o di distaccamento.

Art. 6.

Gli stabilimenti sono gestiti dal direttore o comandante, e presso i più importanti è costituito un ufficio di amministrazione.

Art. 7.

Il capo dell'Ufficio di amministrazione, oltre alle funzioni esercitate sotto la direzione del comandante, compie le operazioni di cassa, segnala ai centri di mobilitazione metropolitani le variazioni matricolari, tiene al corrente le scritture prescritte, i conti particolri degli amministrati, redige i rendiconti in danaro e firma i documenti relativi.

Art. 8.

I reparti distaccati di cui al precedente art. 3 di forza pari o superiore a quella di un battaglione, sono amministrati dal comandante, coadiuvato dall'aiutante maggiore in 2°.

Il comandante di distaccamento ha le attribuzioni e le facoltà che le presenti istruzioni conferiscono al comandante del corpo o direttore, salvo le limitazioni che questi intendesse stabilire.

In modo analogo si amministrano i reparti aventi amministrazione autonoma, cui non è organicamente assegnato un ufficiale di amministrazione od un ufficiale con funzioni amministrative a norma del precedente art. 5.

Art. 9.

Quando le circostanze di tempo e di luogo o le particolari responsabilità che accompagnano lo svolgersi di un atto amministrativo riguardante fondi o materie, consiglino di dare particolareggiata ragione dei provvedimenti presi, dovrà essere redatto apposito atto dispositivo firmato dal comandante del corpo.

Le disposizioni scritte che il comandante impartisce ai sensi del comma precedente, devono essere annotate su apposito registro, da lui stesso firmato e poi controfirmato dal capo dell'ufficio di amministrazione e saranno unite in copie autentiche ai documenti giustificativi di cassa e di magazzino.

Art. 10.

In seguito a ordine dell'organo direttivo competente della grande unità da cui l'ente dipende, il comandante del corpo può avvalersi delle risorse locali per soddisfare bisogni di carattere indilazionabile. Però i pagamenti fatti a tale titolo vanno corredati degli ordini scritti originali, o, in mancanza, dell'atto dispositivo del comandante come è detto all'articolo precedente.

Art. 11.

Il comandante del corpo ha la facoltà di assegnare all'aiutante maggiore in 1°, ai comandanti di compagnia e reparti corrispondenti, e al direttore della mensa ufficiali, un fondo permanente ragguagliato normalmente ai bisogni di una quindicina.

Tali fondi permanenti possono, in casi di comprovata necessità, raggiungere il fabbisogno di un mese.

Alla fine di ogni mese, con movimenti figurativi di cassa i fondi concessi vengono introitati e posti nuovamente in uscita nel mese successivo. Cessato lo scopo per cui i fondi permanenti furono anticipati, essi saranno integralmente restituiti.

Art. 12.

Il comandante di corpo ha anche la vigilanza sulla gestione amministrativa dei distaccamenti dipendenti, e può, in qualunque momento, sospendere l'esecuzione di provvedimenti disposti dai comandanti di essi, avocare a sè atti di gestione, assumendo in tal modo le responsabilità che sono connesse a tali determinazioni.

Ogni fatto amministrativo originato da tali facoltà del comandante deve essere contemplato in un atto da iscriversi sul registro di cui all'art. 9 del distaccamento nel quale sarà fatta menzione dell'ordine ricevuto.

Analoghe facoltà ha il capo dell'organo direttivo nei confronti del comandante o direttore di un qualsiasi stabilimento dipendente.

Art. 13.

Il comandante o direttore dell'ente provvede:

a) alla eventuale sostituzione del capo ufficio di amministrazione nei casi di impedimento e di assenza;

b) alla custodia della cassa ed alla sicurezza del danaro e dei materiali;

c) alla costituzione delle mense ufficiali ed eventualmente dei sottufficiali;

d) infine a tutte quelle altre incombenze a lui devolute dalla presente istruzione e dalle norme vigenti nel Regno, in quanto applicabili.

Art. 14.

Nei quartieri generali delle grandi unità le attribuzioni che le presenti norme deferiscono al comandante del corpo sono esercitate: nei quartieri generali di corpo d'armata e di divisione dai rispettivi capi di stato maggiore; nel quartiere generale dal comando superiore A. O. dal colonnello designato dal comando stesso.

Art. 15.

Nei distaccamenti le misure per la sicurezza della cassa e dei materiali sono prese dal comandante.

Art. 16.

A richiesta del comando superiore A. O. o del comando delle forze armate della Somalia, possono essere destinati presso taluni comandi di grandi unità, zone, bassipiani, ecc. ufficiali di amministrazione o ufficiali idonei a funzioni amministrativo-contabili, preferibilmente di grado non inferiore a capitano, al fine di prevenire irregolarità e manchevolezze ed assicurare la regolare tenuta delle scritture nonchè la completa e tempestiva resa dei conti.

Quando le circostanze lo richiedano, a detti ufficiali può essere affidato l'incarico di eseguire accertamenti contabili ed in tale occasione dovranno provvedere direttamente a fare appianare le discrepanze eventualmente rilevate che risultino dovute ad errori di scritturazione o di conteggio.

II. - *Responsabilità amministrative.*

Art. 17.

Tutti coloro che sono investiti di cariche o funzioni amministrative, permanentemente o saltuariamente, sono soggetti alla responsabilità amministrativa a termini delle vigenti disposizioni.

Art. 18.

Salvo che sia diversamente stabilito dalle disposizioni per i diversi servizi, le mancanze, i deterioramenti, le perdite e le diminuzioni di danaro e di materiali dovute a qualsiasi causa, compreso il consumo derivante da calo o deperimento naturale, sono fatti constare:

— per i corpi di truppa ed i reparti distaccati — dal comandante dell'ente o da un ufficiale da lui delegato, mediante verbale compilato in contradittorio con l'agente tenuto a rispondere di fondi e di materie; nel caso in cui l'agente tenuto a rispondere sia lo stesso comandante dell'ente, il verbale verrà compilato dall'autorità immediatamente superiore, in contradittorio con detto agente;

— per gli stabilimenti — da un ufficiale delegato dall'organo direttivo da cui lo stabilimento dipende, mediante verbale compilato in contradittorio con l'agente responsabile del denaro e del materiale.

I verbali di cui sopra saranno inviati per via gerarchica all'autorità competente a decidere a norma dell'articolo seguente, muniti dei pareri motivati delle autorità trasmittenti.

Se vi è fondato sospetto che le perdite, avarie, ecc., implichino responsabilità del comandante del corpo o direttore dell'ente, l'autorità immediatamente superiore nel 1° caso, ovvero l'organo direttivo competente nel 2° caso, dispone per un più accurato accertamento e ne riferisce all'autorità immediatamente superiore per le definitive decisioni.

Se le diminuzioni o le perdite, ecc., sono dovute a reato, il verbale deve essere corredato della copia della denuncia del reato fatta al magistrato competente.

Art. 19.

Competenti a pronunciarsi per l'addebito e la ammissione delle cause di forza maggiore sono:

1° *per i materiali in distribuzione alla truppa*: il comandante di corpo o reparto distaccato. E' fatta eccezione per le unità amministrative autonome ed i distaccamenti composti di un solo reparto di truppa (compagnia, batteria, squadrone ecc.) per i quali l'autorità competente a pronunciarsi per l'addebito o la ammissione delle cause di forza maggiore nei riguardi dei materiali di armamento e casermaggio, è quella immediatamente superiore al comandante dell'unità o distaccamento.

2° *per i materiali di dotazione e le perdite o mancanze di denaro*:

a) *nei casi in cui il valore non ecceda le lire diecimila*: il comandante della grande unità di cui fa parte il corpo, reparto o servizio presso cui si è verificata la perdita o la mancanza; il comandante del R.C.T.C. terr. di settore, di zona, bassopiano, ecc., per i reparti direttamente dipendenti; l'organo direttivo d'intendenza competente, per gli stabilimenti aliquote e frazioni dipendenti;

b) in tutti gli altri casi l'Alto Commissario o il Governatore della Somalia.

Resta sempre salvo e impregiudicato il giudizio definitivo della Corte dei conti.

Art. 20.

Nei casi di responsabilità amministrative debitamente accertate, l'autorità deliberante procederà a carico dei responsabili secondo le norme vigenti.

Il valore dei materiali eventualmente da addebitare sarà calcolato in base al valore reale in colonia da fissarsi dall'autorità deliberante, sentito ove occorra il parere dell'organo tecnico competente.

III. - *Contratti e servizi ad economia.*

Art. 21.

Ai bisogni delle truppe che non possono essere fronteggiati con i materiali e le derrate esistenti nei magazzini, od a cura delle amministrazioni centrali o coloniali, o del co-

mando superiore A. O., si può provvedere mediante provviste, forniture e lavori da effettuare mediante contratti da stipulare a licitazione, a trattativa privata oppure ad economia. Sempreché possibile la trattativa privata deve avere luogo nella forma prevista dal § 225 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti (vedi allegato 2°).

Le provviste, le forniture ed i lavori ad economia sono autorizzati fino a lire 30.000 dal comandante o direttore; per somme superiori e fino a L. 100.000 dal comandante della grande unità o dall'intendente; oltre le 100.000 e fino a L. 300.000 si deve provvedere sempre mediante contratto approvato e reso esecutivo dall'intendenza del comando superiore A. O. o da un suo delegato, sentito, ove del caso, il parere degli organi tecnico ed amministrativo competenti.

I contratti che superano le lire 300.000 devono essere sempre approvati e resi esecutivi dal governo coloniale o dall'amministrazione centrale interessata, previo parere del comitato competente a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 agosto 1935, n. 1683.

Art. 22.

Le provviste, forniture e lavori saranno eseguiti tenendo presenti, in quanto possibile, i capitolati d'oneri vigenti per i corrispondenti servizi nel Regno, opportunamente adattati all'ambiente ed alle circostanze locali.

Art. 23.

E' ammessa la concessione di acconti ragguagliati agli 8/10 del valore delle derrate e dei materiali forniti o dei lavori eseguiti.

E' consentito in casi speciali di pattuire nei contratti pagamenti in acconto, oltre i limiti predetti per forniture o prestazioni già eseguite, ed anche di concedere anticipazioni per forniture e lavori ad enti o ditte di notoria solidità, dalle quali non si usi assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazioni di parte del prezzo.

Art. 24.

Un elenco dei contratti ed un elenco degli acquisti in economia distinti per servizio, debbono essere trasmessi mensilmente dall'intendenza A. O. o dalla delegazione d'intendenza per la Somalia, al governo della colonia, che ne darà comunicazione ai ministeri delle colonie e della guerra.

Da tali elenchi saranno esclusi gli acquisti relativi a materie prime o a materiali di immediato consumo o di immediato impiego necessari pel funzionamento degli stabilimenti delle officine e per soddisfare bisogni urgenti dei reparti.

IV. - *Requisizioni.*

Art. 25.

I comandi di grandi unità, ed eccezionalmente i comandi minori isolati, quando lo ravvisino necessario, possono — in qualunque momento — ordinare requisizioni per provvedere ai bisogni delle truppe. Ciò beninteso quando le requisizioni siano consentite dal governo coloniale.

Art. 26.

Le requisizioni sono effettuate, di massima, per cura di commissioni che operano alla dipendenza degli organi direttivi dei servizi interessati.

Nei casi di urgenza od in seguito a speciali e temporanee disposizioni, da emanarsi dai comandi di grandi unità, possono effettuarsi requisizioni delle risorse locali direttamente per parte dei comandi di truppa.

Nei casi di eccezionale urgenza e limitatamente ai bisogni immediati, la facoltà di ordinare requisizioni è estesa al militare di grado più elevato che ha comando di truppa od è incaricato di un servizio nella località dove si rende necessaria la requisizione.

Art. 27.

Le requisizioni sono pagate mediante ordinativi sulle casse militari. A tale mezzo si atterranno normalmente le direzioni dei servizi salvo il disposto del seguente comma *c*).

Il pagamento potrà, inoltre, dai corpi, reparti e dalle aliquote dei servizi essere direttamente effettuato sui fondi disponibili in contanti:

a) per somme di non rilevante importo, il cui limite è fissato dal comando superiore A. O. o comando delle forze armate della Somalia;

b) quando riesca impossibile o non conveniente provvedere diversamente, ed in tal caso non havvi limite di spesa;

c) quando la convenienza economica delle requisizioni da compiere renda opportuno facilitare le operazioni mediante pagamento immediato.

Art. 28.

Per ogni requisizione è corrisposta una indennità ragguagliata al giusto prezzo delle somministrazioni, occupazioni o prestazioni occorse.

L'indennità viene liquidata dall'autorità che esegue la requisizione in base a criteri che saranno stabiliti — su proposta degli organi direttivi dei servizi competenti — dai comandi di grande unità.

Le liquidazioni d'indennità saranno firmate dall'autorità che ha eseguito la requisizione e subito trasmesse in copia autentica all'autorità gerarchica da cui dipende l'ente che ha eseguito la requisizione, per il controllo e la ratifica.

Nelle liquidazioni dovranno farsi sempre risultare il valore attribuito e l'indennità corrisposta, specificando le ragioni delle eventuali differenze.

Art. 29.

I quadrupedi requisiti o incettati sono assunti nella forza effettiva dell'ente a cui sono destinati, il quale trasmette al centro di mobilitazione l'atto di requisizione o di incetta dei quadrupedi avuti in distribuzione.

Art. 30.

L'autorità che esegue le requisizioni rilascia agli interessati ricevuta scritta delle prestazioni eseguite non appena avvenuta la consegna della cosa requisita o l'effettuazione della prestazione d'opera o di servizio.

La detta ricevuta — sempre che possibile staccata da apposito registro — deve, di regola, contenere le seguenti indicazioni:

a) autorità che ha ordinato la requisizione ed ente che deve effettuare il pagamento;

b) descrizione della cosa requisita o della prestazione richiesta;

c) somma liquidata o da liquidarsi per l'acquisto, il noleggio o per la prestazione;

d) data e firma.

La ricevuta suindicata sarà sempre unita al titolo di pagamento.

V. - *Base principale A. O.* *Basi secondarie e comandi di tappa.*

Art. 31.

Le attribuzioni della base principale A. O. in Napoli sono le seguenti:

a) riceve dall'intendenza A. O., le richieste di viveri e materiali occorrenti per l'Eritrea e per la Somalia e le trasmette al ministero delle colonie che le segnalerà, per il benestare, al ministero della guerra - gabinetto.

In caso di *assoluta urgenza* attinge alle disponibilità dei propri depositi e provvede all'immediato imbarco dei materiali, salvo a richiederne il benestare al ministero della guerra — gabinetto — sempre tramite ministero delle colonie. Ne informa inoltre immediatamente il comando del corpo di S. M. che darà disposizioni agli enti ministeriali competenti per il reintegro delle dotazioni prelevate dai depositi della base;

b) provvede alle esigenze disciplinari, amministrative, di vettovagliamento e alloggiamento del personale destinato in A. O. e non inquadrato in reparti organici;

c) provvede — sulla base degli ordini che provocherà dal Ministero della guerra — al ricevimento e smistamento del personale e materiale sgombrato dall'A O.;

d) segnala all'organo competente le richieste di trasporti da o per l'Africa Orientale che le pervenissero da altre amministrazioni dello Stato.

Art. 32.

La base dipende direttamente dall'Intendenza di cui costituisce delegazione e dai ministeri delle colonie e della guerra, per quanto ha tratto all'espletamento dei compiti di cui all'articolo precedente.

Art. 33.

La delegazione d'intendenza ed il comando di tappa hanno gestione autonoma.

Art. 34.

La delegazione d'intendenza per mezzo del proprio ufficio di amministrazione:

a) gestisce i fondi necessari per il funzionamento della delegazione e dei depositi della base;

b) amministra il personale rispettivamente addettovi;

c) vigila sui materiali in dotazione od in distribuzione agli enti della delegazione ed al comando della compagnia mista.

Art. 35.

Il comando di tappa:

a) amministra il personale dei servizi trasporti e tappa, e postale;

b) ha in consegna, dimostrato su appositi quaderni di carico, tutto il materiale dei servizi stessi e quello di dotazione individuale e di reparto;

c) provvede ai personali isolati in transito.

Art. 36.

L'ufficio di amministrazione della delegazione ed il comando di tappa richiedono i fondi e rendono i conti trimestralmente all'ufficio di contabilità e revisione del comando del corpo di armata di Napoli.

Art. 37.

Per il funzionamento dei depositi ogni consegnatario ha in assegnazione un fondo permanente da reintegrare alla fine di ogni mese.

Art. 38.

Nei porti del Regno ove sarà imbarcato materiale per l'A.O. la base principale di Napoli può costituire sue aliquote o con personale proprio o incaricando enti locali ad eseguire per suo conto operazioni necessarie.

Tali aliquote, anche se temporanee, sono considerate distaccamenti amministrativi della base principale alla quale chiedono il rimborso delle spese sostenute per la ricezione e la spedizione dei materiali.

Per quanto riguarda i materiali, le aliquote di cui sopra rendono conto delle operazioni effettuate ai depositi della base principale di Napoli, affinchè i consegnatari interessati possano effettuare le scritturazioni di loro competenza.

La gestione in materia dei depositi della base principale A. O. comprende anche i movimenti dei materiali avvenuti presso le aliquote.

I materiali che vengono immagazzinati sono assunti in carico a quantità nel conto giudiziale dei consegnatari dei depositi della base principale; i materiali in transito sono annotati in apposito registro e non interessano il conto giudiziale.

Art. 39.

Gli stabilimenti istituiti presso le basi secondarie e presso i comandi di tappa sono amministrati secondo le norme stabilite per i servizi ai quali appartengono.

Art. 40.

I fondi e materiali somministrati dai comandi di tappa ai drappelli ed agli uomini e quadrupedi in transito s'intendono forniti agli enti cui appartengono i drappelli, gli uomini ed i quadrupedi suaccennati.

Art. 41.

Gli enti ai quali appartengono gli uomini ed i quadrupedi di cui all'articolo precedente, rimborsano ai comandi di tappa le somme anticipate e regolarizzano i prelevamenti fatti.

VI. - *Ispettore amministrativo addetto all'intendenza.*

Art. 42.

L'ispettore amministrativo addetto all'intendenza A. O. dipende direttamente dall'intendente dal quale riceve ordini e direttive per l'esplicazione del suo compito che deve svolgersi nella sfera di competenza attribuita dalle disposizioni vigenti all'intendenza A. O. in materia amministrativo-militare. Sono suoi compiti particolari:

a) assicurare la regolarità della gestione in contanti ed in materia di tutti gli enti amministrativi mobilitati;

b) pronunciarsi mediante pareri scritti e motivati sulla convenienza economica e sulla regolarità amministrativa dei progetti di acquisti, di forniture e di lavori da effettuare sia a contratto sia ad economia che non debbano essere sottoposti al parere dei comitati di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 23 agosto 1935, n. 1683;

c) intervenire, sempre in forma consultiva, e mediante pareri scritti e motivati in ogni questione sollevata in materia amministrativo-militare.

Art. 43.

Per le decisioni in merito alle questioni ed ai quesiti concernenti il trattamento economico dei personali militari e militarizzati in A. O. resta fermo il disposto dell'art. 76 del regolamento per l'applicazione del R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2201.

Art. 44.

Le autorità militari interessate hanno sempre facoltà di provocare sulla stessa materia sottoposta al parere dell'ispettore, anche quello degli organi direttivi competenti.

Il parere scritto dell'ispettore, ed eventualmente anche quello dell'organo direttivo, specie quando il provvedimento adottato sia in difformità di essi, dovranno sempre essere allegati all'atto cui si riferiscono.

Art. 45.

L'ispettore amministrativo, ove le circostanze di tempo e di luogo possano consentirlo, presi gli ordini dall'intendente, potrà esplicare il suo mandato anche mediante controlli e visite dirette presso gli enti interessati.

Art. 46.

Spetta all'intendente, d'intesa ove occorra con gli organi del governo della colonia, di emanare le disposizioni e di concedere tutti i mezzi affinchè l'ispettore possa assolvere integralmente il suo mandato.

L'ispettore amministrativo resta amministrativamente responsabile ogni qualvolta venga a risultare che in base al suo parere vennero adottati provvedimenti dai quali sia derivato danno all'erario.

VII. - *Amministrazione delle truppe e forza amministrata.*

Art. 47.

La forza amministrata dagli enti facenti parte delle truppe mobilitate in A. O. comprende:

a) la forza effettiva — costituita dagli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa, quadrupedi destinati all'ente per disposizioni di carattere organico o di carattere permanente dei comandi delle grandi unità;

b) la forza aggregata — costituita dagli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e quadrupedi assegnati all'ente da disposizioni di carattere transitorio. Tale forza è amministrata come quella effettiva, ma rimane compresa nella forza organica del corpo di provenienza;

c) la forza in sussistenza — costituita dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, effettivi ad un ente e temporaneamente impiegati presso altro ente dal quale ricevono solamente il vitto.

Art. 48.

Salvo quanto stabiliscono speciali disposizioni per alcune categorie di personale, i componenti della forza effettiva di un ente facente parte delle truppe mobilitate in A. O. sono in forza matricolare al centro di mobilitazione che ha costituito il comando dell'ente stesso, o a quello designato dal Ministero della guerra per enti metropolitani costituiti in A. O.

Art. 49.

Sulla base dei rapporti compilati giornalmente dai reparti, anche distaccati, per rappresentare lo stato attuale della forza, il capo dell'ufficio di amministrazione compila alla fine di ogni mese un elenco delle variazioni che occorre apportare sui documenti matricolari degli ufficiali, sottufficiali, militari di truppa e quadrupedi effettivi e lo trasmette al centro di mobilitazione per le operazioni di sua competenza.

Art. 50.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa ricoverati nelle unità sanitarie dislocate nel territorio A. O. sono compresi nella forza aggregata dell'unità sanitaria, rimanendo effettivi all'ente di provenienza, al quale devono essere fatte, dalla stessa unità sanitaria, le comunicazioni riguardanti le variazioni che occorre portare sui loro documenti matricolari.

I militari che vengono dimessi dalle unità sanitarie dislocate in A. O. sono avviati ai centri di raccolta; i quali li prendono in aggregazione fino a quando avvenga il loro rientro all'ente cui sono rimasti effettivi o il loro trasferimento ad altro ente.

In caso di rimpatrio i militari sono avviati ai centri di mobilitazione.

Art. 51.

I militari che risultino mancanti dopo un fatto d'armi sono dimostrati nella forza senza assegni sino a che non se ne conosca la loro posizione.

I prigionieri o i dichiarati dispersi sono tolti dalla forza dell'ente e passati effettivi al centro di mobilitazione dell'ente stesso.

I prigionieri ed i dispersi che eventualmente si ripresentassero saranno presi subito in aggregazione dall'ente presso cui avviene la presentazione ed avviati all'ente di appartenenza che li riassumerà in forza.

Art. 52.

Per gli atti di stato civile dei militari, degli assimilati e dei civili appartenenti a comandi, corpi, reparti e servizi mobilitati deceduti o che comunque risultassero mancanti e dei morti delle popolazioni non belligeranti si applichino le disposizioni contenute nell'allegato 3° alle presenti norme.

Art. 53.

Per la raccolta delle cose di pertinenza dei militari, degli assimilati e dei civili appartenenti a comandi, corpi, reparti e servizi mobilitati, deceduti, o che comunque risultassero mancanti e per la liquidazione di quanto ad essi competeva, si seguiranno le norme contenute nell'allegato 4° alle presenti norme.

Art. 54.

Per la liquidazione delle eredità dei defunti e dei dispersi, i centri di mobilitazione si atterranno alle norme contenute negli articoli 298 e 299 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e della circolare 359 G. M. 1929, tenute presenti in ogni caso le disposizioni del codice civile ed ogni altra norma legislativa in materia.

Art. 55.

Gli appartenenti ai comandi, corpi, reparti e servizi mobilitati detenuti in attesa di giudizio restano effettivi all'ente di appartenenza e sono presi in aggregazione dal quartiere generale della grande unità dove è costituito un carcere militare.

I condannati passano effettivi allo stabilimento di pena coloniale o metropolitano, dove sono inviati in espiazione.

Art. 56.

I quadrupedi ricoverati nelle infermerie sono da queste presi in aggregazione passando nella forza effettiva del parco quadrupedi.

Art. 57.

I quadrupedi guariti vengono dalle infermerie avviati al parco quadrupedi cui sono effettivi ed al quale spetta effettuare i rifornimenti a mente delle norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi in guerra.

Art. 58.

La morte dei quadrupedi ricoverati nelle infermerie deve essere documentata da una dichiarazione redatta dal direttore dell'infermeria, da trasmettersi al parco cui il quadrupede era effettivo.

Art. 59.

La morte e l'abbattimento dei quadrupedi, qualunque ne sia la causa, se avviene presso i reparti deve documentarsi con verbale del comandante dell'ente o reparto presso cui il quadrupede prestava servizio, vistato, quando è possibile, da un ufficiale veterinario.

Tale verbale si allega al rapporto situazione del giorno in cui si è verificata la morte o l'abbattimento.

Le perdite di quadrupedi dovute ad altra causa (fuga, furto, eventi di guerra, ecc.) devono comprovarsi nei modi prescritti dagli articoli 18 e 19.

VIII. - *Gestione dei fondi e relative scritture.*

Art. 60.

Fino al giorno precedente all'imbarco gli enti del Regio esercito di cui all'art. 1 sono considerati distaccamenti dei propri centri di mobilitazione, ai quali rendono i conti e versano la rimanenza di cassa entro trenta giorni dalla data del loro arrivo in colonia.

I centri di mobilitazione anticipano ai detti enti a titolo di prestito i fondi occorrenti per i primi 15 giorni di gestione autonoma, da restituire integralmente in occasione del versamento della rimanenza di cassa di cui al comma precedente.

Pertanto la gestione autonoma dei fondi degli enti metropolitani mobilitati risulterà alimentata esclusivamente dai fondi loro distribuiti in colonia.

Art. 61.

La somministrazione dei fondi è disciplinata dalle norme contenute nel regolamento sul servizio di cassa in guerra, con gli adattamenti necessari per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1683 del 23 agosto 1935-XIII ed osservando, oltre le speciali istruzioni impartite dai ministeri interessati, le norme di cui appresso:

a) il comando superiore A. O. ed il comando delle forze armate della Somalia, a mezzo degli organi dipendenti, debbono segnalare tempestivamente all'ufficio speciale di finanza di cui al decreto interministeriale in data del 7 marzo 1935-XIII il fabbisogno dettagliato delle spese militari occorrenti mensilmente per assegni, forniture, lavori, ecc.;

b) le richieste di fondi degli organi di commissariato per le dipendenti casse militari debbono essere accompagnate da un elenco indicante la ripartizione delle somme per categorie di spese e debbono essere limitate al fabbisogno di fondi occorrenti per il pagamento degli assegni delle requisizioni e per gli acquisti da effettuare sul posto per soddisfare bisogni di carattere indilazionabile;

c) le somministrazioni di fondi alle casse militari sono effettuate con imputazione alle partite di giro del bilancio coloniale, restando ai competenti organi di governo di provvedere successivamente alla operazione di regolazione contabile delle somme somministrate e di imputazione agli articoli di bilancio delle spese effettuate con detti fondi dagli enti militari, secondo i rendiconti mensili da essi presentati.

Di tutte le somme somministrate dalle casse militari dovrà essere data mensilmente comunicazione al competente organo di revisione.

Art. 62.

I fondi si custodiscono in una cassaforte o cassetta per danaro a due serrature di congegno differente, le cui chiavi sono tenute una dal capo dell'ufficio di amministrazione, e l'altra da altro ufficiale presente, designato dal comandante o dal direttore.

Presso gli enti sprovvisti di cassaforte o cassetta, i fondi sono custoditi dal comandante o consegnatario nel modo da lui ritenuto più opportuno.

Art. 63.

La gestione in contanti degli enti metropolitani e coloniali mobilitati è dimostrata col giornale di cassa di cui al modello allegato n. 6.

In detto giornale debbono essere annotate cronologicamente e *all'atto stesso che si verificano,* tutte le operazioni di entrata e di uscita del denaro.

Ogni operazione deve essere giustificata da un documento con eventuali allegati sul quale debbono essere apposti il numero progressivo, la data delle operazioni e la firma dell'ufficiale incaricato delle funzioni amministrative e contabili.

La trascrizione delle singole operazioni sul giornale di cassa *deve farsi a seconda dei casi dal capo dell'ufficio di amministrazione, aiutante maggiore, comandante dei reparti distaccati o da un loro delegato, ma sempre sotto la loro personale responsabilità.*

Art. 64.

I proventi d'importo superiore alle L. 3000 si versano, se possibile, subito alle casse militari, gli altri si versano in occasione della riscossione di fondi.

Il prospetto dei proventi versati mod. 2744, o altro equivalente, distinto per servizi, deve essere inviato direttamente all'organo di revisione ed alla ragioneria del governo della colonia.

Art. 65.

L'ultimo giorno del mese il comandante del corpo o un ufficiale da lui delegato, il comandante del distaccamento, il direttore o comandante o consegnatario dello stabilimento, con la scorta del giornale di cassa, procedono alla verifica ed alla ricognizione dei documenti giustificativi di cassa, in confronto dei dati profferti dalle scritture, ed eventualmente, nel loro prudente arbitrio, anche a quegli ulteriori accertamenti che le circostanze fossero per consigliare.

La verifica fatta deve risultare sullo stesso giornale di cassa dalla chiusura delle colonne di entrata e di uscita, con l'evidenza del saldo, seguita dalle firme dell'ufficiale che esegue la verifica e, alla sede, del capo dell'ufficio di amministrazione.

Art. 66.

Il capo dell'ufficio di amministrazione ha l'obbligo di tenere al corrente i conti particolari del personale amministrato, avuti in estratto dal centro di mobilitazione all'atto della formazione dell'ente o successivamente, provvedendo ai conseguenti pagamenti e riscossioni.

Le ritenute sugli assegni e le altre somme comunque introitate e pagate, che interessano i detti conti particolari, saranno dagli enti metropolitani comunicate mensilmente con apposito elenco, firmato dal capo dell'ufficio di amministrazione, all'organo di revisione e al centro di mobilitazione, completato con l'indicazione degli estremi dei relativi titoli di cassa.

La registrazione in entrata ed in uscita delle ritenute deve essere compresa nello stesso rendiconto mensile.

Gli enti coloniali osservano le norme di cui all'art. 192.

Art. 67.

All'atto del cambio, a seconda dei casi, del capo dell'ufficio di amministrazione, aiutante maggiore, o comandante di reparto, si procede:

a) al riscontro dei fondi di cassa ed all'esame della regolarità delle scritture;

b) alla consegna dei fondi previa verifica di cassa;

c) all'accertamento della regolarità e delle rimanenze dei conti particolari;

d) alla verifica degli oggetti di valore e del denaro lasciato dai defunti, dispersi o prigionieri;

e) al riscontro dei proventi non ancora versati in tesoreria.

IX. - *Pagamento degli assegni.*

Art. 68.

Tutti i pagamenti a chiunque effettuati — eccettuati i pagamenti delle competenze ordinarie o di servizio collettivo ai militari di truppa — debbono essere comprovati dalla firma di colui che ha riscosso.

I pagamenti fatti ad analfabeti europei od indigeni debbono essere comprovati dalle firme di due testimoni.

Art. 69.

Il pagamento degli assegni di carattere continuativo ad ufficiali, assimilati e marescialli viene fatto alla fine di ogni mese.

Le paghe e gli altri assegni di carattere continuativo per i sergenti maggiori, sergenti e militari di truppa sono corrisposti normalmente alla fine di ogni decade, salvo le disposizioni speciali vigenti per le truppe coloniali.

Art. 70.

Le paghe e competenze del personale operaio metropolitano ed indigeno sono fissate da apposite norme.

Esse sono dimostrate in apposito foglio paga sulla base delle ore di effettiva presenza al lavoro segnalate, sotto la sua responsabilità, dall'ufficiale alla cui dipendenza il personale lavora.

L'importo delle eventuali somministrazioni in natura, le anticipazioni, le multe e gli addebiti sono trattenuti allo atto del pagamento delle competenze maturate.

Gli operai che per qualsiasi motivo lasciano l'ente presso cui lavorano debbono essere soddisfatti di ogni competenza loro spettante.

Art. 71.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che per qualsiasi motivo lasciano l'ente presso cui sono effettivi o aggregati debbono essere soddisfatti di ogni loro avere fino a tutto il giorno della partenza.

Quando per qualsiasi motivo non sia possibile soddisfare in tal modo i partenti, l'ente perdente trasmette all'ente ricevente una dichiarazione degli assegni dovuti e non pagati e degli eventuali debiti dell'interessato.

In base a tale dichiarazione l'unità ricevente giustifica il pagamento anche di queste ultime competenze.

Art. 72.

Gli ufficiali, gli assimilati ed i sottufficiali degli enti mobilitati possono chiedere che parte dei loro assegni siano corrisposti alle famiglie, con le modalità e le procedure stabilite nell'allegato 5° alle presenti norme.

In tal caso i loro assegni vengono contabilizzati al netto della somma da essi delegata.

Art. 73.

I militari dimessi da luoghi di cura anche per passaggio ad altro stabilimento sanitario devono essere soddisfatti, all'uscita, di ogni competenza maturata durante il periodo di ricovero, previa detrazione delle eventuali ritenute.

Dovranno anche essere pagate le competenze eventualmente dovute in periodi antecedenti al ricovero, purchè sia pervenuta la dichiarazione di cui all'art. 71.

Qualora per qualsiasi motivo lo stabilimento sanitario non potesse corrispondere gli assegni a norma del primo comma precedente, corrisponderà agli ufficiali, agli assimilati ed ai sottufficiali un'anticipazione non superiore agli assegni medi spettanti per il periodo di ricovero, detraendo in ogni caso l'ammontare della retta, se dovuta.

Tale anticipazione dovrà essere rimborsata dall'ente che corrisponderà gli assegni agli interessati anche per il periodo di ricovero nei luoghi di cura.

X. - *Rendiconto dei fondi.*

Art. 74.

Per rendere conto della gestione dei fondi gli enti metropolitani delle truppe mobilitate in A. O. compileranno mensilmente un rendiconto mod. 709 « estratto del giornale di cassa » che deve essere la copia fedele del giornale con allegati i documenti giustificativi, i giornali di contabilità dei reparti, ed i rapporti situazione giornalieri.

Art. 75.

In sede di chiusura delle contabilità o di verifica, le discrepanze rilevate, se dovute ad errori di scritturazione o di conteggio, saranno subito appianate.

Riscontrandosi irregolarità si procederà a termini degli articoli 18 e 19.

Art. 76.

I rendiconti con allegati i documenti giustificativi, i giornali di contabilità ed i rapporti situazione giornalieri, saranno trasmessi all'organo di revisione insieme all'elenco indicante i conti particolari, prescritto dall'art. 66, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

I giornali di contabilità dei reparti con allegati i rapporti situazione giornalieri verranno trasmessi al centro di mobi-

litazione per la conservazione, dal competente organo di revisione dopo espletati gli accertamenti in relazione alle partite iscritte nei rendiconti.

Art. 77.

Entro cinque giorni dalla fine del mese i reparti distaccati rendono il conto al corpo cui appartengono, il quale fa proprie le spese inserendole nel giornale di cassa.

Art. 78.

Le eventuali rettifiche alle scritture, in conseguenza di errori rilevati o dallo stesso ente o dall'organo di revisione, devono essere apportate con nuove registrazioni in entrata o in uscita, senza alterare le cifre riferentisi all'operazione su cui ha avuto luogo il rilievo, nè le rimanenze mensili che le seguono.

XI. - *Mense ufficiali.*

Art. 79.

Presso le truppe mobilitate sono, semprechè possibile, istituite apposite mense per gli ufficiali ed eventualmente per i sottufficiali.

Per il funzionamento, l'amministrazione ed il controllo della gestione di tali mense spetta al comando superiore A. O. di emanare le norme relative.

Art. 80.

Quando si verificano le condizioni per la concessione delle razioni viveri in natura o eventualmente in contanti, queste sono attribuite alle mense regolarmente costituite, in relazione al numero dei conviventi.

In ogni caso resta escluso qualsiasi contributo a carico dell'amministrazione, salvo la concessione di anticipazioni da restituire.

Art. 81.

Le maggiori spese effettuate dalle mense delle grandi unità per eventuali inviti ad autorità nazionali ed estere saranno imputate all'assegno per spese di rappresentanza.

XII. - *Prigionieri di guerra.*

Art. 82.

I prigionieri di guerra non debbono interessare la forza amministrata del corpo o del reparto che li ha catturati.

Essi sono al più presto inviati ai campi di concentramento designati dai comandi competenti; in caso contrario sono presi in semplice sussistenza per il periodo di sosta.

Art. 83.

I campi di concentramento per prigionieri si amministrano come qualsiasi altro corpo di truppa mobilitata, anche agli effetti del controllo.

Gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa che vi sono addetti restano effettivi agli enti di provenienza e si considerano aggregati al campo di concentramento.

Art. 84.

I campi di concentramento dimostrano separatamente le spese ordinarie riguardanti i militari addetti da quelle necessarie per i prigionieri, pei quali impiantano un ruolo contenente le generalità ed ogni altra indicazione che valga ad identificarli facilmente, nonchè le successive variazioni individuali.

XIII. - *Acquisti all'estero.*

Art. 85.

In casi d'urgenza o speciali, l'Alto Commissario ed il Governatore della Somalia possono essere autorizzati a disporre acquisti all'estero.

Le autorizzazioni debbono essere preventivamente concordate con gli uffici centrali finanziari competenti.

Tali preventivi accordi dovranno riguardare non solo i singoli impegni ai fini della disponibilità dei fondi, ma anche quanto potesse occorrere per i trasferimenti delle valute.

Art. 86.

Gli acquisti che assumano carattere continuativo o periodico e quindi di sicura previsione, dovranno essere organizzati in modo da evitare:

a) acquisti nel momento economicamente più sfavorevole;

b) acquisti intempestivi e senza un piano organico.

Art. 87.

Gli acquisti di notevole entità sono effettuati possibilmente da commissioni speciali tecniche particolarmente competenti, nominate dall'Alto Commissario o dal Governatore della Somalia.

Art. 88.

Le provviste saranno generalmente assicurate a mezzo di trattativa privata, raccogliendo quando sia possibile offerte di più ditte.

Le convenzioni dovranno risultare da atto scritto, firmato dal fornitore o dal suo legale rappresentante e dal presidente della commissione o da altro rappresentante dell'amministrazione.

Art. 89.

Normalmente le contrattazioni si faranno per merci già pronte, convenendo che le merci stesse siano consegnate su vagone o su piroscafo *cif* o *fob*, a seconda della convenienza economica e di motivi di opportunità da valutarsi caso per caso.

Art. 90.

Per i trasporti via mare dovrà, sempre che possibile, preferirsi la bandiera italiana.

Art. 91.

Il collaudo sarà effettuato secondo le convenzioni ed i requisiti stabiliti nel contratto.

Le risultanze del collaudo saranno comprovate da apposito verbale nel quale dovranno essere riportate:

a) le modalità seguite nel collaudo;

b) la dichiarazione che la merce corrisponde per qualità e quantità a quella pattuita, oppure la dichiarazione motivata che la merce, di qualità inferiore alla pattuita, è stata ritenuta accettabile con abbuono;

c) la dichiarazione di rifiuto per merce in tutto od in parte non accettabile e le provvidenze adottate secondo gli usi e le consuetudini del commercio locale.

Art. 92.

I pagamenti relativi agli acquisti saranno effettuati secondo le norme da impartire dal Ministero delle finanze.

Art. 93.

I movimenti dei fondi assegnati alle commissioni eventualmente costituite o al rappresentante dell'amministrazione, sono tenuti in evidenza in apposito registro sul quale debbono essere annotate le operazioni di riscossione e di pagamento.

Ogni movimento dovrà essere giustificato da tutti i documenti relativi all'operazione effettuata.

Art. 94.

Per le spese effettuate, le commissioni o i rappresentanti dell'amministrazione rendono conto mensilmente o al termine di ogni fornitura.

Art. 95.

I rendiconti di cui all'articolo precedente saranno inviati al competente organo di revisione per il tramite dell'intendenza che deve apporvi il visto di regolarità.

Essi consisteranno in estratti del registro di cui all'articolo 93 corredati dai documenti originali comprovanti le varie operazioni.

XIV. - *Gestione dei materiali e relative scritture.*

Art. 96.

I magazzini dell'amministrazione militare coloniale cessano la loro gestione al 30 giugno 1935 e chiudono a pareggio i propri conti giudiziali previo passaggio delle rimanenze dei materiali ai magazzini speciali d'intendenza.

I magazzini d'intendenza tengono un'unica contabilità sia per i materiali ricevuti dall'amministrazione della guerra che per quelli ricevuti dall'amministrazione militare coloniale.

I conti dei materiali militari relativi ai servizi delle truppe di terra operanti nelle colonie dell'Africa Orientale sono tenuti e resi dagli agenti consegnatari a quantità.

Art. 97.

Per i materiali provvisti dalle ditte occorre distinguere:

a) materiali collaudati sul posto di produzione nel Regno e presi in carico da un ente metropolitano;

b) materiali spediti direttamente dalle ditte alle basi secondarie in A. O. ove hanno luogo il collaudo e l'assunzione in carico da parte dei magazzini interessati;

c) materiali acquistati in colonia e consegnati ai magazzini interessati ove hanno luogo il collaudo e l'assunzione in carico.

Per i materiali di cui alla lettera *a*) si applicano le stesse norme previste dalle presenti norme per i materiali già esistenti nei magazzini dell'ente. Per i materiali di cui alla lettera *b*) si seguiranno le norme degli articoli 91, 108 e 109 e le istruzioni dei singoli servizi eventualmente emanate per il collaudo dei materiali e per il successivo pagamento dell'importo alle ditte. Pei materiali di cui alla lettera *c*) si seguiranno le norme degli articoli 91, 108 e 109.

Art. 98.

Ogni reparto metropolitano all'atto della mobilitazione preleva i materiali di dotazione nella specie e quantità stabilite presso i magazzini del rispettivo centro di mobilitazione.

Tali materiali sono descritti per quantità e qualità in appositi quaderni di carico modello 547 in triplice esemplare. Un esemplare di tali quaderni firmato dal comandante del reparto rimane al centro di mobilitazione a giustificazione del conto giudiziale, un esemplare costituisce il quaderno di carico dell'ente, un esemplare sarà trasmesso all'organo di revisione per i controlli di sua competenza.

Anche in mancanza di quaderni di carico le operazioni di scarico e di assunzione in carico dovranno essere fatte risultare per iscritto sia pure con buoni o con verbali, fermo restando l'obbligo dell'impianto successivo del quaderno.

Art. 99.

Il rifornimento dei materiali del Regno per l'A. O., salvo l'eccezione pei materiali spediti dalle ditte di cui alla lettera *b*) dell'art. 97, si effettua:

a) dai depositi della base principale di Napoli con prelevamento delle rispettive scorte;

b) dagli enti metropolitani con spedizioni dirette, le quali devono essere considerate in transito per la base di Napoli.

Art. 100.

I materiali ricevuti dai depositi della base di Napoli per la costituzione delle scorte provenienti, sia da enti metropolitani, sia direttamente dalle ditte fornitrici, sono assunti in carico dai consegnatari dei depositi stessi che ne rilasciano quietanza in conformità delle disposizioni vigenti.

Pei materiali in transito, qualunque sia il porto d'imbarco, i consegnatari dei depositi della base principale di Napoli, accertata sulla scorta dei documenti di cui all'art. 102, la regolarità della spedizione, rilasceranno agli enti speditori una ricevuta provvisoria da servire come principio di prova per lo scarico del materiale spedito, salvo perfezionamento con le quietanze dei consegnatari dei magazzini speciali presso le basi secondarie in A. O., e saranno responsabili, a termini della legge e del regolamento sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, della buona custodia dei materiali in transito fino alla consegna dei materiali stessi all'ufficiale del Regio esercito commissario di bordo.

Art. 101.

Durante la navigazione i materiali sono tenuti in consegna dell'ufficiale del R. E. commissario di bordo, il quale oltre provvedere al controllo dei colli durante il carico e lo scarico e ad assumere nei confronti di essi le funzioni e le conseguenti responsabilità di consegnatario a termini della legge e del regolamento sul patrimonio e la contabilità generale dello Stato, deve prendere tempestivamente tutte le misure indispensabili per garantire la custodia e la sicurezza dei materiali imbarcati.

I materiali giunti alle basi secondarie in A. O. previa ricognizione del numero, dello stato di conservazione ed, occorrendo, nel modo ritenuto più conveniente, del contenuto dei colli, in contraddittorio col commissario di bordo, sono immediatamente assunti in carico dai consegnatari dei magazzini interessati che ne danno contemporaneamente scarico all'ufficiale del R. E. commissario di bordo.

Art. 102.

Gli enti che effettuano spedizioni di materiali alla base di Napoli od alle sue aliquote, devono allegare ai documenti di spedizione un elenco particolareggiato della merce spedita, diviso in sezioni corrispondenti a ciascun collo, allo scopo di facilitare l'eventuale riscontro dei materiali.

Qualora trattisi di materiali descritti in appositi quaderni di caricamento è sufficiente farvi riferimento nell'elenco suddetto.

A spedizione avvenuta gli enti stessi invieranno subito, per espresso, al comando della base di Napoli, due esemplari dell'elenco stesso firmati come il precedente dal consegnatario cedente e da chi ha effettuato o sorvegliato l'imballaggio.

Il comando della base di Napoli restituirà agli enti mittenti firmato per ricevuta (art. 100 - 2° comma) uno dei detti esemplari, munito della indicazione della data di imbarco e del piroscafo sul quale sono stati caricati i colli, mentre l'altro esemplare, pure così completato, sarà fatto proseguire a cura dello stesso comando, con i documenti di spedizione e con le richieste di carico e scarico, ai magazzini cui sono diretti i materiali, ai sensi del 2° comma dell'articolo seguente.

Ogni collo dovrà portare all'esterno l'indicazione dell'ente mittente e dell'ente destinatario, nonchè del peso, anche se trattisi di spedizione a carro completo.

Art. 103.

A spedizione effettuata gli enti territoriali mittenti invieranno subito alla base principale di Napoli la richiesta di scarico mod. 1271 — già registrata nelle scritture dell'ente speditore — e la corrispondente richiesta di carico mod. 1270, da servire come documento giustificativo del carico per il consegnatario ricevente.

Per i materiali in semplice transito per la base di Napoli, la medesima fa proseguire le due richieste con i documenti di spedizione ai magazzini della base secondaria in A. O. cui sono diretti i materiali.

Per i materiali che debbono essere assunti in carico, i consegnatari, tanto dei depositi della base principale di Napoli quanto quelli dei magazzini delle basi secondarie in A. O. sulla scorta delle richieste di carico e scarico munite del visto degli organi direttivi competenti — accertato il perfetto stato dei colli e delle chiusure di garanzia (bolli, piombi, ecc.) la loro corrispondenza con i documenti di spedizione, e, nel modo ritenuto più conveniente il contenuto dei colli stessi sulla base dell'elenco descrittivo di cui all'articolo precedente — restituiranno non oltre il 20° giorno dall'arrivo, la richiesta di scarico mod. 1271 debitamente quietanzata, ai magazzini degli enti territoriali cedenti.

Art. 104.

Le eventuali differenze comunque accertate non devono importare arresto nella restituzione dei documenti di scarico o correzione nelle scritture, ma formeranno oggetto di speciale registrazione di carico o scarico, da giustificare con apposito verbale, con le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 105.

Le eventuali contestazioni fra gli enti territoriali e la base principale di Napoli, se sono dovute a differenza di natura formale, cioè ad errori di scritturazione, saranno al più presto appianate fra i due enti; se invece sono di natura sostanziale, perchè dovute a riscontrate differenze nella quantità e nella qualità dei materiali in arrivo, verranno fatte risultare da regolare verbale in triplice esemplare firmato da un ufficiale rappresentante della parte mittente nominato dal comandante del presidio, da un ufficiale delegato dall'organo direttivo competente e dal consegnatario ricevente.

Un esemplare di tale verbale sarà inviato subito al Ministero (servizio competente) al quale soltanto spetta di emanare la declaratoria di scarico o il decreto di addebito, salvo il giudizio della corte dei conti.

Art. 106.

La base principale di Napoli e le aliquote da essa dipendenti, nel provvedere allo svolgimento delle operazioni di imbarco e di spedizione dei materiali da inviare in A. O. cureranno che a ciascun esemplare della polizza di carico, o documento equipollente, siano sempre allegati gli elenchi descrittivi dei materiali di cui all'art. 102, sui quali saranno indicati gli estremi della polizza di carico cui si riferiscono, convalidati dalle firme di un ufficiale dell'ente speditore e dell'ufficiale del Regio esercito, commissario di bordo.

Art. 107.

Per le perdite od avarie verificatesi durante la navigazione, qualunque ne sia la causa, dovrà dall'ufficiale del Regio esercito commissario di bordo, in contraddittorio col comandante della nave, esser redatto apposito verbale in duplice originale, per dar modo all'amministrazione di stabilire se trattasi di causa di forza maggiore o se ricorrano responsabilità a termini delle vigenti disposizioni.

Tale verbale — sottoscritto anche da almeno tre testimoni — sarà inviato al ministero interessato per le decisioni di sua competenza.

Art. 108.

I magazzini riceventi delle basi secondarie in A. O. all'atto del ritiro dei materiali si accerteranno della esatta corrispondenza del numero dei colli con i documenti di spedizione (polizza ed elenco descrittivo) e del perfetto stato dei piombi e degli imballaggi, dopo di che quietanzeranno la polizza di carico dopo avervi apposta la dicitura « riscontrato regolare » liberando la responsabilità dell'ufficiale del Regio esercito commissario di bordo.

Qualora non si riscontri la perfetta concordanza fra i documenti di spedizione ed i materiali in arrivo e sorgano contestazioni sia sul quantitativo dei colli e sullo stato degli imballaggi, sia sul loro contenuto, deve essere compilato apposito verbale di cui si farà esplicita menzione nella polizza di carico alla quale un esemplare del verbale stesso resta allegato.

Art. 109.

Qualora all'arrivo del materiale in A. O. non possa effettuarsi il riscontro di esso per mancanza dell'elenco descrittivo annesso alla polizza di carico, la ricognizione del materiale stesso avrà luogo a mezzo di verbale in contraddittorio coll'ufficiale del Regio esercito commissario di bordo, al quale verrà rilasciata dichiarazione di ricevuta con esplicita riserva di controllare il quantitativo dei colli ed il loro contenuto con la scorta dell'elenco descrittivo di cui deve subito essere richiesta copia autentica alla base mittente.

Sulle differenze rilevate in sede di controllo si pronuncerà il Ministero della guerra al quale deve essere inviato il verbale come prescritto dall'art. 105.

Art. 110.

I movimenti di carico e scarico delle derrate e dei materiali destinati agli enti mobilitati in A. O. sono regolati nel modo seguente:

	CARICO	SCARICO
Magazzini o corpi del territorio:		
a) pei materiali ceduti ai reparti partenti.	—	a) quaderni di carico, firmati dal comandante del reparto ricevente; in mancanza, buoni di prelevamento, o verbali.
b) pei materiali spediti alla base principale di Napoli o sue aliquote.	—	b) richiesta di scarico quietanzata dai consegnatari dei depositi della base principale o ricevuta provvisoria firmata dagli stessi consegnatari.
Base principale di Napoli:		
a) pei materiali in transito;	a) Registro speciale: lettera di vettura o polizza di carico con allegato elenco descrittivo dei materiali ricevuti.	Registro speciale: polizza di carico con allegato elenco descrittivo dei materiali spediti.
b) pei materiali da immagazzinare.	b) Conto giudiziale: richiesta di carico corrispondente a quella di scarico quietanzata ai magazzini mittenti.	Conto giudiziale: polizza di carico con allegato elenco descrittivo dei materiali firmati dall'Ufficiale del Regio esercito commissario di bordo da integrare con la richiesta di scarico quietanzata;
Ufficiale del R. esercito Commissario di bordo.	Polizza di carico con allegato elenco descrittivo dei materiali.	Polizza di carico con allegato elenco descrittivo dei materiali, firmati dal consegnatario dei magazzini riceventi in A. O.;
Magazzini delle basi secondarie in A. O.	Conto giudiziale: polizza di carico con elenco descrittivo dei materiali, o verbali da integrare con la richiesta di carico.	Conto giudiziale: buoni di prelevamento dei servizi o dei corpi, o documenti di spedizione.
Reparti in A. O.,	Quaderni di carico e documenti giustificativi del carico.	Quaderni di carico e documenti giustificativi dello scarico.

Art. 111.

Per evitare perdite od avarie gli organi competenti delle basi dovranno procedere all'immediato ritiro e ricovero nei depositi o nei magazzini dei materiali in arrivo, dando la precedenza a quei materiali più suscettibili di essere danneggiati da una prolungata giacenza all'aperto.

Le perdite e le avarie dovute ad ingiustificato ritardo delle operazioni di scarico e di immagazzinamento saranno addebitate ai responsabili.

Art. 112.

Per le mancanze o i deterioramenti riscontrati nei magazzini o stabilimenti delle basi secondarie in A. O. all'atto della ricognizione dei materiali giunti in colli riscontrati regolari e già assunti in carico, sarà redatto verbale in duplice esemplare firmato da un ufficiale rappresentante della parte mittente nominato dal comandante del presidio, da un ufficiale delegato dall'organo direttivo competente e dal consegnatario ricevente.

I detti verbali non debbono riferirsi a materiali di diverse spedizioni e devono indicare con precisione la provenienza dei colli, lo stato di integrità degli imballaggi e le deteriorazioni e mancanze riscontrate in ciascun collo.

Sui verbali in questione esprimeranno il loro parere motivato le autorità competenti a norma dell'art. 19 delle presenti norme, le quali inoltreranno i verbali stessi al ministero della guerra per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 113.

Le scritture dei magazzini e degli stabilimenti aventi gestione autonoma devono tenere in evidenza oltre la quantità anche la precisa dislocazione del materiale in consegna alle aliquote dipendenti.

Art. 114.

Tutti i prelevamenti e tutti i versamenti dei materiali effettuati dai reparti mobilitati devono essere giustificati sulla base dei bisogni reali e si effettuano con appositi buoni o ricevute in duplice copia firmati dal comandante del reparto versante o prelevante e dal consegnatario ricevente o cedente.

Un esemplare di tali documenti viene ritirato dall'organo di rifornimento e l'altro è restituito all'ente interessato.

Art. 115.

I magazzini dei vari servizi normalmente riepilogano i buoni di prelevamento o di versamento in distinti riepiloghi a quantità da iscriversi nel registro di carico e scarico ove hanno riflesso tutti i movimenti avvenuti nei materiali durante la gestione.

Tale registro costituisce il conto giudiziale del consegnatario.

Art. 116.

Per i materiali destinati al funzionamento dei magazzini e degli stabilimenti dei vari servizi ed ai fabbisogni dei reparti di truppa che vi sono addetti si osservano le norme comuni a tutti gli enti e reparti mobilitati, anche nel caso che il prelevamento avvenga presso lo stesso stabilimento.

Art. 117.

Tutti i materiali prelevati pei bisogni dei reparti, e che non siano di dotazione o di scorta si intendono consumati all'atto del prelevamento e non danno luogo a registrazioni sul quaderno di carico mod. 547.

Art. 118.

I piccoli quantitativi di materiali o di materie prime di immediato impiego acquistati dai corpi o reparti di truppa non sono registrati nei quaderni dei materiali.

I materiali acquistati invece per costituire scorta debbono essere registrati a quantità sui quaderni dei materiali modello 547, documentando l'operazione con la copia della fattura, sulla quale viene fatto riferimento all'operazione di cassa riguardante l'effettuato pagamento.

Art. 119.

I materiali in distribuzione agli uomini, esclusi quelli di armamento, sono tolti dal carico del reparto.

I comandanti di reparto hanno l'obbligo d'invigilare sulla conservazione e perfetta efficienza di qualsiasi materiale, compresi quelli in distribuzione alla truppa.

I materiali inservibili e non riparabili presso il reparto sono considerati come materiali di ricupero, da versare agli enti designati per ciascun servizio.

Art. 120.

Spetta agli organi direttivi dei servizi assicurarsi con ispezioni e controlli di carattere periodico o saltuario della regolarità dei movimenti d'introduzione e distribuzione che avvengono nei magazzini e negli stabilimenti, particolarmente della esatta concordanza tra i dati profferti dalle scritture e la reale consistenza dei materiali, specie per quelli di maggior valore e di più facile asportazione.

Art. 121.

Gli ufficiali, gli assimilati, i marescialli ed il personale operaio al seguito delle truppe possono prelevare a pagamento diretto gli oggetti di corredo ed i viveri ufficiali nella misura strettamente indispensabile, nei limiti ed ai prezzi fissati dagli organi direttivi competenti, previa autorizzazione e tramite dell'ente da cui dipendono.

Le somme introitate dovranno essere versate nelle casse militari come proventi ai sensi dell'art. 64.

XV. - *Rendiconti dei materiali.*

Art. 122.

Tutti i magazzini con gestione autonoma rendono i conti del materiale per esercizio finanziario e per gestione, trasmettendo entro il trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio scaduto, il conto giudiziale ed i relativi documenti, all'organo di revisione.

I reparti entro il mese successivo alla chiusura dell'esercizio scaduto trasmettono al competente organo di revisione una copia dei quaderni di carico per la parificazione.

Art. 123.

Al ritorno in Italia dei reparti e dei servizi mobilitati, tutti i materiali residuati saranno versati agli enti designati dal Ministero dietro rilascio di una dichiarazione di ricevuta.

Le rimanenze saranno stabilite:

a) per gli enti tenuti alla resa del conto giudiziale, in base ai dati del registro analitico;

b) per gli altri, in base ai dati profferti dai quaderni dei materiali.

CAPO II.

PARTE SPECIALE.

1. - *Servizio sanitario.*

Art. 124.

Il magazzino speciale sanità e veterinaria d'intendenza A. O. e le sezioni disinfezione hanno amministrazione autonoma sia come reparto sia come organo di rifornimento e di servizio.

Art. 125.

Il magazzino speciale sanità e veterinaria della base S ha gestione autonoma solo nei riguardi dei materiali di rifornimento; il personale è invece riunito nella compagnia mista della base S.

Art. 126.

Le sezioni sanità e gli ospedali da campo, sono autonomi solo nei riguardi della gestione di reparto; il rifornimento dei materiali sanitari alle truppe è da essi compiuto per conto del magazzino speciale sanità e veterinaria che li rifornisce.

Art. 127.

Il personale dei nuclei chirurgici, delle ambulanze radiologiche e delle ambulanze odontoiatriche è riunito nel comando unità sanitarie varie di corpo d'armata; eventualmente, è amministrato dal quartiere generale della grande unità cui i detti nuclei o le dette ambulanze sono assegnati.

Art. 128.

I reparti di sezione sanità, le infermerie e i magazzini temporanei e di tappa, le frazioni e le aliquote di magazzino speciale, le stazioni bonifica sono da considerarsi parte integrante, a tutti gli effetti dell'unità che li ha costituiti o presso cui funzionano.

Art. 129.

Le frazioni e le aliquote di magazzino speciale, quando sono dislocate a notevole distanza da questo e gli stabilimenti di tappa, quando ritenuto opportuno, possono avere gestione autonoma con resa diretta del conto giudiziale.

Art. 130.

Presso gli stabilimenti sanitari aventi gestione di reparto autonomo, un ufficiale di amministrazione o in mancanza il comandante o direttore o un ufficiale da lui incaricato, compie le operazioni di cassa, segnala ai centri di mobilitazione metropolitani le variazioni matricolari, tiene al corrente le scritture prescritte, i conti particolari degli amministrati e redige i rendiconti in denaro.

Art. 131.

Sono mantenuti e curati gratuitamente in tutti gli stabilimenti sanitari:

a) gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nonchè gli impiegati e gli operai ricoverati per ferite riportate durante le operazioni;

b) i personali anzidetti se ricoverati per malattia, lesioni o traumi riconosciuti provenienti da vere e proprie cause di servizio, o determinati da intenso lavoro, dal clima o dai disagi della campagna;

c) i militari di truppa anche se ricoverati per ferite, malattie, lesioni o traumi non dovuti a cause di servizio.

Per i personali di cui sopra ricoverati in qualsiasi luogo di cura cessa il diritto alla razione viveri di cui alle tabelle *a*) e *c*) annesse al R. decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2201.

Art. 132.

Le ricette per somministrazioni di medicinali agli ufficiali, sottufficiali, assimilati, ed agli impiegati ed operai, in servizio dell'amministrazione, curati ambulatoriamente o nel proprio alloggio per ferite o malattie dipendenti da vere e proprie cause di servizio, sono spedite gratuitamente.

Sono però escluse dalla somministrazione gratuita le seguenti sostanze. alcool, cognac, elisir di china, marsala, zucchero, the.

Art. 133.

E' data facoltà agli ufficiali, ai sottufficiali, ai militari di truppa aventi famiglia in colonia convivente ed a carico, agli assimilati agli impiegati ed operai in servizio dell'amministrazione di prelevare medicinali e materiali di medicatura presso gli stabilimenti sanitari.

Il prelevamento avverrà nei limiti delle disponibilità ed ai prezzi stabiliti per le cessioni.

Art. 134.

Le derrate occorrenti per l'alimentazione degli ammalati sono prelevate presso le sezioni sussistenza. Si possono acquistare dal commercio, quando possibile, gli alimenti speciali.

Art. 135.

I materiali di rifornimento ricevuti dalle sezioni di sanità e dagli ospedali da campo s'intendono sempre, qualunque sia la provenienza, come ricevuti dal magazzino speciale sanità e veterinaria.

Art. 136.

Le sezioni di sanità e gli ospedali da campo — a periodi prescritti dagli organi direttivi del servizio — rendono conto dei materiali avuti per la distribuzione al magazzino speciale sanità e veterinaria, con apposita situazione corredata dai buoni di prelevamento e versamento rilasciati dai reparti.

II. - *Servizio di Commissariato*.

Art. 137.

I magazzini speciali d'intendenza A. O. e le sezioni panettieri hanno amministrazione autonoma sia come reparto che come organo di produzione e rifornimento.

Art. 138.

Il magazzino speciale viveri, fieno, paglia e legna ed il magazzino speciale vestiario ed equipaggiamento della base S. hanno gestione autonoma solo nei riguardi del materiale di rifornimento; il personale è riunito nella compagnia mista della base S.

Art. 139.

Le sezioni di sussistenza sono autonome solo nei riguardi della gestione di reparto; il rifornimento dei materiali alle truppe è da esse compiuto per conto del magazzino speciale v. f. p. l., del magazzino speciale v. e. e delle sezioni panettieri.

Art. 140.

I centri di raccolta, i magazzini temporanei e di tappa, le frazioni e le aliquote di magazzino speciale, i nuclei delle sezioni sussistenza, le squadre delle sezioni panettieri sono da considerarsi parte integrante, a tutti gli effetti, dell'unità che li ha costituiti.

Art. 141.

Le frazioni e le aliquote di magazzino speciale, quando sono dislocate a notevole distanza da questo, le squadre panettieri, quando vengono organicamente assegnate alle unità di prima linea e i magazzini di tappa quando ritenuto opportuno, possono avere gestione autonoma con resa diretta del conto giudiziale.

Art. 142.

Presso gli stabilimenti di commissariato aventi gestione autonoma di reparto, uno dei subalterni di sussistenza addetti compie le operazioni di cassa, segnala ai centri di mobilitazione metropolitani le variazioni matricolari, tiene al corrente le scritture prescritte, i conti particolari degli amministrati e redige i rendiconti in denaro.

Art. 143.

I materiali di rifornimento ricevuti dalle sezioni sussistenza, s'intendono sempre, qualunque sia la provenienza, come ricevuti dai competenti magazzini speciali.

Art. 144.

Le sezioni di sussistenza rendono conto dei materiali avuti per la distribuzione ai vari magazzini speciali compilando per ciascuno di essi, a periodi fissati dal competente organo direttivo, apposita situazione corredata dai buoni di prelevamento e versamento rilasciati dai reparti e dalle dimostrazioni delle somme riscosse per cessioni a pagamento.

L'ammontare di tali somme deve essere rimesso, appena possibile, ai magazzini speciali interessati.

Art. 145.

Presso gli stabilimenti di commissariato in A. O. un ufficiale commissario delegato dall'organo direttivo competente:

— rappresenta la parte mittente nel caso di ricevimento di materiali;

— compila i verbali di cali, consumi, avarie, perdite, vendita, ricognizioni ecc.;

— assiste (presso le sezioni sussistenza) alle distribuzioni alle truppe, risolvendo eventuali controversie circa qualità e quantità dei materiali prelevati;

— vista i registri e i documenti principali di gestione;

— convalida con la propria firma eventuali correzioni su buoni, ricevute, ecc.

Art. 146.

I buoni di prelevamento sono compilati dai corpi con la sola indicazione della forza dei singoli reparti, salvo a completarli per cura dello stabilimento distributore con l'indicazione precisa della specie e delle quantità dei generi spettanti che, all'atto del prelevamento, lo stabilimento è in grado di fornire.

Art. 147.

I versamenti di materiali da sottoporre a lavatura, di ricupero, non più utilizzabili, sono effettuati mediante presentazione di elenco in duplice copia, una delle quali è restituita all'ente versante per ricevuta, mentre l'altra stabilisce il carico dell'ente ricevente.

Art. 148.

La preda bellica è di proprietà dello Stato.

In casi speciali — da determinarsi di volta in volta dal comandante superiore A. O. o dal comandante di grande unità da lui delegato — potrà essere concessa a titolo di premio al reparto (ufficiali, sottufficiali e truppa) che ha operato la preda, un'aliquota di essa, anche in denaro, di massima non superiore alle metà del suo valore. La misura del premio e la sua suddivisione fra i reparti e personali interessati, è fatta risultare da uno stato di ripartizione compilato da un organo direttivo di commissariato appositamente incaricato, sulla base della determinazione dei detti comandanti.

Art. 149.

L'inventario delle cose predate è eseguito dai direttori o capi uffici di commissariato o ufficiali commissari da essi designati, con l'assistenza di un ufficiale avente speciale competenza nella stima delle cose delle quali trattasi e di un ufficiale del corpo al quale appartiene la truppa che ha eseguito la preda. Ove non sia possibile tale procedura, l'inventario è compiuto dal comandante del reparto interessato, con l'assistenza di altro ufficiale da lui disegnato, preferibilmente il capo dell'ufficio di amministrazione.

L'inventario deve risultare da appositi verbali in duplice esemplare, distinti per gruppi di materiali secondo i servizi da cui possono essere utilizzati. I verbali devono anche contenere l'indicazione di quali materiali sia opportuna la vendita e di quali la conservazione.

Un esemplare dei verbali viene trasmesso all'intendenza A. O. o alla delegazione d'intendenza, per le decisioni in merito; l'altro segue le cose predate per servire di base agli ulteriori conteggi dei magazzini dei vari servizi ai quali i materiali predati devono, secondo la loro natura, essere versati.

Art. 150.

I quadrupedi predati saranno consegnati al corpo o distaccamento di arma a cavallo viciniore che, rilasciatane ricevuta, li prenderà provvisoriamente in aggregazione.

Il denaro predato è versato come provento alla cassa militare.

Art. 151.

In caso di urgenza le materie predate possono essere subito utilizzate, ma deve esserne avvertita l'intendenza A. O. o la delegazione d'intendenza.

Art. 152.

La vendita delle cose predate deve essere sempre eseguita da un organo direttivo di commissariato che sarà stabilito dall'autorità che ha deciso la vendita.

La somma ricavata dalla vendita viene versata come provento alla cassa militare.

III. - *Servizio di artiglieria.*

Art. 153.

Il magazzino speciale artiglieria, bardatura e mascalcia d'intendenza A. O. ha amministrazione autonoma sia come reparto, sia come organo di rifornimento e di servizio.

Art. 154.

Il magazzino speciale artiglieria, bardatura e mascalcia della base S ha gestione autonoma nei riguardi dei materiali di rifornimento; il personale invece è riunito nella compagnia mista della base S.

Art. 155.

Le aliquote e le frazioni di magazzino speciale, i magazzini temporanei e di tappa, i centri di raccolta, sono da considerarsi parte integrante, a tutti gli effetti dell'unità che le ha costituite.

Art. 156.

Le aliquote e le frazioni di magazzino speciale, quando sono dislocate a notevole distanza da questo e gli stabilimenti di tappa, quando ritenuto opportuno, possono avere gestione autonoma con resa diretta del conto giudiziale.

Art. 157.

I posti di distribuzione ed avviamento munizioni non hanno carico contabile: distribuiscono le munizioni per conto del magazzino d'artiglieria od aliquota, ai quali rilasciano ricevuta e rimettono poi i buoni di prelevamento dei reparti che ritirano le munizioni.

Art. 158.

Il personale dei posti di distribuzione ed avviamento munizioni e dei centri di raccolta continua a far parte della forza effettiva del reparto che lo ha fornito ed è passato in sussistenza od in aggregazione all'unità più vicina.

Art. 159.

Il direttore del magazzino speciale artiglieria, bardatura e mascalcia A. O. ha alle sue dipendenze un ufficio di amministrazione composto di personale assimilato (ragionieri d'artiglieria) e di sottufficiali e militari di truppa.

E' capo dell'ufficio di amministrazione il ragioniere più elevato in grado o più anziano tra quelli assegnati al magazzino; degli altri ragionieri addetti, uno assume la carica di direttore dei conti e pagatore, l'altro di consegnatario del materiale.

Art. 160.

Le munizioni distribuite ai posti di distribuzione ed avviamento o direttamente ai reparti, si considerano, agli effetti amministrativi, come consumate.

Le munizioni che risultassero eccedenti presso gli anzidetti posti saranno versate al magazzino d'artiglieria od all'aliquota più vicini, che le assumeranno in carico come ricuperate.

Art. 161.

La distribuzione delle munizioni ai reparti impegnati in prima linea può avvenire, in caso di urgente bisogno, anche su richiesta verbale.

Art. 162.

Giornalmente le aliquote trasmettono al magazzino di artiglieria dal quale dipendono, una apposita situazione corredata dai buoni comprovanti le introduzioni e distribuzioni di materiali effettuate nel giorno precedente.

Art. 163.

I reparti versano direttamente al magazzino d'artiglieria o ai centri di raccolta i materiali inservibili, quelli che non possono riparare con i propri mezzi nè con l'intervento del laboratorio mobile del magazzino d'artiglieria e quelli provenienti da preda bellica o esuberanti.

Art. 164.

I materiali versati ai centri di raccolta vengono da questi inviati al magazzino d'artiglieria, insieme con gli esemplari dei buoni di versamento rilasciati dai reparti.

Il magazzino d'artiglieria prende in carico i materiali che vengono riparati nel proprio laboratorio e segnala all'organo direttivo superiore quelli provenienti da preda bellica e quelli non utilizzabili per le conseguenti disposizioni relative alla loro conservazione, utilizzazione od invio in Italia.

Art. 165.

Di norma, il laboratorio del magazzino speciale eseguisce la riparazione dei materiali in dotazione al magazzino stesso e di quelli delle unità non potuti riparare con i mezzi del laboratorio mobile.

Art. 166.

Spetta al direttore del magazzino, sotto la sua responsabilità, di assicurare il regolare svolgimento delle lavorazioni, in modo da evitare prelevamenti eccessivi, spreco di materie prime e di mano d'opera e sopratutto abusi di qualsiasi genere.

Particolare vigilanza dovrà essere esercitata sull'impiego dei materiali costosi, nonchè dei metalli ricchi, i cui residui di lavorazione dovranno, semprechè possibile, essere ripresi in carico.

Art. 167.

Le richieste di materie prime, di materiali finiti o semilavorati da impiegare nell'officina dovranno essere proporzionate all'entità delle lavorazioni da effettuare.

Di ogni eccesso è responsabile l'ufficiale preposto al laboratorio.

Art. 168.

I materiali nuovi e quelli rimessi in efficenza dall'officina dovranno regolarmente essere assunti in carico dal magazzino.

Dovranno in ogni caso essere evitati acquisti di materie prime e di materiali di ogni genere già esistenti in magazzino in misura sufficiente alla lavorazione da compiere. A tal uopo ogni richiesta di acquisto, sia a contratto, sia ad economia sarà sempre accompagnata da una dichiarazione scritta del consegnatario sulla quantità e qualità del materiale corrispondente che esiste in magazzino.

Art. 169.

Debbono essere ricuperati i rottami di munizioni in metalli ricchi (bossoli per cannone, bossoli di cartucce, rame, bronzo, ecc). Tale ricupero, di massima, è eseguito da militari di truppa; solo in via eccezionale e per speciali ragioni potrà essere eseguito da non militari, adottando in un caso e nell'altro le cautele necessarie per la incolumità delle persone.

Agli incaricati della ricerca dei rottami sarà corrisposto all'atto del versamento, un premio in quella misura che sarà fissata dall'intendenza, proporzionalmente alla qualità e quantità del materiale ricuperato.

IV. - *Servizio del genio.*

Art. 170.

I magazzini speciali del genio si amministrano con norme analoghe a quelle prescritte per i corrispondenti magazzini speciali di artiglieria.

L'officina autocarreggiata materiali collegamento ha amministrazione autonoma.

Art. 171.

Il magazzino speciale del genio della base S ha gestione autonoma nei riguardi del materiale di rifornimento. Il personale è riunito nella compagnia mista della base S.

Art. 172.

Le aliquote di magazzino speciale del genio, i centri di raccolta, i posti di distribuzione ed avviamento materiali del genio, i magazzini temporanei e di tappa, sono costituiti e funzionano in modo analogo ai corrispondenti stabilimenti d'artiglieria. Le officine autocarreggiate in dotazione ai reparti fanno parte integrante di essi.

Art. 173.

I materiali che i reparti del genio cedono, per ordine delle grandi unità da cui dipendono, agli altri reparti, prelevandoli dalle proprie dotazioni, debbono, appena possibile, essere reintegrati con prelevamenti presso i competenti organi di rifornimento.

Art. 174.

I materiali del genio abbisognevoli di riparazioni che non possono essere eseguite con mezzi a disposizione, vengono versati, con le stesse prescrizioni stabilite per il materiale di artiglieria, ai posti di distribuzione ed avviamento materiali del genio o presso gli appositi centri raccolta, o direttamente al magazzino speciale del genio e sue aliquote.

Art. 175.

Per i lavori saranno osservate le norme del regolamento per i lavori del genio militare approvato con R. decreto 17 marzo 1932, n. 364 in quanto siano applicabili alle speciali contingenze delle truppe mobilitate in A. O. e non siano in contrasto con le presenti norme.

V. - *Servizio chimico.*

Art. 176.

I magazzini speciali di materiale chimico si amministrano con norme analoghe a quelle prescritte pei corrispondenti magazzini di artiglieria.

Art. 177.

Le compagnie chimiche sono autonome solo nei riguardi della gestione di reparto; il rifornimento del materiale chimico alle truppe è da essa compiuto per conto del magazzino speciale.

Art. 178.

I plotoni di bonifica chimica sono amministrati dal quartier generale della grande unità cui sono assegnati; il rifornimento del materiale chimico alle truppe è da essi fatto per conto del magazzino speciale.

Art. 179.

La disinfezione e le riparazioni che le compagnie chimiche eseguono ai materiali versati dalle unità, s'intendono fatte per conto dei magazzini materiale chimico.

Art. 180.

I materiali disinfettati e riparati presso le compagnie chimiche sono assunti in carico nelle scritture del magazzino speciale di materiale chimico e considerati ridistribuiti alle compagnie.

Art. 181.

Le compagnie chimiche ed i plotoni chimici — a periodi prescritti dagli organi direttivi del servizio — rendono conto dei materiali avuti per distribuzione al magazzino speciale materiale chimico, con apposita situazione corredata dai buoni di prelevamento e versamento rilasciati dai reparti.

VI. - *Servizio veterinario.*

Art. 182.

Le infermerie quadrupedi sono autonome solo nei riguardi della gestione di reparto; il rifornimento del materiale di veterinaria ai reparti è da esse compiuto per conto del magazzino speciale sanità e veterinaria (art. 124 e 125) e del magazzino speciale artiglieria, bardatura e mascalcia (art. 153 e 154).

Art. 183.

Le infermerie quadrupedi temporanee e di tappa fanno parte integrante, a tutti gli effetti, dell'unità che le ha costituite o presso cui funzionano.

Quelle di tappa, quando ritenuto opportuno, possono avere gestione autonoma con resa diretta del conto giudiziale.

Art. 184.

Presso le infermerie quadrupedi (comprese quelle di tappa con gestione autonoma) l'ufficiale subalterno di amministrazione od in mancanza il comandante od un ufficiale da lui incaricato compie le operazioni di cassa, segnala ai e ntri le variazioni matricolari, tiene al corrente le scritture prescritte, i conti particolari degli amministrati e redige i rendiconti in denaro.

Art. 185.

Le infermerie quadrupedi — a periodi prescritti dagli organi direttivi del servizio — rendono conto dei materiali avuti per la distribuzione al magazzino speciale sanità e veterinaria ed al magazzino artiglieria, bardatura e mascalcia, con apposita situazione corredata di buoni di prelevamento e versamento rilasciati dai reparti.

VII. - *Servizio trasporti a trazione meccanica.*

Art. 186.

Il parco automobilistico A. O. ha amministrazione autonoma sia come reparto sia come organo di rifornimento, con le stesse norme prescritte per il magazzino speciale artiglieria, bardature e mascalcia d'intendenza A. O.

Art. 187.

Il magazzino speciale automobilistico e materie di consumo della base S. ha gestione autonoma solo nei riguardi del materiale di rifornimento; il personale è invece riunito nella compagnia mista della base S.

Il funzionamento è analogo a quello del corrispondente magazzino speciale artiglieria bardature e mascalcia della base S.

Art. 188.

Le aliquote di parco automobilistico e di magazzino speciale, i centri di raccolta, i posti di distribuzione carburanti e materie di consumo, i magazzini temporanei e di tappa sono costituiti e funzionano in modo analogo ai corrispondenti stabilimenti d'artiglieria.

Le officine fanno parte integrante del comando di autogruppo o dell'autoreparto cui sono assegnate.

Art. 189.

Il servizio delle riparazioni è regolato dalle apposite norme emanate dal ministero della guerra - ispettorato del materiale automobilistico.

VIII. - *Truppe coloniali.*

Art. 190.

Le attribuzioni e facoltà devolute a norma degli articoli 5 e seguenti al comandante del corpo o direttore sono per le truppe coloniali attribuite al comandante di battaglione, batteria, compagnia, squadrone ecc. reparti che costituiscono unità amministrative autonome.

E' data facoltà al comando superiore A. O. ed al comando delle forze armate della Somalia di riunire in maggiori unità amministrative, alcuni di detti reparti di truppa coloniale, quando circostanze di tempo e di luogo lo consiglino.

Art. 191.

Il comando del R. C. T. C. terr. provvede a mezzo del dipendente ufficio di amministrazione per tutti i reparti e servizi coloniali di cui costituisce il centro di mobilitazione:

a) al servizio matricolare del personale e dei quadrupedi;

b) alla tenuta dei conti particolari;

c) alla gestione del fondo scorta ed a quella dei proventi.

L'ufficio di amministrazione predetto provvede altresì all'assestamento di tutte le contabilità dei comandi, reparti e servizi coloniali riguardanti l'esercizio 1934-35 e di quella parte dell'esercizio 1935-36 precedente all'applicazione delle presenti norme, rimettendo poi queste ultime al competente organo di revisione per i riscontri di sua competenza.

Art. 192.

Per rendere conto della gestione dei fondi gli enti coloniali invieranno mensilmente entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la gestione, al competente organo di revisione:

a) una copia integrale del giornale di cassa (alleg. 6) con tutti i titoli giustificativi delle partite in esso iscritte, i giornali di contabilità dei reparti, ed i rapporti situazione giornalieri;

b) una seconda copia di detto giornale limitata alle partite interessanti le colonne 8 e 9 con un vaglia di servizio d'importo pari al saldo di dette colonne, intestato al comando del R. C. T. C. terr.

L'organo di revisione, prima ancora d'effettuare l'esame del rendiconto, invierà un elenco analitico delle spese che devono essere aggiudicate ai competenti stanziamenti di

bilancio, al governo della colonia. Contemporaneamente trasmetterà la seconda copia del giornale di cassa, con il vaglia di servizio, all'ufficio amministrazione del R. corpo predetto, incaricato di provvedere alle operazioni conseguenti alle riscossioni per conti particolari, proventi, fondo scorta ecc. effettuato dai reparti coloniali.

ALLEGATO 1.

Corpi, reparti e servizi mobilitati in A. O. aventi amministrazione autonoma

---

AVVERTENZE.

1° - I reparti minori non specificati nel presente elenco sono amministrati dalle unità delle quali è previsto debbano far parte.

2° - Oltre a quelli previsti nel presente elenco debbono considerarsi con amministrazione autonoma i reparti isolati, non distaccamenti, purchè comandati da ufficiali ed il cui organico contempli il personale di contabilità.

3° - Il presente elenco ha carattere orientativo, in quanto non tiene conto:

a) di reparti minori assegnati alle varie unità in A. O., a seconda delle necessità;

b) dell'invio di nuove unità nelle colonie;

c) di un eventuale diverso raggruppamento organico delle unità previste dal presente elenco, in conseguenza di esigenze operative.

Quartier generale del Comando superiore A. O.	Amministra il comando superiore A. O. ed inoltre: l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio informazioni; il drappello automobilistico; il drappello cavalli da sella; le sezioni da montagna CC. RR. la sezione a cavallo CC. RR. le sezioni zaptiè libici; la sezione cinematografica E.; la squadra fotografi e la squadra telefotografica;
Quartier generale di corpo di armata.	Amministra il comando di corpo d'armata ed inoltre: l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio postale; il drappello automobilistico; il drappello cavalli da sella; le sezioni da montagna CC. RR. la sezione a cavallo CC. RR. la squadra fotografi; la squadra telefotografica; la sezione topografi per l'artiglieria.
Quartier generale di divisione di fanteria.	Amministra il comando di divisione di fanteria ed inoltre: l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio postale; la squadra topocartografica; il drappello automobilistico; le sezioni CC. RR. da montagna; il plotone chimico; il plotone idrico.
Quartier generale di divisione CC. NN.	Amministra il comando di divisione CC. NN. ed inoltre: l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio postale; il drappello automobilistico CC. NN.; le sezioni CC. RR. da montagna; il plotone chimico.
Quartier generale di divisione alpina.	Amministra il comando di divisione ed inoltre: l'ufficio postale; il nucleo CC. RR. per l'ufficio postale; il drappello automobilistico; la squadra topocartografica; le sezioni CC. RR. da montagna.
Base principale A. O. Napoli: a) *Delegazione d'intendenza.*	Amministra il personale della delegazione e dei magazzini della base, ed i relativi materiali di dotazione individuale e di reparto (compagnia mista).
b) *Comando di tappa.*	Amministra il personale del servizio trasporti e tappa e del servizio postale, ed i relativi materiali di dotazione individuale e di reparto, nonchè i personali e quadrupedi non inquadrati in reparti organici, in transito.
c) *Magazzini speciali dei vari servizi.*	Sono autonomi solo per la gestione del materiale di rifornimento per il corpo di spedizione.
Comando base secondaria « E » - Massaua.	
Parco automobilistico A. O.	
Magazzini speciali d'intendenza A. O. (v. i vari servizi).	

REPARTI LAVORATORI

Battaglione complementare speciale.	
Compagnia lavoratori.	

CARABINIERI REALI

Bande autocarrate CC. RR.	
Sezione CC. RR. ridotta per unità lavoratori.	
Sezione speciale a cavallo.	
Sezione speciale mista.	

FANTERIA

Comando di Brigata.	Amministra anche: la sezione munizioni per sez. cannoni da 65/17.
Reggimento di fanteria e alpino.	
Battaglione mitraglieri per divisione di fanteria.	
Battaglione mitraglieri autocarrato.	

Battaglione provvisorio di complementi.	Amministra anche: il plotone per sezione cannoni da 65/17; la compagnia complementi per battaglione mitraglieri.
Battaglione granatieri.	
Compagnia speciale « L ».	
Compagnia mista contraerei da posizione.	
Battaglione complementi alpino.	

CARRI ARMATI

Gruppo carri veloci.	
Squadriglia autoblindo mitragliatrici.	
Sezione autonoma « S » di autoblindo Fiat 611.	
Battaglione carri d'assalto.	
Plotone autonomo carri veloci « E ».	
Battaglione automotoblindo.	

BERSAGLIERI

Reggimento bersaglieri a piedi.	
Battaglione di complementi bersaglieri.	Amministra anche il plotone complementi per sezioni cannoni 65/17 « F ».

CAVALLERIA

Gruppo squadroni mitraglieri a piedi.	
Gruppo squadroni mitraglieri autocarrato.	

ARTIGLIERIA

Raggruppamento di artiglieria di corpo d'armata.	
Raggruppamento artiglieria leggera.	
Reggimento artiglieria di divisione fanteria e reggimento artiglieria alpina.	
Gruppo d'artiglieria « S » da posizione.	
Gruppo contraerei autocampale.	
Gruppo « S » di batteria leggera motorizzata da 100/17.	
Batteria contraerei da 20/mm.	
Gruppo bombarde da 81.	
Batteria contraerei « S » da posizione.	
Magazzino speciale artiglieria bardature e mascalcia A. O.	

GENIO

Battaglione zappatori artieri.	
Compagnia zappatori artieri con parco A. S.	
Battaglione trasmissioni.	
Battaglione radio.	
Battaglione telegrafisti.	
Battaglione teleferisti.	
Compagnia trasmissioni con parco telegrafico misto A. S. divisionale.	
Compagnia meccanici elettricisti.	
Compagnia mista del genio per divisione alpina.	
Compagnia idrica speciale autocarrata.	
Compagnia radio di collegamento.	
Sezione radio.	
Compagnia radio speciale « S ».	
Sezione ferroviaria di esercizio.	
Compagnia ferroviaria di lavoro.	
Sezione fotoelettricisti A. S.	
Compagnia mista del genio minatori.	
Officina autocarreggiata materiali collegamento.	
Sezione pompieri.	
Compagnia pontieri « E ».	Una delle due compagnie pontieri amministra anche l'autosezione del genio.
Reparto pontieri speciale « S ».	
Magazzino speciale del genio A. O.	

REGIA GUARDIA DI FINANZA

Battaglione speciale « E » della Regia guardia di finanza.	

SERVIZIO SANITÀ

Sezione sanità.	Amministra anche il drappello salmerie. Per il materiale di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale sanità e veterinaria.
Ospedale da campo.	Per il materiale di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale sanità e veterinaria.
Sezione disinfezione.	
Comando unità sanitarie varie di corpo d'armata.	Amministra il personale del comando, nonchè il personale ed i materiali dei nuclei chirurgici, delle ambulanze radiologiche e delle ambulanze odontoiatriche assegnate ai corpi d'armata dell' A. O.; eventualmente tali nuclei ed ambulanze sono amministrate dal quartier generale della grande unità cui sono assegnati. Amministra pure la sezione autopotabilizzatori e la sezione potabilizzatori carreggiati.
Autombulanza speciale chirurgica « E ».	
Magazzino speciale sanità e veterinaria A. O.	

SERVIZIO DI COMMISSARIATO

Sezione sussistenza.	Amministra anche il drappello salmerie. Per i materiali di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale v. f. p. l., e del magazzino speciale v. e. interessati.
Sezione panettieri con forni rotabili mod. Weiss.	
Sezione panettieri con forni carreggiabili mod. 1897.	
Squadre panettieri senza forni.	
Magazzino speciale viveri, fieno, paglia e legna A. O.	
Magazzino speciale vestiario equipaggiamento A. O.	

SERVIZIO TOPOCARTOGRAFICO

Sezione topocartografica fotogrammetrica del Comando superiore A. O.	

SERVIZIO CHIMICO

Compagnia chimica.	
Magazzino speciale « E » materiali K.	

SERVIZIO TRASPORTI A TRAZIONE ANIMALE E SERVIZIO VETERINARIO

Gruppo salmerie.	
Reparto salmerie divisionale.	
Infermeria quadrupedi.	Per il materiale di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale sanità e veterinaria.
Colonna salmeria di divisione alpina.	

SERVIZIO TRASPORTI A TRAZIONE MECCANICA

Comando di autoraggruppamento.	Amministra anche il nucleo movimento stradale ed assistenza automobilistica.
Comando di autogruppo.	Amministra anche l'officina.
Autoreparto.	
Parco automobilistico A. O.	Amministra anche la direzione del gruppo officine avanzate, le officine avanzate e le stazioni mobili di servizio auto.
Nucleo autonomo movimento stradale ed assistenza automobilistica	
Autoreparto speciale divisionale.	

CAMICIE NERE

Legione CC. NN.	Amministra anche la sezione « L » ad essa assegnata.
Battaglione mitraglieri CC. NN.	
Battaglioni CC. NN. (gruppi battaglioni CC. NN.).	Uno dei battaglioni componenti il gruppo, amministra il comando di gruppo.
Battaglione CC. NN. autonomo.	
Battaglione complementi speciale CC. NN.	
Battaglione complementi misto CC. NN.	
Gruppo batterie someggiate cannoni da 65/17 (R. E.).	
Compagnia speciale genio CC. NN. e R. E.	
Compagnia boscaioli.	
Sezione sanità CC. NN.	Amministra anche il drappello salmerie. Per il materiale di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale sanità e veterinaria.
Sezione sussistenza CC. NN.	Amministra anche il drappello salmerie. Per i materiali di rifornimento è distaccamento del magazzino speciale v. f. p. l., e del magazzino speciale v. e. interessati.
Reparto salmerie CC. NN.	
Autoreparto misto CC. NN.	

ALLEGATO 2.

Estratto dalla " Istruzione sulla stipulazione dei contratti - Ediz. 1926 "

Art. 17. — *Della trattativa privata.*

§ 224. Quando si debba procedere all'appalto di una provvista o di un lavoro per mezzo di trattativa privata, l'ufficio appaltante si rivolge alla persona che giudica idonea per ogni riguardo ad eseguire la provvista od il lavoro da appaltarsi, invitandola a trasmettere l'offerta pel giorno che verrà indicato.

Se questa è accettabile l'ufficio appaltante fa conoscere all'offerente il giorno e l'ora in cui deve presentarsi per la stipulazione del contratto.

§ 225. Quando esistano più persone o ditte che abbiano i requisiti di cui all'articolo precedente e l'ufficio appaltante non ritenga conveniente, nell'interesse dell'amministrazione, di sperimentare la licitazione privata, invita particolarmente e riservatamente ciascuna persona o ditta, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a trasmettere la propria offerta (*art.* 92 *R. C. G.*).

Non appena siano pervenute tutte le offerte, ed in ogni caso quando sia trascorso il termine stabilito nell'invito per l'invio delle medesime, l'ufficio appaltante apre i pieghi ricevuti, sceglie l'offerta che giudica più vantaggiosa ed invita la persona che l'ha fatta a trovarsi in ufficio, in determinato giorno ed ora, per addivenire alla stipulazione del relativo contratto.

In casi speciali però la scelta dell'offerta più vantaggiosa può farsi non soltanto nei riguardi del prezzo, ma anche di altre condizioni, come i termini di consegna e la qualità degli oggetti da fornire.

§ 226. È in facoltà dell'ufficio appaltante di chiedere che l'offerta sia garantita da un deposito provvisorio, il quale poi è convertito in cauzione, dopo l'approvazione del contratto.

In tale caso si seguono le norme date pei depositi dei concorrenti alle aste, di cui all'art. 14.

§ 227. Le offerte devono sempre essere scritte su carta filigranata col bollo da sei lire.

Le offerte possono anche essere spedite per posta in piego chiuso e ad esse è applicabile quanto è detto al § 114 rispetto alle tasse di bollo.

In casi speciali e di minore importanza, può prescindersi dalla presentazione delle offerte e scegliersi il contratto mediante scambio di corrispondenza commerciale, osservando in tutto il resto la procedura stabilita nei paragrafi precedenti.

§ 228. Salve le eccezioni di cui al seguente paragrafo, i contratti a trattativa privata devono essere conformi al mod. 27 e scritti su carta filigranata col bollo ordinario da sei lire, e sono sottoscritti dall'offerente, dal presidente del seggio, da due testimoni e dall'ufficiale rogante che il stende e li autentica.

Per l'approvazione l'ufficio contraente deve trasmettere al Ministero od all'autorità delegata, la copia del contratto, in carta libera, con a corredo l'elenco delle ditte invitate a concorrere (1), copia delle offerte ricevute, copia della ricevuta provvisoria del deposito per cauzione di cui è cenno ai §§ 189 e 198 e copia dei capitoli d'oneri (quando questi non siano preventivamente approvati con decreto Reale o Ministeriale). Nei casi più importanti il Ministero o l'autorità delegata potrà richiedere una relazione sul procedimento seguito.

Ricevuta notizia dell'approvazione, l'ufficio contraente, procede alla registrazione del contratto ed al pagamento dei diritti di segreteria. Se i pagamenti dipendenti dal contratto debbono essere effettuati con mandati diretti trasmette al Ministero copia dell'atto stesso con le annotazioni e gli allegati di cui al § 177. Se i pagamenti invece sono fatti direttamente dal corpo o dall'ufficio, si procede come al § 178.

§ 229. Quando per circostanze speciali sia più conveniente, i contratti a trattativa privata possono anche effettuarsi in uno dei seguenti modi:

1° a mezzo di una obbligazione stesa appiedi del capitolato da chi si obbliga di assumere la fornitura;

2° con un atto separato d'obbligazione, sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3° a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ove si tratti di commercianti;

4° per mezzo di scrittura privata (modello 30) firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione (*L. G. G. art.* 17);

5° mediante una convenzione speciale per le case estere, in duplice originale, munita di bollo secondo le dimensioni della carta (art. 211 tariffa A, alleg. L. T. B.).

Per i contratti a trattativa privata risultanti da corrispondenza, secondo l'uso del commercio, le lettere dell'amministrazione debbono essere firmate da un funzionario delegato ai sensi degli articoli 93, 94 e 101 del R. C. G.

§ 230. Quando, trascorso il termine entro cui potevano essere consegnate le offerte, non se'nia pervenuta alcuna e si presenti un offerente, che dichiari d'assumere la fornitura alle condizioni fissate nelle lettere d'invito, si procederà col medesimo a verbale trattativa, senza bisogno di offerta scritta. In questo caso però l'offerente deve firmare immediatamente l'obbligazione in una delle forme indicate ai numeri 1°, 2° e 4° del precedente paragrafo, facendo la prescritta cauzione, o dando sicurtà, secondo i casi, ed a norma dei paragrafi precedenti.

§. 231. — Per ottenere l'approvazione dei contratti conchiusi nelle forme accennate nel § 229 se ne trasmette copia in carta libera al ministero od all'autorità delegata colla relazione e coi documenti accennati al secondo comma del § 228.

§ 232. Per le convenzioni colle case estere si procederà in modo analogo a quello stabilito per le offerte-contratto per le quali si esperisce la licitazione privata, tranne nel caso di cui al seguente § 234.

§ 233. I contratti stipulati nelle forme indicate nel § 229 non sono soggetti ai diritti di segreteria (*diritti notarili*): ma devono essere registrati entro il termine di giorni venti dalla data della loro approvazione, salve le eccezioni di cui al § 230, mediante presentazione di due originali, quello che viene restituito in carta da bollo da lire sei e l'altro in carta da bollo da lire quattro. Se l'originale è scritto in carta libera nei casi indicati nei primi tre numeri del § 229, dovrà essere munito di marca da bollo da lire sei. Se l'originale è firmato all'estero dev'essere munito di marca da bollo secondo la dimensione della carta.

§ 234. Quando l'autorità che deve approvare il contratto lo reputi conveniente, alle obbligazioni fatte con le forme di cui al § 229, si fa seguire la stipulazione di un contratto per atto pubblico. In tal caso i provvedimenti per la approvazione e la registrazione si fanno sul detto contratto anzichè sulla primitiva obbligazione.

Il contratto è soggetto inoltre ai diritti di segreteria.

(1) Tale elenco non occorre ove sia stata invitata una sola ditta. Nel caso che le ditte invitate siano più di una dovranno essere trasmesse anche le ricevute delle lettere raccomandante spedite alle ditte intressate.

ALLEGATO 3.

Atti di stato civile.

Paragrafo 1.

Per i militari deceduti nel territorio A. O. debbono essere compilati e tenuti al corrente i seguenti documenti:

a) mod. 2720 « Verbale di constatazione di morte e di identificazione della salma »;

b) mod. 2792 « Verbale dubitativo di morte »;

c) mod. 2718 « Registro degli atti di morte »;

d) mod. 2719 « Estratto degli atti di morte ».

Saranno compilati e tenuti distinti i documenti suddetti a seconda che riguardino:

a) militari e civili dell'esercito metropolitano;

b) militari e civili dei reparti coloniali;

c) militari, irregolari o indigeni nemici.

Paragrafo 2.

Il verbale di constatazione di morte e di identificazione della salma è compilato, quando è possibile, a cura dell'ufficiale medico che ha constatato il decesso e del cappellano militare (o altro ecclesiastico) che ha proceduto alla identificazione della salma, ed è firmato da entrambi.

Negli altri casi la constatazione del decesso, la identificazione della salma e la compilazione del verbale verrà fatta da due degli ufficiali presenti ed in difetto da due dei sottufficiali o graduati i truppa più elevati in grado.

Se la identificazione è fatta in base a testimonianza di commilitoni di caduti, detti testimoni devono apporre la loro firma sul verbale nel quale si indicheranno anche i documenti e gli altri elementi comprovanti l'identità del defunto.

I verbali in questione servono di base per la compilazione del registro degli atti di morte.

Paragrafo 3.

Per i militari che risultino mancanti e pei quali l'assenza si attribuisce a decesso non potuto accertare direttamente,

ma soltanto sulla base di testimonianze, non deve essere compilato l'atto di morte; il presunto decesso del militare deve essere annotato nel « Verbale dubitativo di morte » firmato dai testimoni che dichiararono il decesso.

I militari ed i civili elencati in tale verbale devono essere segnalati dai corpi e reparti mobilitati ai centri di mobilitazione competenti ai quali spetta la compilazione della dichiarazione di irreperibilità mod. 2793 o mod. 2794 giusta il disposto del paragrafo 23 dell'istruzione intorno agli atti di morte, agli atti di nascita ed ai testamenti in guerra - ed. 1936-XIV.

Paragrafo 4.

Ogni corpo, reparto distaccato, o servizio tiene i registri degli atti di morte di cui al parag. 1.

I registri degli atti di morte sono tenuti dal capo ufficio di amministrazione o, in mancanza, dal comandante, e vi sono registrati in ordine cronologico gli atti di morte man mano che vengono redatti.

Ogni atto deve chiudersi con la firma autografa per disteso ed in modo chiaro e leggibile dell'ufficiale che lo ha redatto.

Identiche operazioni sono compiute a riguardo di militari e di civili estranei deceduti eventualmente presso il reparto o servizio.

Paragrafo 5.

(Modificato dalla circ. 807-R del 24 aprile 1936).

Sulla base del registro degli atti di morte, per cura ed a firma del capo dell'ufficio di amministrazione, sono redatti gli estratti dell'atto di morte mod. 2719, controfirmati dal comandante del corpo, reparto o servizio, da trasmettere il 1° ed il 16 di ogni mese al ministero della guerra (ispettorato generale leva, sottufficiali e truppa), al deposito, o centro di mobilitazione, ed al distretto di leva del defunto.

I deceduti saranno poi compresi negli elenchi mensili delle variazioni avvenute nella forza dell'ente.

Quando il deceduto appartiene ad ente diverso da quello compilatore del registro degli atti di morte, il mod. 2719 deve essere trasmesso, oltre che agli enti suddetti, anche al comando del corpo, reparto o servizio al quale apparteneva il deceduto.

Per i civili nazionali non facenti parte delle truppe mobilitate, gli estratti degli atti di morte saranno trasmessi ai governi delle colonie.

ALLEGATO 4.

Effetti e valori dei defunti, prigionieri e dispersi.

Paragrafo 1.

Coloro che procedono alla constatazione della morte ed alla identificazione della salma hanno l'obbligo d'onore di porre ogni cura affinchè gli effetti, le carte personali, il denaro, gli oggetti di valore e qualunque altra cosa di pertinenza degli uomini morti, dispersi o prigionieri siano ritirati e consegnati all'ufficio di amministrazione dell'ente, accompagnati da una nota firmata dall'ufficiale che ha presieduto alla ricognizione degli oggetti.

L'ufficio di amministrazione prende provvisoriamente in consegna gli oggetti e le somme di proprietà dei defunti e le trasmette sollecitamente ai centri di mobilitazione con le modalità di cui al seguente paragrafo.

Paragrafo 2.

Gli effetti, le carte personali, gli oggetti di valore di proprietà degli uomini morti, dispersi o prigionieri, sono trasmessi al centro di mobilitazione accompagnati da una nota descrittiva firmata dal capo ufficio di amministrazione e controfirmata dal comandante o da un ufficiale da esso delegato.

Il denaro di proprietà degli uomini di cui sopra sarà spedito al centro di mobilitazione a mezzo vaglia per la consegna immediata e per intero agli eredi riconosciuti.

Paragrafo 3.

Le competenze maturate e non ancora riscosse dai militari debbono essere segnalate ai centri di mobilitazione con specchio dimostrativo per il pagamento agli aventi diritto, accompagnato da una « dichiarazione di debiti » lasciati insoluti.

I centri di mobilitazione procederanno al conguaglio e trasmetteranno le differenze attive agli aventi diritto. Per il recupero delle differenze passive si seguiranno le norme vigenti.

Paragrafo 4.

I centri di mobilitazione comunicheranno sollecitamente, per mezzo dei podestà, alle famiglie dei militari morti, dispersi o prigionieri, la nota degli oggetti da essi lasciati e la dimostrazione delle somme di loro pertinenza, dopo aver detratto dalle competenze maturate e non riscosse, l'importo degli eventuali debiti verso lo Stato lasciati dai defunti.

Paragrafo 5.

Per i quadrupedi lasciati dagli ufficiali defunti saranno applicate le disposizioni degli articoli 899 e seguenti del regolamento di amministrazione e quelle della circolare 485 del G. M. 1931.

Qualora gli eredi non credano di cedere i quadrupedi all'amministrazione, o questa non ritenga di acquistarli per un qualsiasi motivo, i quadrupedi stessi dovranno essere ritirati dagli eredi entro trenta giorni dal giorno della comunicazione. Trascorso inultilmente tale periodo di tempo sarà provveduto alla vendita per conto degli eredi stessi in base alle norme vigenti.

ALLEGATO 5.

Delega per la riscossione degli assegni a favore delle famiglie degli ufficiali, assimilati e dei sottufficiali mobilitati in A. O.

Gli ufficiali, gli assimilati ed i sottufficiali destinati alle truppe mobilitate in A. O. possono chiedere che tutti o parte dei loro assegni ordinari siano corrisposti alle famiglie.

La domanda relativa, redatta in duplice esemplare, indicherà il preciso importo mensile da corrispondere, nonchè il nome ed il domicilio della persona designata a riscuotere la somma stabilita dall'ufficiale, dall'assimilato, o dal sottufficiale.

Il pagamento sarà eseguito dal centro di mobilitazione del comando, corpo, reparto o servizio cui è effettivo in A. O. il delegante. Per gli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito appartenenti ai comandi delle divisioni CC. NN. od ai reparti delle divisioni stesse che hanno per centro di mobilitazione enti della M. V. S. N. il pagamento degli assegni delegati è affidato all'ufficio di amministrazione di personali militari vari del ministero della guerra.

In caso di trasferimento dell'ufficiale, dell'assimilato o del sottufficiale ad altro ente formato da diverso centro di mobilitazione, la domanda dovrà essere rinnovata, ed il nuovo centro di mobilitazione, prima di eseguire il paga-

mento alla famiglia deve chiedere al centro di mobilitazione che precedentemente si interessava di tale operazione, informazioni circa l'ultimo pagamento eseguito, allo scopo di evitare pagamenti duplicati.

La delega s'intende continuativa fino a quando il cedente abbia diritto agli assegni o fino a quando intervenga da parte sua una dichiarazione contraria. Perciò nei casi di rimpatrio dall'A. O. oppure di riduzione o di sospensione di assegni per mutamento anche temporaneo della posizione di stato del delegante, il corpo mobilitato cui egli è effettivo ne dà telegrafica comunicazione all'ente che provvede al pagamento degli assegni delegati (centro di mobilitazione oppure ufficio di amministrazione di personali militari vari) per la conseguente sospensione o riduzione, quest'ultima nella misura indicata da una nuova delega dell'interessato.

Un esemplare della domanda anzidetta sarà dall'ente mobilitato cui appartiene l'interessato, trasmesso al proprio centro di mobilitazione o all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, e l'altro esemplare allegato al primo foglio stipendio o foglio paga sul quale risulti detratta la somma ceduta.

I centri di mobilitazione e l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari che effettuano i pagamenti per delega a favore delle famiglie trasmetteranno al proprio ufficio di contabilità e revisione un elenco dei delegati, coll'indicazione della somma ceduta e del reparto mobilitato cui essi sono effettivi, comunicando altresì le variazioni successive.

L'ente mobilitato terrà al corrente un registro delle deleghe dal quale risultino gli ufficiali, gli assimilati e i sottufficiali che hanno fatto uso di tale facoltà, la somma ceduta, i beneficiari e le successive variazioni.

Per effettuare i pagamenti delegati i centri di mobilitazione e l'ufficio di amministrazione di personali militari vari riceveranno dai competenti uffici di contabilità e revisione un fondo permanente ragguagliato al fabbisogno di un trimestre, ed agli stessi uffici renderanno trimestralmente il conto dei pagamenti effettuati compilando due distinti rendiconti, uno per le somme pagate alle famiglie dei personali mobilitati in Eritrea, ed uno per quelle pagate alle famiglie dei personali mobilitati in Somalia, corredati dai rispettivi documenti giustificativi.

Gli uffici di contabilità e revisione, previo controllo, assumeranno in proprio il credito dei centri di mobilitazione o dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari e, riepilogando i pagamenti in due distinti elenchi uno per le somme dovute dal governo dell'Eritrea ed uno per quelle dovute dal governo della Somalia, li trasmetteranno, corredati dai relativi titoli giustificativi, alla ragioneria centrale del ministero delle colonie che ne curerà il rimborso da parte dei governi coloniali interessati.

Tali rimborsi saranno effettuati a favore degli uffici di contabilità e revisione dei corpi d'armata, a parificazione dei crediti da essi tenuti in evidenza nella propria contabilità speciale.

GIORNALE DI CASSA

ALLEGATO 6.

Num. d'ordine	Data	Motivo delle operazioni	Conto di cassa		Anticipazioni e spese di bilancio		Entrate ed uscite non interessanti il bilancio passivo	
			Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Capo del Governo
Ministro per l'Africa italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*. SANTI RAFFAELE, *gerente*.

(2101006) Roma, 1938-XVI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 2,50